

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Anno 134° — Numero 24

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 giugno 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 258. Sentenza 26 maggio-1º giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Pena militare - Reclusione militare - Rimozione dal grado quando inflitta per la durata superiore a tre anni - Trattamento differenziato degli ufficiali e sottufficiali rispetto agli altri militari - Violazione del principio di uguaglianza - Previsione «per gli altri militari» della rimozione conseguente alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita per gli ufficiali e sottufficiali - Illegittimità costituzionale.

(C.P.M.P., art. 29)

Pag. 13

N. 259. Sentenza 26 maggio-1º giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Successione legittima - Diritto di rappresentazione dei figli naturali - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 167/1992) - Previsione di costituzione di una nuova autonoma classe di successibili formata dai discendenti del *de cuius* - Rapporto di filiazione indipendente dalla fonte di discendenza - Innovazione introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia senza efficacia retroattiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(C.C., art. 467, nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151).

(Cost., artt. 3 e 30, terzo comma)

» 16

N. 260. Sentenza 26 maggio-1º giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Radiotelecomunicazioni - Provincia autonoma di Bolzano - Riforma del settore - Tutela delle minoranze linguistiche - Proporzionale etnica - Bilinguismo - *Status* giuridico di dipendente pubblico del personale - Diritto di opzione - Violazione dell'autonomia provinciale in materia - Impossibilità delle norme sull'autonomia a limitare il potere del Parlamento nel procedere a riforme organizzative nella pubblica amministrazione - Non fondatezza.

(Legge 29 gennaio 1992, n. 58, artt. 1 e 4).

(Stat. spec. Trentino-Alto Adige, artt. 89 e 100)

» 18

N. 261. Sentenza 26 maggio-1º giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minori - Giudice per l'udienza preliminare - Decisione «allo stato degli atti» - Sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale - Opposizione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 77/1993) - Questione assorbita nella statuizione della Corte - Insussistenza di compressione del diritto di difesa - Non fondatezza.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, primo comma).

(Cost., art. 24)

» 21

n. 262. Ordinanza 26 maggio-1° giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Giustizia tributaria - Organizzazione e funzionamento - Competenza del Ministero delle finanze con esclusione di quello della giustizia - Dipendenti dello Stato componenti delle commissioni - Assenza dal servizio - Questione irrilevante nel giudizio *a quo* - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 581/1989, 397/1990 e 141/1991) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 2, 6, 12 e 13).

(Cost., artt. 54, secondo comma, 108, secondo comma, e 110)

Pag. 24

n. 263. Ordinanza 26 maggio-1° giugno 1993.

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Richiesta di autorizzazione a procedere - Deputato Occhipinti Gianfranco - Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta e Camera dei deputati - Provvedimento di restituzione degli atti da parte della Camera dei deputati per la mancata osservanza del termine di cui all'art. 344, primo comma, del c.p.p. - Lesione dell'attribuzione del p.m. in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale - Ammissibilità del ricorso

» 25

n. 264. Ordinanza 26 maggio-1° giugno 1993.

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Richiesta di autorizzazione a procedere - Senatore Citaristi Severino - Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e Senato della Repubblica - Parziale diniego - Interferenza con lo svolgimento delle attribuzioni del p.m. in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale - Ammissibilità del ricorso

» 27

n. 265. Ordinanza 26 maggio-1° giugno 1993.

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Richiesta di autorizzazione a procedere - Deputato Craxi Benedetto detto Bettino - Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e Camera dei deputati - Parziale diniego - Interferenza con lo svolgimento delle attribuzioni del p.m. in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale - Ammissibilità del ricorso

» 28

n. 266. Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle UU.SS.LL. e del personale dell'istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo - Assunzioni - Disciplina - Richiamo alla sentenza n. 484/1991 della Corte - Esigenza che le leggi regionali rispettino i principi generali della legge dello Stato - Natura di mera attuazione della legislazione regionale - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia, artt. 2 e 3, secondo comma, approvata il 23 dicembre 1992; legge regione Sicilia approvata il 23 dicembre 1992, artt. 1, primo comma, 3, primo e terzo comma, e 1, secondo comma).

{(Cost., artt. 81, quarto comma, e 97; statuto speciale regione Sicilia, art. 17, lettere *b*), *c*) e *d*)}

» 30

N. 267. Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Attività di alta specialità - Individuazione - Trapianti di organi - Coordinamento interregionale dei prelievi - Dotazione obbligatoria e funzioni erogabili dalle strutture - Attività affini e complementari collegate - Dotazione e specifiche particolari aggiuntive - Attrezzature - Definizione - Attribuzioni spettanti allo Stato

Pag. 35

N. 268. Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Richiesta di risoluzione del contratto per mutamento di destinazione dell'immobile - Brevità del termine di decadenza in parte compreso nel periodo feriale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte e a quella ordinaria - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).

(Cost., art. 24)

» 38

N. 269. Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia Abusivismo Trattamento sanzionatorio penale - Autorizzazione in sanatoria successivamente concessa - Valutazione dell'integrità ambientale quale bene unitario - Razionalità e giustificazione della punibilità anche per violazioni di minore entità - Richiamo alla sentenza n. 122/1993 della Corte - Auspicio di un intervento del legislatore per un adeguato riesame della disciplina in materia - Non fondatezza.

(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-*sexies*, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., art. 3)

» 40

N. 270. Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condannato all'ergastolo - Revoca della liberazione condizionale già concessa - Determinazione da parte del giudice della pena detentiva residua da espiare - Esclusione - Richiamo della sentenza n. 282/1989 - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(C.P., art. 177, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma)

» 43

N. 271. Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Conguaglio all'esito del giudizio - Esecuzione del provvedimento di rilascio - Esclusione - Disciplina transitoria per le locazioni di immobili urbani - Interpretazione della norma nel senso di consentire l'esecuzione quando esista una certezza anche provvisoria sulla quantificazione dell'indennità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

(Cost., art. 3)

» 46

n. 272. Ordinanza 27 maggio-4 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Trasporto - Risarcimento danni - Meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 64/1993) - Richiamo alla sentenza n. 401/1987 della Corte - Abilitazione del giudice a provvedere caso per caso alla rivalutazione - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 48

n. 273. Ordinanza 27 maggio-4 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - UU.SS.LL. e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Somme dovute - Esecuzione forzata - Esclusione - Mancata conversione in legge del d.l. n. 382/1992 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 18 settembre 1992, n. 382, art. 18, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 4, 24 e 41)

» 50

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 16. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 maggio 1993 (della Corte dei conti).

Corte dei conti - sottrazione dell'ENEL, ENI, IRI e INA al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuato sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti richiesti dalla sezione di controllo della gestione finanziaria degli enti - Mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni - Ritenuta legittimazione della Corte dei conti quale espressione della «funzione di controllo» a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (sentenze della Corte costituzionale nn. 226/1976 e 406/1989) - Asserita menomazione di una competenza costituzionalmente garantita - Mancanza di fondamento legislativo del comportamento omissivo del Governo, non essendo riconducibile al d.l. n. 333/1992 (ed, in particolare, all'art. 20) la sottrazione dell'ENEL, IRI, ENI e INA al controllo della Corte dei conti e non essendo sufficiente motivo la trasformazione di detti enti in società per azioni, trattandosi di società a prevalente partecipazione statale.

(Note del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1992 e del Ministro del tesoro del 15 settembre 1992).

(Cost., art. 100, secondo comma)

Pag. 53

n. 17. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 giugno 1993 (del magistrato di sorveglianza di Ancona).

Ordinamento penitenziario - Sottoposizione della corrispondenza di alcuni detenuti, individuati nello stesso decreto, a visto di controllo da parte del direttore dell'Istituto penitenziario o di un suo delegato appartenente all'Amministrazione penitenziaria - Asserita violazione del principio costituzionale secondo il quale la segretezza della corrispondenza può subire limitazioni soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.

(Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 novembre 1992).

(Cost., art. 15, secondo comma)

» 63

N. 255. Ordinanza del tribunale di Pordenone dell'8 febbraio 1993.

Processo penale - Procedimento disciplinato dal codice abrogato - Applicabilità, per norma transitoria, del rito speciale dell'applicazione della pena - Richiesta dell'imputato - Rigetto da parte del collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilità del giudice, pur avendo lo stesso effettuato una valutazione di merito - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Impossibilità di ritenere la questione manifestamente infondata, in quanto sostanzialmente identica a quella, già proposta riguardo al rito ordinario, oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale parziale, dell'art. 34, secondo comma, del cod. proc. pen. (n. 186/1992) - Prospettazione, peraltro, in caso di accoglimento, della possibilità di illimitate reiterazioni di richiesta di pena concordata avanti a giudici diversi.

(C.P.P. 1988, art. 34 e 444, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 65

N. 256. Ordinanza del pretore di Viterbo del 24 marzo 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: assegno di assistenza ex legge n. 118/1971) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e alle prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Inapplicabilità, nel caso di specie, della legge n. 412/1991 (art. 16, sesto comma).

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 66

N. 257. Ordinanza del pretore di Viterbo del 24 marzo 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: assegno di assistenza ex legge n. 118/1971) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e alle prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Inapplicabilità, nel caso di specie, della legge n. 412/1991 (art. 16, sesto comma).

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 67

N. 258. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 18 febbraio 1993.

Sanità pubblica - Medici in rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N. - Divieto di svolgere attività lavorativa presso strutture private convenzionate con il S.S.N. - Deteriore trattamento dei medici colpiti da tale divieto rispetto ai colleghi che, ancorché dipendenti del S.S.N., svolgono attività professionali, in strutture private non convenzionate, consentite al di fuori dell'orario di servizio - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro nonché sulla tutela della salute dei cittadini.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 32 e 35)

» 68

- n. 259. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria del 10 giugno 1992.

Processo penale - Reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - Misure cautelari reali - Sequestro dei beni del sequestrato - Obbligatorietà in costanza di prigionia - Prevista revoca in caso di liberazione della vittima - Conseguente impossibilità per l'A.G.O. procedente di delibare sulla situazione di fatto della fattispecie in esame - Irragionevolezza.

(D.-L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 1).

(Cost., art. 3)

Pag. 74

- n. 260. Ordinanza della pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, dell'11 gennaio 1993.

Processo penale - Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo - Mancanza, nella norma di legge che la prevede, della necessaria indicazione di principi e criteri direttivi - Conseguente illegittimità anche della disposizione del decreto legislativo emanato in base ad essa, che consente che nel procedimento pretorile le funzioni di p.m. siano svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura (nella specie: sostituto procuratore generale della Repubblica in sede di avocazione), da uditori giudiziari.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, primo e secondo comma, sostituito dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22).

(Cost., art. 76)

» 76

- n. 261. Ordinanza del giudice conciliatore di Codogno del 5 aprile 1993.

Comuni e province - Istituzione, con decreto legislativo n. 251/1992, di nuove province (tra cui la provincia di Lodi) - Ricontrato eccesso dai limiti stabiliti dalla legge di delega n. 142/1990, per la espressione del richiesto parere della regione Lombardia oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della stessa legge di delega, e da parte della giunta anziché del consiglio, nonché per il recepimento, quali «iniziative» dei comuni, di deliberazioni dei consigli comunali interessati, anteriori di circa dieci anni e pertanto inattuali quanto a premesse demografiche, sociali, politiche ed economiche, nonché per la istituzione della provincia di Lodi anteriormente alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Milano e senza valutazione della compatibilità con la stessa - (Questione sollevata in giudizio in cui si controverte circa l'impegno di depositare certificati di credito del Tesoro in una banca della provincia di Milano assolto con il deposito in una banca di Codogno comune compreso nella nuova provincia di Lodi).

(D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 251).

(Cost., artt. 76 e 133; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 63, secondo comma; statuto della regione Lombardia 22 gennaio 1971, n. 339, art. 6)

» 78

- n. 262. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 1° luglio 1992.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione all'edilizia residenziale pubblica, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, dell'intero gettito, anziché della sola quota residua dei contributi G.E.S.C.A.L. - Mancata caducazione, altresì, della norma che riserva al Mezzogiorno una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei contributi in questione - Irragionevolezza del permanere in vigore di una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati con conseguente produzione di effetti assolutamente diversi e distorti rispetto a quelli originariamente perseguiti dal legislatore - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 79

n. 263. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 1° luglio 1992.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione all'edilizia residenziale pubblica, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, dell'intero gettito, anziché della sola quota residua dei contributi G.E.S.C.A.L. - Mancata caducazione, altresì, della norma che riserva al Mezzogiorno una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei contributi in questione - Irragionevolezza del permanere in vigore di una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati con conseguente produzione di effetti assolutamente diversi e distorti rispetto a quelli originariamente perseguiti dal legislatore - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 85

n. 264. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 1° luglio 1992.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione all'edilizia residenziale pubblica, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, dell'intero gettito, anziché della sola quota residua dei contributi G.E.S.C.A.L. - Mancata caducazione, altresì, della norma che riserva al Mezzogiorno una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei contributi in questione - Irragionevolezza del permanere in vigore di una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati con conseguente produzione di effetti assolutamente diversi e distorti rispetto a quelli originariamente perseguiti dal legislatore - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 86

n. 265. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 1° luglio 1992.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione all'edilizia residenziale pubblica, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, dell'intero gettito, anziché della sola quota residua dei contributi G.E.S.C.A.L. - Mancata caducazione, altresì, della norma che riserva al Mezzogiorno una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei contributi in questione - Irragionevolezza del permanere in vigore di una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati con conseguente produzione di effetti assolutamente diversi e distorti rispetto a quelli originariamente perseguiti dal legislatore - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 87

n. 266. Ordinanza del pretore di Lecce del 31 marzo 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilità di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa - Incidenza sulla garanzia previdenziale nonché sul principio della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, primo e terzo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 38 e 113)

» 91

n. 267. Ordinanza del Consiglio di Stato del 2 giugno 1992.

Provincia di Bolzano - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Applicazione di sanzioni, in particolare revoca del contributo sul mutuo a carico di chi non occupi stabilmente l'appartamento di cooperativa - Mancata previsione, come consentito dalla normativa statale in materia, della possibilità di allontanamento dalla casa di abitazione per motivi di lavoro e familiari, ricorrenti nel caso in questione, pur dopo la presa di possesso seria ed effettiva iniziale - Incidenza sul principio di eguaglianza nonché su quello dell'accesso del risparmio alla proprietà della casa di abitazione.

[Legge della provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, art. 2, lett. a), art. 3; legge della provincia di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, art. 43, secondo comma, lett. b), e quinto comma].

(Cost., artt. 3 e 47, secondo comma; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, punto 10)

Pag. 93

n. 268. Ordinanza della corte d'appello di Genova del 21 gennaio 1993.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, quinto, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, terzo comma)

» 97

n. 269. Ordinanza della corte d'appello di Genova del 28 gennaio 1993.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, quinto, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, terzo comma)

» 100

n. 270. Ordinanza della corte d'appello di Genova del 6 aprile 1993.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, quinto, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, terzo comma)

Pag. 101

n. 271. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano del 4 dicembre 1992.

Processo penale - Indagini preliminari - Termine massimo scaduto per alcuni dei coimputati - Impossibilità di proseguire le indagini nei loro confronti - Conseguente forzosa richiesta di archiviazione pur in presenza di notizia di reato non infondata - Violazione dei principi di ragionevolezza, nonché di obbligatorietà dell'azione penale - Lamentata previsione di un termine solo per la fase preliminare del procedimento.

(C.P.P. 1988, art. 407).

(Cost., artt. 25 e 112)

» 102

n. 272. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera del 27 marzo 1993.

Reato in genere - Indebito conseguimento (a seguito della esposizione di notizie o dati falsi) di erogazioni a carico del Fondo agricolo europeo - Prevista irrogazione della sanzione penale solo ove le erogazioni superino una determinata entità (venti milioni) e siano superiori alla decima parte del beneficio spettante - Irragionevole previsione di una disciplina di favore rispetto a quella stabilita per la (ritenuta) sostanzialmente identica fattispecie di truffa di cui all'art. 640 del c.p., inapplicabile nel caso per il carattere speciale della norma impugnata.

(D.-L. 27 ottobre 1986, n. 701, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898).

(Cost., art. 3, primo comma)

» 106

n. 273. Ordinanza del pretore di Brescia del 2 aprile 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilità di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 432, *recte*: 438, art. 4).

(Cost., art. 3)

» 108

n. 274. Ordinanza del pretore di Brescia del 2 aprile 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilità di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 432, *recte*: 438, art. 4).
(Cost., art. 3)

Pag. 110

n. 275. Ordinanza del pretore di Brescia del 1º aprile 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilità di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 432, *recte*: 438, art. 4).
(Cost., art. 3)

» 110

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 258

Sentenza 26 maggio-1º giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Pena militare - Reclusione militare - Rimozione dal grado quando inflitta per la durata superiore a tre anni - Trattamento differenziato degli ufficiali e sottufficiali rispetto agli altri militari - Violazione del principio di uguaglianza - Previsione «per gli altri militari» della rimozione conseguente alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita per gli ufficiali e sottufficiali - Illegittimità costituzionale.

(C.P.M.P., art. 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Marangi Antonio, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale militare di Padova, dopo aver premesso che nei confronti di un graduato, imputato di lesione personale grave continuata, il pubblico ministero ha chiesto la condanna alla pena di un anno e quindici giorni di reclusione militare, pena che, ad avviso dello stesso Tribunale «appare congrua», osserva che, a norma dell'art. 29 del codice penale militare di pace la condanna alla pena della reclusione militare per durata superiore ad un anno comporta, se il condannato riveste un grado diverso da quello di ufficiale o sottufficiale, la pena accessoria della rimozione del grado; nei confronti dell'ufficiale o sottufficiale, invece, la stessa pena accessoria si applica quando la reclusione militare è stata inflitta per una durata superiore a tre anni. Tale previsione, afferma il giudice *a quo*, vulnera il principio di uguaglianza «per l'automatismo che la caratterizza, che poi ineluttabilmente porta sul piano amministrativo alla cessazione dal servizio», senza che a ciò sia di ostacolo il potere del giudice di graduare la pena ai sensi dell'art. 133 del codice penale, posto che i relativi parametri non coincidono con quelli che dovrebbero operare nella valutazione se applicare o meno una pena accessoria. Ma il principio di uguaglianza — sostiene il rimettente — riceve violazione ancor più grave in dipendenza del diverso trattamento sanzionatorio riservato ai graduati di truppa, rispetto a quello che opera per gli ufficiali e sottufficiali, giacché, anzi, proprio per questi ultimi si imporrebbe un regime di maggior rigore «in considerazione della presumibile maggior pericolosità derivante dal grado più elevato, e

quindi dalla posizione di maggior responsabilità nell'ambito delle Forze Armate». Ove, invece, la segnalata disparità si giustifichi in funzione del fatto che per gli ufficiali e sottufficiali il grado si collega al permanere del rapporto di servizio e di pubblico impiego, alla posizione di questi avrebbe dovuto essere equiparata quella dei graduati di truppa che, come l'imputato (caporalmaggiore volontario in ferma prolungata), prestano «servizio militare per scelta professionale, con la prospettiva di conseguire il grado di sottufficiale».

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Osserva l'Avvocatura che l'automatismo è caratteristica tipica delle pene accessorie che, per alcuni, dovrebbe estendersi anche alle pene principali al fine di eliminare o contenere il potere discrezionale del giudice: il che, evidentemente, non viola il principio di uguaglianza. Quanto al secondo rilievo mosso dal giudice *a quo*, la difesa dello Stato osserva che nel sistema gerarchico dell'ordinamento militare, le due categorie poste a raffronto sono fra loro profondamente diverse: d'altra parte, il diverso trattamento appare ragionevole («in relazione alla più elevata responsabilità — e quindi possibilità di "errori" — posta a carico degli ufficiali e sottufficiali»).

Considerato in diritto

Il Tribunale Militare di Padova denuncia, perché «priva di giustificazioni razionali», la disciplina dettata dall'art. 29 del codice penale militare di pace, nella parte in cui stabilisce che la condanna alla reclusione militare importa la rimozione dal grado quando è inflitta per la durata superiore a tre anni, nei confronti degli ufficiali e sottufficiali, e per durata superiore ad un anno, nei confronti degli altri militari. Dopo aver accennato, senza ulteriore sviluppo argomentativo, alla violazione che il principio di uguaglianza verrebbe a subire in rapporto al meccanismo automatico con cui deve applicarsi tale pena accessoria, essendo al riguardo esclusa qualsiasi valutazione discrezionale sull'*an* da parte del giudice, il Tribunale rimettente ritiene che una lesione «ancor più grave» del medesimo principio debba rinvenirsi nella ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio che la norma impugnata stabilisce a seconda che il condannato rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, ovvero di graduato di truppa. A rigor di logica, ha osservato il giudice *a quo*, se una distinzione meritasse di essere operata tra la posizione dell'ufficiale o del sottufficiale rispetto a quella del graduato di truppa, dovrebbe valere il criterio opposto a quello stabilito nella disposizione censurata, giacché, proprio «in considerazione della presumibile maggior pericolosità derivante dal grado più elevato» e tenuto conto, quindi, del maggior livello di responsabilità che gli ufficiali e sottufficiali sono chiamati ad assumere, si imporrebbe per essi un trattamento più rigoroso di quello riservato ai graduati di truppa.

2. — L'assunto del giudice *a quo* è contestato dall'Avvocatura sulla base di un duplice ordine di considerazioni. Per un verso, infatti, il «sistema gerarchico» che caratterizza l'ordinamento militare, consente di intravedere una «profonda diversità» tra le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali, da un lato, e dei graduati di truppa dall'altro; sicché, afferma l'Avvocatura, già tale rilievo basterebbe a giustificare il differente regime che la norma impugnata stabilisce in ordine alla pena accessoria della rimozione. D'altro canto, soggiunge l'Avvocatura, il diverso trattamento che forma oggetto di censura rinviene una sua ragionevole spiegazione nel fatto che alla maggiore responsabilità dei compiti che gli ufficiali ed i sottufficiali sono chiamati ad assolvere corrisponde una più ampia possibilità di «errori».

Nessuno degli argomenti addotti dalla difesa dello Stato può essere condiviso. Resta infatti apodittico l'assunto secondo il quale un ordinamento gerarchicamente strutturato postulerebbe, per ciò solo, la legittimità di un differenziato regime nel trattamento penale di condotte identiche in funzione del grado rivestito, ove questo non sia riguardato dalla legge come elemento tipizzante che qualifica l'illecito. Se, dunque, tra le categorie poste a raffronto si invocano genericamente «profonde diversità», senza che peraltro delle stesse siano individuati gli esatti confini e la natura, o tali diversità valgono a separare fra loro la posizione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa e raggiungono una specificità tale da giustificare, per ciascuna categoria, un differente trattamento sul piano sanzionatorio, oppure, all'inverso, il rilievo dell'inquadramento gerarchico sfuma per tutti, imponendo un paritetico regime. Inaccettabile è inoltre la tesi secondo la quale il diverso e più favorevole trattamento riservato agli ufficiali e sottufficiali, rinverrebbe un suo «ragionevole» fondamento nel fatto che alla maggiore responsabilità di questi corrisponde una più ampia «possibilità di «errori»: a smentire la fondatezza di un simile argomento, infatti, è sufficiente il rilievo che l'«errore» di cui fa cenno l'Avvocatura si realizza attraverso una condotta penalmente sanzionata, cosicché sarebbe davvero paradossale ipotizzare che maggiormente esposti al «rischio» del delitto siano proprio quei soggetti che, rivestendo i gradi più elevati nell'ordinamento militare, presuppongono, al contrario, il possesso di qualità specifiche del tutto antagoniste rispetto alla eventualità che quei soggetti pongano in essere comportamenti illeciti che addirittura integrano ipotesi previste dalla legge come reato.

3. — L'assunto della Avvocatura, dunque, lungi dal rivelarsi foriero di appaganti risposte circa la «ragionevolezza» della norma, finisce, a ben guardare, per rendere evidente come qualsiasi argomento che si intendesse addurre per giustificare la disparità di trattamento che il giudice *a quo* censura, può essere agevolmente impiegato per dimostrare l'esatto contrario, rendendo così contraddittoria ed evanescente la *ratio* posta a base della indicata disparità di regime e, per l'effetto, fondato il dubbio di legittimità costituzionale. Una fedele testimonianza di quanto appena osservato è d'altra parte offerta, a parere di questa Corte, dagli stessi lavori preparatori che hanno accompagnato la stesura del codice penale militare di pace.

Nello stabilire i limiti delle condanne dalle quali far derivare l'applicazione della pena accessoria della rimozione, la Commissione ministeriale che curò il progetto definitivo ritenne, infatti, di doversi «notevolmente discostare» da quanto era stato al riguardo stabilito in sede di progetto preliminare, ove si disponeva che la rimozione dovesse conseguire alla condanna alla reclusione militare per un tempo superiore a tre anni per gli ufficiali, e alla condanna alla stessa pena per un tempo superiore a un anno per i sottufficiali. Nell'esplicitare le ragioni della nuova scelta, rimasta poi inalterata nel testo definitivo del codice, la Commissione ministeriale ebbe puntualmente a rilevare che «se è da tener presente che, nel caso della rimozione, la perdita del grado può apparire sanzione tanto più grave quanto più quello è elevato, ugualmente è da considerare che il reato militare può apparire tanto più grave quanto più è elevato il grado di chi lo commette. E per queste considerazioni, la Commissione, pur non ritenendo di dover aderire ad alcune proposte di invertire per gli ufficiali e i sottufficiali i limiti della pena principale, quali sono posti nel progetto, per farne derivare l'effetto della rimozione.» decise «di stabilire il limite di tre anni tanto per gli ufficiali quanto per i sottufficiali, non aggravandosi la posizione dei primi, ma migliorandosi quella dei secondi, così da eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento» (relazione della Commissione ministeriale al progetto definitivo, n. 31).

Il legislatore dell'epoca precedente alla Costituzione ha dunque avvertito come fonte di «ingiustificata disparità di trattamento» il differenziato regime che il progetto preliminare stabiliva tra ufficiali e sottufficiali, sul presupposto che il diverso tasso di afflittività che la pena accessoria presenta in ragione del grado rivestito non potesse essere riguardato come criterio idoneo a fondare un trattamento di maggior favore per una categoria a scapito dell'altra. E ciò perché, come ha osservato anche il giudice rimettente, ben potrebbe ipotizzarsi un regime addirittura inverso, qualora si ritenesse di dover correlare la maggiore severità del trattamento sanzionatorio al più elevato grado che il militare ricopre.

Se, quindi, la scelta del legislatore è stata quella di equiparare fra loro la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali, e se, ancora, al nucleo di tale opzione sta la constatata impossibilità di rinvenire elementi tali da poter adeguatamente sostenere una disciplina differenziata fra le due categorie, è evidente, allora, che il diverso e meno favorevole limite di pena che il codice prevede per i graduati di truppa è, per le stesse ragioni, idoneo a generare quella «ingiustificata disparità di trattamento» che la Commissione ministeriale intese sanare attraverso l'equiparazione di cui si è detto. In tale contesto, pertanto, le condivisibili censure che il giudice *a quo* partitamente svolge per contestare ciascuna delle possibili «ragioni» che sosterebbero l'impugnata normativa, si rivelano indicative di come, in realtà, nessuna «ragione» possa ritenersi univocamente enucleabile dal sistema, con l'ovvia conclusione di rendere la disposizione confliggente, *in parte qua*, con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che «per gli altri militari» la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita «per gli ufficiali e sottufficiali».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 259

*Sentenza 26 maggio-1^o giugno 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Filiazione - Successione legittima - Diritto di rappresentazione dei figli naturali - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 167/1992) - Previsione di costituzione di una nuova autonoma classe di successibili formata dai discendenti del *de cuius* - Rapporto di filiazione indipendente dalla fonte di discendenza - Innovazione introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia senza efficacia retroattiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.****(C.C., art. 467, nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151).****(Cost., artt. 3 e 30, terzo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA:*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 467 del codice civile, nel testo anteriore alla innovazione introdotta con l'art. 171 dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Re Elena ed altre e Re Roberto, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni:

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile promosso da Elena Re, Piera Re e José Molinari vedova Re, rispettivamente figlie legittime e moglie di Pietro Re deceduto nel 1973, contro Roberto Re, dichiarato figlio naturale di Pietro Re con sentenza in data 21 febbraio 1978, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di divisione — stipulato dai medesimi nel 1986 — dell'eredità di Mario Re, deceduto nel 1974 (successivamente alla morte del figlio Pietro), il Tribunale di Genova, con ordinanza del 3 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel testo anteriore alla legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia modificato dalla sentenza costituzionale n. 79/1969, nella parte in cui esclude dal diritto di rappresentazione il figlio naturale di chi, discendente o fratello del *de cuius*, non potendo o non volendo accettare l'eredità, lasci o abbia discendenti legittimi;

Secondo la norma impugnata, vigente all'epoca dell'apertura della successione di Mario Re (1974), il figlio naturale di un figlio premorto del *de cuius* non ha diritto di venire alla successione dell'avo in rappresentanza del genitore quando quest'ultimo lasci figli legittimi. Di qui la domanda di nullità della divisione intervenuta tra le figlie legittime e il loro fratello naturale, in quanto stipulata con un soggetto estraneo alla comunione ereditaria.

Ad avviso del giudice remittente, sia in linea di interpretazione storica, sia in linea di interpretazione logica, il dispositivo della sentenza n. 79/1969, pronunciata in relazione a un caso in cui il figlio premorto del *de cuius* non aveva

lasciato discendenti legittimi, ma solo un figlio naturale, non consente di argomentare a *contrario* il diniego ai figli naturali del diritto di rappresentazione in presenza di figli legittimi, ma lascia impregiudicata la questione, che ora viene sollevata, relativamente a quest'altro caso.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la norma impugnata, in quanto esclude i figli naturali dalla chiamata per rappresentazione quando il loro genitore (figlio o fratello premorto o rinunziante del *de cuius*) abbia lasciato discendenti legittimi, non possa sottrarsi al confronto con gli artt. 541 e 574 (abrogati), che nell'ordinamento previgente attribuivano ai figli naturali il diritto di concorrere nella successione legittima con i figli legittimi in ragione di metà della quota conseguita dai legittimi. Dal confronto emergerebbe una ingiustificata disparità di trattamento e un eccesso irrazionale di tutela dei membri della famiglia legittima nell'ipotesi di successione per rappresentazione. Pertanto si chiede una sentenza che parifichi la disciplina di questa ipotesi a quella prevista dalle norme da cui è stato tratto il *tertium comparationis*.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui esclude dal diritto di rappresentazione i figli naturali di chi, discendente o fratello o sorella del *de cuius*, non potendo o non volendo accettare l'eredità, lasci o abbia discendenti legittimi.

Nella parte motiva l'ordinanza precisa che la questione non mira ad ammettere, anche nell'ordinamento anteriore alla riforma, il diritto di rappresentazione a pari titolo dei figli naturali insieme con i figli legittimi, ma ad ammetterlo nella misura ridotta del diritto di concorso con i figli legittimi previsto dagli artt. 541 e 574 (abrogati) nella successione (legittima) diretta.

2. — La questione è inammissibile.

La limitazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 467 cod. civ., testo del 1942, dichiarata dalla sentenza n. 79/1969, al caso di sopravvivenza al figlio premorto del *de cuius* di soli figli naturali, non è legata, come pensa il Tribunale remittente, al *petitum* formulato in quell'occasione dal giudice *a quo* in riferimento al caso oggetto di quel giudizio. Independentemente dalla controversia concreta che ha dato luogo all'incidente di costituzionalità, l'esclusione dell'ipotesi di esistenza anche di figli legittimi dall'ambito normativo della sentenza riflette un limite, derivante dal sistema successorio allora vigente, al potere della Corte di incidere sulla disciplina della rappresentazione ereditaria per accordarla con la tutela costituzionale dei figli naturali.

In tale sistema i figli legittimi e i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) appartenevano a classi, o categorie, diverse di successibili, gli uni alla classe dei parenti legittimi, gli altri alla classe dei parenti naturali (art. 565 cod. civ., testo del 1942). I figli naturali erano chiamati a concorrere nella successione legittima con i figli legittimi in base a vocazioni distinte, fondate su titoli successori diversi e in ragione di quote determinate dal concorso, ma contando ciascun legittimo per due: mancando una vocazione congiunta in parti uguali, non poteva verificarsi nei loro reciproci rapporti il fenomeno dell'accrescimento (art. 674 cod. civ.).

Ne consegue che — essendo la vocazione (indiretta) per rappresentazione, in quanto determinata *per relationem* a una chiamata antecedente di cui sarebbe stato destinatario il rappresentato se avesse potuto o voluto venire all'eredità, essenzialmente una chiamata unica collettiva — nell'ordinamento del codice 1942 non era configurabile una vocazione *ab intestato* di questa specie indirizzata congiuntamente a figli legittimi e a figli naturali, appunto perchè erano successibili di classi diverse. Nell'ambito dell'istituto di cui agli artt. 467 sgg. cod. civ., in presenza di figli legittimi, il criterio di differenziazione del trattamento dei figli naturali — riconosciuto legittimo, di fronte all'art. 30 della Costituzione, da una giurisprudenza costante di questa Corte fino alla recente sentenza n. 167/1992 — non poteva operare se non come criterio di esclusione dei figli naturali.

Sola alternativa possibile è l'attribuzione congiunta della quota del rappresentato ai figli legittimi e ai figli naturali, con conseguente divisione in parti uguali. Ma questa soluzione presuppone l'equiparazione delle due categorie di figli, e quindi la costituzione di una nuova autonoma classe di successibili formata dai discendenti del *de cuius* e identificata dal rapporto di filiazione independentemente dalla fonte della discendenza (matrimonio o procreazione fuori del matrimonio). Una tale innovazione, introdotta, senza efficacia retroattiva, dalla legge di riforma del diritto di famiglia (art. 565, nuovo testo, cod. civ.), appartiene esclusivamente al potere legislativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1º giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0591

N. 260

Sentenza 26 maggio-1º giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Radiotelecomunicazioni - Provincia autonoma di Bolzano - Riforma del settore - Tutela delle minoranze linguistiche - Proporzionale etnica - Bilinguismo - Status giuridico di dipendente pubblico del personale - Diritto di opzione - Violazione dell'autonomia provinciale in materia - Impossibilità delle norme sull'autonomia a limitare il potere del Parlamento nel procedere a riforme organizzative nella pubblica amministrazione - Non fondatezza.

(Legge 29 gennaio 1992, n. 58, artt. 1 e 4).

(Stat. spec. Trentino-Alto Adige, artt. 89 e 100).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante: «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 6 marzo 1992, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 6 marzo 1992 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato gli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni», per violazione degli artt. 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, di cui in particolare all'art. 20 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327).

Osserva la ricorrente che l'autonomia garantita alla Provincia include fundamentalmente la tutela delle minoranze linguistiche. Ad essa, in particolare, fanno capo gli istituti e i principi stabiliti dagli artt. 89 e 100 dello statuto speciale, cioè la «proporzionale etnica» nell'organizzazione dei pubblici uffici e il bilinguismo nel pubblico impiego e nei servizi pubblici.

Tali principi e istituti hanno trovato attuazione e integrazione in vari decreti presidenziali successivi: in particolare d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, nn. 570 e 571; d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; d.P.R. 10 aprile 1984, n. 217; fino ai più recenti d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284, e 21 gennaio 1991, n. 32. Nella Provincia di Bolzano è prevista l'istituzione di ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) secondo le tabelle allegate ai decreti contenenti le norme di attuazione dello Statuto. I relativi posti di lavoro sono riservati ai cittadini dei tre gruppi linguistici in proporzione della loro consistenza (v. spec. artt. 89 dello statuto e 8 ss. del d.P.R. n. 752 del 1976). Vigé inoltre per questi posti il principio del bilinguismo, per cui la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca è requisito essenziale per l'assunzione (artt. 100 st. e 1 ss. del d.P.R. n. 752 cit.).

Con i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo — applicabili anche ai ruoli del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compreso quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, come espressamente previsto dalle disposizioni di attuazione dello statuto speciale e dalle annesse tabelle — è incompatibile, ad avviso della ricorrente, la normativa impugnata, che ha disposto la soppressione della detta Azienda di Stato e l'affidamento in concessione dei relativi servizi e impianti, prevedendo il passaggio del personale, compreso quello del ruolo locale di Bolzano, alle dipendenze delle società concessionarie, con conseguente trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di lavoro privato (art. 4, comma 4, della legge n. 58 del 1992). È vero che l'art. 4, comma 3, attribuisce al personale il diritto di optare entro un certo termine per la permanenza nel pubblico impiego, ma al personale optante non sarebbe assicurato l'inserimento in nuovi posti di altri ruoli locali. Anche il personale del ruolo locale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui si avvalga la società concessionaria ai sensi dell'art. 4, comma 2, sia che opti per la permanenza nel pubblico impiego, sia che invece transiti alle dipendenze delle concessionarie, sarebbe sottratto al ruolo locale di cui alla tabella n. 16 del d.P.R. n. 752 del 1976.

Le norme dei decreti di attuazione dello statuto speciale, siccome espressione di una «competenza legislativa atipica» (sentenze nn. 224 del 1990 e 483 del 1991), non possono essere validamente abrogate o derogate dalla legge ordinaria. E non può dubitarsi che pure le «tabelle» allegate al d.P.R. n. 752 del 1976, che stabiliscono i ruoli locali del personale, abbiano la medesima natura delle norme di attuazione dello statuto, e quindi possano essere modificate solo con la speciale procedura prevista dall'art. 107 dello statuto. La Provincia ricorrente si appella alla sentenza n. 768/1988 di questa Corte, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 20 e 21 della legge n. 210 del 1985 sull'Ente Ferrovie dello Stato, «nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la Provincia autonoma di Bolzano in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica».

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Premesso che la legge n. 58 del 1992 si adegua alla legislazione comunitaria, la quale — soprattutto al fine di realizzare la libera circolazione dei prodotti e dei servizi nel mercato interno comunitario — impone liberalizzazioni e in pratica parziali privatizzazioni, l'interveniente osserva che la questione prospettata dalla Provincia di Bolzano non riguarda l'art. 100 dello statuto speciale, relativo al «bilinguismo», ma unicamente l'interpretazione dell'art. 89, concernente le «amministrazioni statali aventi uffici nella provincia» e l'applicazione all'interno di esse del criterio della «proporzionale etnica». Questa disposizione statutaria non esige che i ruoli locali — che in realtà non sono ruoli in senso tecnico, ma solo piante organiche locali — siano irrigiditi in norme aventi rango pari a quelle di attuazione dello statuto. L'art. 89 si limita a prevedere che tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici, stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Perciò le tabelle allegate al d.P.R. n. 752 del 1976 non sono per loro natura norme di attuazione e non possono diventare tali solo perché «veicolate» da decreti legislativi emanati con la procedura dell'art. 107 dello statuto. Tutt'al più esse hanno forza di legge ordinaria statale. La sentenza n. 768/1988 (per attuare la quale è stato emanato il d.lgs. 21 gennaio 1991, n. 32) non può costituire un utile precedente. La trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato nell'omonimo Ente pubblico non ha determinato la fuoriuscita del personale dal settore pubblico.

Rileva infine l'Avvocatura che la normativa sulla proporzionale etnica, in quanto deroga al principio fondamentale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e per certi versi anche ai principi costituzionali in tema di pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione), non può subire estensione oltre l'ambito degli enti pubblici, segnatamente territoriali (Stato, Provincia e comuni).

3. — In prossimità dell'udienza di discussione, entrambe le parti hanno integrato i rispettivi atti di costituzione con memorie illustrative.

Considerato in diritto

1. — La legge 29 gennaio 1992, n. 58, ha disposto la privatizzazione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (di cui è prevista la soppressione: art. 1, comma 3) e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (il cui campo di attività viene corrispondentemente ridotto). In un primo tempo i detti servizi sono affidati in concessione esclusiva a una società per azioni appositamente costituita dall'IRI, che ne è l'azionista unico, la quale per la durata della concessione (non superiore a un anno) si avvale del personale dell'Amministrazione postale addetto ai servizi trasferiti alla società stessa, nonché del personale dipendente dalla cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 4, comma 2).

A questo personale l'art. 4, comma 3, attribuisce il diritto di optare, entro un certo termine, per la permanenza nel pubblico impiego secondo le procedure di mobilità di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Entro la data di scadenza della concessione il personale non optante perde lo *status* giuridico di dipendente pubblico e passa alle dipendenze della detta società o di altre società concessionarie, che saranno in prosieguo determinate, a titolo di rapporto di lavoro privato.

Tali disposizioni, contenute negli artt. 1 e 4 della legge, sono censurate dalla Provincia autonoma di Bolzano perchè emanate col semplice procedimento di legge ordinaria, senza osservare il procedimento speciale previsto dall'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), anche per la parte in cui incidono sui principi della proporzionale etnica e del bilinguismo garantiti dagli artt. 89 e 100 dello statuto medesimo e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

2. — La questione non è fondata.

La stessa Provincia ricorrente riconosce che le norme di autonomia da essa invocate non limitano il potere del Parlamento di procedere a riforme organizzative della pubblica amministrazione, anche nel senso della privatizzazione di servizi pubblici. Data questa premessa, è inevitabile la conseguenza che, ove una legge sottragga un pubblico servizio all'amministrazione diretta o indiretta dello Stato per affidarlo in concessione a società private, l'organico del personale di tali società, la cui libertà di organizzazione del lavoro è garantita dall'art. 41, primo comma, della Costituzione, fuoriesce dall'ambito normativo dell'art. 89 dello statuto speciale, concernente esclusivamente i ruoli del personale degli uffici statali (nel senso ampio dell'art. 8 del d.P.R. n. 752 del 1976) in provincia di Bolzano.

In ordine alla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici la detta conseguenza non implica un effetto abrogativo (in senso tecnico) della tabella n. 14 allegata al decreto, illegittimamente disposto senza l'osservanza della procedura indicata dall'art. 107 dello statuto. Altro è restringere il campo di applicazione di una norma con una legge modificativa della fattispecie normativa che escluda una categoria di soggetti dalla cerchia dei destinatari (ciò che nel nostro caso non accade), e altro incidere non sulla fattispecie astratta, ma sulle condizioni fattuali di concretibilità della medesima. Il secondo caso è estraneo alla previsione del citato art. 107. La legislazione di riforma della pubblica amministrazione è vincolata a far salve le attribuzioni dell'autonomia provinciale solo nella misura in cui le nuove forme organizzative e gestionali rientrino nelle rispettive fattispecie normative.

Pertanto la questione dibattuta dalle parti in causa, se le tabelle allegate al d.P.R. n. 752 del 1976 siano fonti di diritto di rango pari a quello delle norme di attuazione dello statuto, è irrilevante ai fini del decidere. La legge n. 58 del 1992 non ha abrogato la tabella concernente la cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici, ma piuttosto ha rimosso il presupposto di fatto per la sua applicazione: la tabella è divenuta inapplicabile per la stessa ragione per cui alle società concessionarie del servizio, in quanto persone giuridiche private, non è applicabile l'art. 89 dello statuto.

3. — Infondata è pure la doglianza relativa al comma 3 dell'art. 4, che attribuisce al personale addetto ai servizi affidati in concessione alla società di cui all'art. 1, comma 1, il diritto di opzione tra il mantenimento dello *status* giuridico di dipendente pubblico e il rapporto di lavoro privato alle dipendenze della società e delle altre concessionarie. Secondo la ricorrente il passaggio del personale optante ad altre amministrazioni avverrebbe «al di fuori dei ruoli locali ex art. 89 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e art. 8 d.P.R. n. 752 del 1976», cioè mediante la creazione di posti in soprannumero. Al contrario, come precisa la disposizione in esame, i trasferimenti dei dipendenti optanti saranno attuati in conformità delle procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni utilizzando i posti di ruolo disponibili, e quindi, per quanto attiene alla Provincia di Bolzano, saranno effettuati nelle piante organiche locali delle amministrazioni statali col rispetto delle aliquote riservate ai gruppi linguistici e subordinatamente al possesso da parte degli interessati dell'attestato di conoscenza delle due lingue.

4. — Manifestamente insussistente è, infine, l'asserita violazione dell'art. 100 dello statuto di autonomia, nel cui ambito normativo sono compresi, a differenza dell'art. 89, anche i concessionari privati di pubblici servizi operanti nel territorio della Provincia. La legge denunciata non tocca questa norma, in forza della quale la società di cui all'art. 1 e le altre concessionarie sono soggette al principio del bilinguismo secondo la disciplina degli artt. 1 ss. del d.P.R. n. 752 del 1976.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 89 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta. il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0592

N. 261

Sentenza 26 maggio-1° giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minori - Giudice per l'udienza preliminare - Decisione «allo stato degli atti» - Sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale - Opposizione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 77/1993) - Questione assorbita nella statuizione della Corte - Insussistenza di compressione del diritto di difesa - Non fondatezza.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, primo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA:

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 ottobre 1992 dalla Corte di Appello di Bologna - Sezione per i minorenni nei procedimenti penali a carico di Montanari Barbara e Braghieri Ivan, rispettivamente iscritte ai nn. 17 e 18 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993:

Visto l'atto di costituzione di Braghieri Ivan, rappresentato dai genitori esercenti la potestà nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Uditi l'avvocato Davide Fratta per Braghieri Ivan e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze pronunciate il 14 ottobre 1992, la Corte di appello di Bologna - Sezione per i minorenni, chiamata a decidere su appelli proposti avverso sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni), nella parte in cui prevede che il Giudice per l'udienza preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, decidendo allo stato degli atti.

Osserva il giudice *a quo* che la sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale implica che gli atti assumono «definitivo rilievo probatorio» non a seguito di un accordo tra le parti, ma in virtù di una deliberazione del giudice che non può essere rimossa dall'imputato, il quale rimane quindi privo di ogni strumento per introdurre nuovi mezzi di prova al fine di contrastare le risultanze così «cristallizzate».

Né a tal fine può soccorrere il rimedio dell'appello, in quanto, essendo la relativa decisione ugualmente adottata allo stato degli atti e poiché è comunque escluso l'esito dibattimentale nel caso di appello del solo imputato, il diritto di difesa non può ritenersi esercitato in quello che non può essere considerato «un vero e proprio giudizio di primo grado».

Tale preclusione di attività probatoria si risolve, dunque, per il giudice *a quo*, in una «rilevantissima compressione del diritto di difesa» che assume rilevanza decisiva nel caso del perdono giudiziale, giacché questo «presuppone il positivo accertamento del reato e della sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa dell'imputato».

2. — Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata. La questione sarebbe inammissibile, secondo l'Avvocatura, per difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata «è norma che attiene ai poteri decisori del giudice di primo grado e che il giudice di appello non deve applicare». Nel merito la questione sarebbe infondata in quanto, come questa Corte ha avuto modo di affermare (sent. n. 64/1991 e ord. n. 300/1991), l'udienza preliminare non è fase di «accertamento della verità materiale» e spetta al giudice individuare, anche su richiesta delle parti, eventuali temi nuovi o incompleti ai fini del controllo che il giudice deve compiere sulla domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero. Non vi sarebbe quindi violazione del diritto di difesa, in quanto i modi del relativo esercizio «possono essere diversamente articolati in relazione alle speciali caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti».

3. — Con memoria del 13 febbraio 1993 si è costituita la difesa di uno degli imputati per sostenere l'incostituzionalità della norma sulla base di argomenti analoghi a quelli sviluppati dalla Corte rimettente.

Nella memoria si è altresì osservato che la disposizione denunciata vulnera anche il principio di uguaglianza, in quanto nei confronti degli imputati minorenni «sarebbe preclusa quella ampia possibilità di difesa che è invece riservata «agli adulti» dalla normativa del giudizio avanti al giudice per le indagini preliminari e del conseguente giudizio di primo grado».

Considerato in diritto

1. — Entrambe le ordinanze sollevano, con argomentazioni identiche, la medesima questione: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti al fine di essere decisi con un'unica sentenza.

2. — La Corte di appello di Bologna denuncia, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni), nella parte in cui prevede che il giudice possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale. Rileva a tal proposito il giudice *a quo* che la sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale si inquadra nel modello offerto dall'art. 425 del codice di procedura penale, con la conseguenza che l'appello dell'imputato è disciplinato dall'art. 428 dello stesso codice. Da ciò scaturisce che la pronuncia che il giudice adotta all'esito dell'udienza preliminare «cristallizza» il materiale probatorio raccolto, senza che all'imputato siano offerti strumenti per dedurre elementi di prova contraria a quelle risultanze. D'altra parte, anche in fase di gravame la decisione assume le caratteristiche di una pronuncia emessa allo stato degli atti, giacché non è consentito al giudice di appello operare «un ampliamento del costituito istruttorio» sulla base del quale il giudice della udienza preliminare ha adottato la propria sentenza; cosicché, osserva il rimettente, essendo escluso l'epilogo dibattimentale nel caso in cui l'appello sia stato proposto dal solo imputato, questi viene privato del diritto di difesa.

essendo mancato «un vero e proprio giudizio di primo grado». La compressione di tale diritto, conclude il giudice *a quo*, assume poi una «decisiva rilevanza» nel caso della concessione del perdono giudiziale. In quanto, a differenza di altre cause che legittimano l'adozione della sentenza di non luogo a procedere, la concessione di quel beneficio «presuppone il positivo accertamento del reato e della sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa dell'imputato».

3. — Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, che l'Avvocatura dello Stato solleva sul presupposto che la norma censurata atterrebbe «ai poteri decisori del giudice di primo grado e che il giudice di appello non deve applicare». Posto, infatti, che la disposizione impugnata costituisce il necessario referente normativo che traccia i confini entro i quali il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, e considerato che è proprio quella sentenza a formare oggetto del giudizio di impugnazione, risulta, allora, del tutto evidente, che il giudice di appello può ritenere legittima la propria investitura ai fini della celebrazione della fase di gravame soltanto attraverso la previa delibazione della legittimità della fonte normativa sulla cui base la pronuncia impugnata è stata emessa.

Nel merito, la questione è infondata. Questa Corte, infatti, chiamata a pronunciarsi su questione analoga (v. sentenza n. 77/1993), ha avuto modo di affermare che, alla stregua delle previsioni dettate dall'art. 3, lettera l), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, l'istituto della opposizione è stato delineato dal legislatore delegante quale rimedio «inteso a consentire l'accertamento dibattimentale nelle ipotesi in cui la pronuncia del giudice della udienza preliminare contiene un enunciato in punto di responsabilità che la parte deve avere la facoltà di rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova». Da ciò si è tratto il corollario «che il diritto a proporre l'opposizione deve essere riconosciuto non solo quando la pronuncia sulla responsabilità è coesistente alla sentenza che definisce l'udienza preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando la responsabilità dell'imputato è ontologicamente presupposta, come nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata, come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98 del codice penale». Tali rilievi hanno dunque comportato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato, restando così assorbita nella statuizione della Corte proprio l'ipotesi della concessione del perdono giudiziale che forma oggetto della specifica questione sollevata dal giudice *a quo*. Al minore nei confronti del quale viene pronunciata sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, è così offerta la possibilità di rimuovere, attraverso l'opposizione, la pronuncia adottata in sede di udienza preliminare e dar corso alla celebrazione del dibattimento, nel cui ambito è posto in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla prova. Resta, pertanto, integralmente soddisfatto il *petitum* che il rimettente mostra di perseguire, giacché la lamentata compressione del diritto di difesa che scaturirebbe dalla assenza di «un vero e proprio giudizio di primo grado» trova, invece, immediato ristoro attraverso il rimedio della opposizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Bologna - Sezione per i minorenni, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 262

Ordinanza 26 maggio-1^o giugno 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Giustizia tributaria - Organizzazione e funzionamento - Competenza del Ministero delle finanze con esclusione di quello della giustizia - Dipendenti dello Stato componenti delle commissioni - Assenza dal servizio - Questione irrilevante nel giudizio *a quo* - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 581/1989, 397/1990 e 141/1991) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 2, 6, 12 e 13).****(Cost., artt. 54, secondo comma, 108, secondo comma, e 110).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 636 e sue successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto dalla S.n.c. Cerutti e Dulio contro l'Ufficio Imposte dirette di Verbania, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1992, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel giudizio tra la società Cerutti e Dulio S.n.c. e l'Ufficio Imposte dirette di Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito d'impresa e di imponibile ILOR, ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e sue successive modifiche ed integrazioni, «nella parte in cui dette norme attribuiscono al Ministro per le finanze, e non al Ministro della giustizia, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria in relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione»;

b) questione di legittimità del predetto d.P.R. n. 636 del 1972, «nella parte in cui non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio per il tempo determinato dal Presidente del collegio giudicante, in relazione all'art. 108, secondo comma, e all'art. 54, secondo comma, della Costituzione»;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza delle questioni:

Considerato che la questione sub a) è manifestamente inammissibile, per irrilevanza, con riguardo ai denunciati artt. 12 e 13 — in quanto dette disposizioni (che disciplinano, rispettivamente, la liquidazione dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle segreterie delle Commissioni) non incidono sui rapporti che il giudice rimettente è chiamato a decidere, nè sulla sua composizione (come, del resto, già chiarito con sentenza n. 196/1992 e con ordinanza n. 331/1987, relativamente all'art. 12, e con ordinanze n. 323/1987 e n. 177/1989, in riferimento all'art. 13) — ed è manifestamente infondata con riguardo alle residue disposizioni degli artt. 2 e 6 del predetto d.P.R., per la ragione che la nomina e la dichiarazione di decadenza dei componenti delle Commissioni (come ivi, rispettivamente, disciplinate) da parte del Ministro delle finanze, per un verso, non contrastano con le attribuzioni del Ministro di giustizia, di cui all'art. 110 Costituzione, che concernono esclusivamente la giurisdizione ordinaria e, per altro verso, non violano l'art. 108 della Costituzione, quanto alla indipendenza dei giudici speciali, che — come pure già più volte precisato — «va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la funzione che non in quelli concernenti la nomina dei membri» (cfr. sentenze nn. 121/1970; 128/1974; 196/1982);

che, a sua volta, la questione sub *b*) è manifestamente infondata in ragione della natura «dovuta» dal comportamento «cui è tenuta l'Amministrazione al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento della funzione giurisdizionale da parte del proprio dipendente, [espletamento] regolato nel tempo e nel modo esclusivamente dal Presidente del Collegio»: così come già reiteratamente precisato con precedenti ordinanze nn. 581/1989, 397/1990, 141/1991, in relazione all'art. 108 della Costituzione, mentre nulla aggiunge, per la sua inconferenza, il richiamo, come nella specie operato, al parametro ulteriore dell'art. 54 della Costituzione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e sue successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma e 110 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 6 del citato d.P.R. 636/1972, in relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione, e di legittimità dello stesso decreto per contrasto con gli artt. 108, secondo comma, e 54, secondo comma, della Costituzione, sollevate con la medesima ordinanza.

*Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0594

N. 263

Ordinanza 26 maggio-1° giugno 1993

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Richiesta di autorizzazione a procedere - Deputato Occhipinti Gianfranco - Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta e Camera dei deputati - Provvedimento di restituzione degli atti da parte della Camera dei deputati per la mancata osservanza del termine di cui all'art. 344, primo comma, del c.p.p. - Lesione dell'attribuzione del p.m. in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale - Ammissibilità del ricorso.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, con ricorso depositato in Cancelleria il 30 aprile 1993 ed iscritto al n. 45 del registro di ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con ricorso depositato il 30 aprile 1993 (Reg. Amm. Confl. n. 45 del 1993) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato — pubblico ministero e Camera dei deputati — in ordine alla restituzione da parte della Camera dei deputati, per mancata

osservanza del termine di cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale, degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla stessa Procura nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato di cui agli artt. 353 del codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (turbata libertà degli incanti, pluriaggravata), nonché per concorso nel reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale e 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata);

che si chiede a questa Corte di voler dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati restituire — per mancato rispetto del termine di cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale — gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato «senza adottare una decisione di merito, ancorché negativa o, quantomeno, una decisione interlocutoria»;

che, secondo la procura ricorrente, il provvedimento di restituzione degli atti adottato dalla Camera dei deputati ha leso l'attribuzione del pubblico ministero consistente nell'obbligo di esercitare l'azione penale;

che, ai fini della ammissibilità del conflitto, con riferimento al profilo soggettivo della legittimazione dell'organo, l'ufficio ricorrente — nella sua veste di pubblico ministero territorialmente competente per le indagini — afferma di essere il titolare esclusivo dell'azione penale e perciò l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, sempre ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il pubblico ministero ricorrente osserva anche, con riferimento al profilo oggettivo, che sussiste la natura costituzionale del conflitto, dal momento che la Camera dei deputati avrebbe superato i confini delle sue attribuzioni e paralizzato l'esercizio dell'azione penale, in violazione della «delimitazione delle sfere di attribuzione» del pubblico ministero e del Parlamento dettate dagli artt. 68, secondo comma, 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112 della Costituzione;

che, in subordine, il ricorrente — nell'ipotesi di inammissibilità del proposto conflitto — ha sollecitato la Corte a sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112, e 119 (*recte* 109) della Costituzione «nella parte in cui si prevede che il termine entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di decadenza dall'esercizio dell'azione penale».

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e 112 della Costituzione);

che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale e che, nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

- a) *che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura ricorrente della presente ordinanza;*
- b) *che a cura della Procura ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 264

*Ordinanza 26 maggio-1º giugno 1993***Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.****Giurisdizione - Richiesta di autorizzazione a procedere - Senatore Citaristi Severino - Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e Senato della Repubblica - Parziale diniego - Interferenza con lo svolgimento delle attribuzioni del p.m. in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale - Ammissibilità del ricorso.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n. 46 del registro ammissibilità conflitti:

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre:

Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 maggio 1993, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione dello stesso approvata nella seduta del 18 marzo 1993, con la quale era stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Severino Citaristi per i capi relativi agli episodi di corruzione per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio (art. 319 c.p.), concedendola limitatamente ai capi relativi alla violazione della normativa sul finanziamento dei partiti (artt. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659):

che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di voler dichiarare: 1) che spettano al pubblico ministero la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche degli stessi con conseguente formulazione delle richieste di autorizzazione a procedere per i reati in relazione ai quali ritiene di dover procedere; 2) che spetta a ciascuna delle Assemblee legislative concedere o negare l'autorizzazione senza poter modificare la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche prospettate dal pubblico ministero; e in conseguenza di ciò, di voler annullare i dinieghi di autorizzazione a procedere di cui alla seduta del Senato della Repubblica del 18 marzo 1993, con conseguente rinvio allo stesso organo per una nuova deliberazione;

che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a sollevare il presente conflitto di attribuzione, la Procura della Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al potere-dovere di iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, il pubblico ministero è inderogabilmente l'unico organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, mentre non pertinente sarebbe il riferimento alla ordinanza n. 16/1979 di questa Corte, con la quale è stata esclusa la legittimazione del pubblico ministero sul presupposto che lo stesso non può essere annoverato tra gli organi costituzionalmente investiti della funzione giurisdizionale in senso proprio;

che, sempre ai fini dell'ammissibilità, la Procura della Repubblica ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale del conflitto, dal momento che il Senato della Repubblica, nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione, avrebbe indebitamente interferito con lo svolgimento dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art. 112 della Costituzione.

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e 112 della Costituzione):

che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale e che, nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede ammissibile, mentre, attesa il carattere di mera deliberazione, senza contraddittorio, della presente pronunzia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura della Repubblica ricorrente della presente ordinanza;*

b) *che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0596

N. 265

Ordinanza 26 maggio-1° giugno 1993

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Richiesta di autorizzazione a procedere - Deputato Craxi Benedetto detto Bettino - Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e Camera dei deputati - Parziale diniego - Interferenza con lo svolgimento delle attribuzioni del p.m. in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale - Ammissibilità del ricorso.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n. 47 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993 con la

quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Benedetto Craxi, detto Bettino, per i capi di imputazione di cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e relativa al procedimento n. 8655/92 r.g., trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 della stessa richiesta di autorizzazione);

che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di voler dichiarare: 1) che spettano al pubblico ministero la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche degli stessi con conseguente formulazione delle richieste di autorizzazione a procedere per i reati in relazione ai quali ritiene di dover procedere; 2) che spetta a ciascuna delle Assemblee legislative concedere o negare l'autorizzazione senza poter modificare la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche prospettate dal pubblico ministero; e in conseguenza di ciò, di voler annullare i dinieghi di autorizzazione a procedere di cui alla seduta della Camera dei deputati del 29 aprile 1993, con rinvio allo stesso Organo per una nuova deliberazione;

che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a sollevare il presente conflitto di attribuzione, la Procura della Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al potere-dovere di iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, il pubblico ministero è l'unico organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, mentre non pertinente sarebbe il riferimento all'ordinanza n. 16/1979 di questa Corte, con la quale è stata esclusa la legittimazione del pubblico ministero sul presupposto che lo stesso non può essere annoverato tra gli organi costituzionalmente investiti della funzione giurisdizionale in senso proprio;

chè, sempre ai fini dell'ammissibilità, la Procura della Repubblica ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale del conflitto, dal momento che la Camera dei deputati, nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione, avrebbe interferito con lo svolgimento dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art. 112 della Costituzione.

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e 112 della Costituzione);

che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, e che, nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera deliberazione, senza contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

- a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura ricorrente della presente ordinanza;*
- b) *che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 266

Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Impiego pubblico - Regione Sicilia - Norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle UU.SS.LL. e del personale dell'istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo - Assunzioni - Disciplina - Richiamo alla sentenza n. 484/1991 della Corte - Esigenza che le leggi regionali rispettino i principi generali della legge dello Stato - Natura di mera attuazione della legislazione regionale - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.****(Legge regione Sicilia, artt. 2 e 3, secondo comma, approvata il 23 dicembre 1992; legge regione Sicilia approvata il 23 dicembre 1992, artt. 1; primo comma, 3, primo e terzo comma, e 1, secondo comma).****[(Cost., artt. 81, quarto comma, e 97; statuto speciale regione Sicilia, art. 17, lettere *b*), *c*), e *d*)].**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 23 dicembre 1992 dall'Assemblea regionale dal titolo «Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32 concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'istituto materno infantile del policlinico dell'Università di Palermo», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia notificato il 31 dicembre 1992, depositato in cancelleria il 9 gennaio 1993 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e l'Avvocato Francesco Torre per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana sospetta che la legge regionale, approvata il 23 dicembre 1992 (Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo), si ponga in contrasto con gli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 17, lettere *b*), *c*) e *d*) dello Statuto speciale, come attuato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

Il ricorrente — dopo aver ricordato che l'atto impugnato è diretto a modificare la già citata legge regionale n. 32 del 1987, la quale prevedeva l'istituzione di un contingente aggiuntivo di 250 unità (244 medici e 6 biologi) nell'ambito del ruolo unico regionale del servizio sanitario regionale, da assegnare all'unità sanitaria locale n. 58 con utilizzazione esclusiva presso il policlinico dell'università di Palermo — prospetta, innanzitutto, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) da parte dell'art. 1, primo comma, della legge impugnata, il quale aumenta il predetto contingente di 206 unità appartenenti alla quarta qualifica funzionale del personale sanitario (agenti socio-sanitari). Secondo il Commissario dello Stato, tale aumento sarebbe ingiustificato, in quanto sarebbe dettato, non già da esigenze di funzionamento delle strutture universitarie, bensì da ragioni di carattere

meramente occupazionale. Inoltre, esso si porrebbe in contrasto con la situazione economico-finanziaria in atto, che richiederebbe, al contrario, un drastico contenimento della spesa pubblica relativa al personale dipendente, specialmente nel settore sanitario.

L'art. 2 della legge impugnata — il quale prevede che in sede di prima applicazione i posti siano coperti mediante l'utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a posti di agente socio-sanitario indetto dall'università di Palermo con decreto rettoriale del 22 ottobre 1986, n. 90, e successive modificazioni — esorbiterebbe dai limiti previsti all'esercizio della potestà legislativa regionale relativa alla sanità e conterrebbe una disparità di trattamento. Sotto il primo profilo, infatti, il ricorrente sottolinea che la graduatoria indicata dall'articolo impugnato, peraltro relativa a un concorso ormai remoto, è da tempo scaduta. In ogni caso, vertendosi nella sub-materia del trattamento giuridico del personale del servizio sanitario e riferendosi pertanto a un settore affidato a una competenza di mera attuazione, l'art. 2 si porrebbe in contrasto con l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 e con l'art. 12 del d.P.R. n. 761 del 1979, nonché con l'art. 16 della legge n. 56 del 1987, che impongono il ricorso alle liste di collocamento per la copertura di posti come quelli in questione. Sotto quest'ultimo profilo, sussisterebbe anche un'ingiustificata disparità di trattamento fra gli idonei al concorso del 1986 e gli iscritti alle liste di collocamento, a danno di questi ultimi.

Anche l'art. 3 — il quale prevede, al primo comma, un ulteriore aumento del contingente indicato all'art. 1, pari a 39 unità (16 medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici amministrativi), «al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo» — si porrebbe in contrasto con i principi ispiratori stabiliti dall'art. 39 della legge n. 833 del 1978, dal momento che l'aumento del personale ivi previsto sarebbe finalizzato ad esigenze diverse da quelle assistenziali, le quali sono le sole assegnate alla cura della regione.

Al secondo comma, il medesimo art. 3 stabilisce per la prima copertura dei posti istituiti nel comma precedente una deroga al principio del concorso pubblico, autorizzando la unità sanitaria locale n. 58 a bandire un concorso riservato al personale che ha prestato servizio presso il suddetto istituto in forza dei contratti triennali previsti dall'art. 26 del d.P.R. n. 382 del 1980. Secondo il Commissario dello Stato, tale deroga sarebbe illegittima, poiché privilegierebbe soggetti che avevano iniziato un rapporto contrattuale con l'università con modalità procedurali prive di pubblicità e non comportanti l'imparziale selezione propria del concorso pubblico. Inoltre, la stessa disposizione impugnata eluderebbe il divieto, previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 382 del 1980, di stipulare contratti con tecnici per un periodo superiore a tre anni e di rinnovarli con le stesse persone.

Infine, il ricorrente contesta la legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 3, u.c., sotto il profilo della violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal momento che la legge impugnata non indica l'ammontare degli emolumenti relativi al nuovo personale, di modo che si potrebbe andare oltre il limite del debito della Regione verso l'Università fissato in forza della convenzione prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 382 del 1980.

2. — Si è regolarmente costituita in giudizio la Regione siciliana per chiedere che il ricorso sia rigettato ovvero dichiarato inammissibile in relazione alle censure mosse all'art. 1. Sotto quest'ultimo profilo, la Regione fonda la sua richiesta di inammissibilità, sostenendo che il riferimento a presunte finalità occupazionali e alle esigenze di contenimento delle spese attiene esclusivamente a osservazioni relative al merito della scelta legislativa, non già alla sua legittimità.

In relazione alla pretesa violazione del principio del buon andamento (art. 97 della Costituzione), la difesa della Regione osserva che la legge impugnata completa il disegno iniziato con la legge n. 32 del 1987, la quale, aumentando la dotazione del personale medico, aveva determinato una mancanza di inservienti e di ausiliari. Inoltre, la resistente sottolinea che le regioni, ai sensi degli artt. 11 e 47 della legge n. 833 del 1978, sono competenti in materia di organico delle unità sanitarie locali. Più in particolare, poi, la stessa Regione precisa che l'entità dei nuovi posti è stata determinata dall'università e che tale valutazione è stata condivisa dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, il quale, nel privilegiare l'utilizzo dei c.d. trimestralisti rispetto alle nuove assunzioni, ha implicitamente riconosciuto che il policlinico ha bisogno di 206 unità di personale in più.

Riguardo alle censure mosse all'art. 2, la resistente, dopo aver osservato che il d.P.R. n. 761 del 1979 è ormai superato dall'art. 16 della legge n. 56 del 1987, che prevede l'utilizzo delle liste di collocamento, ritiene che quest'ultimo articolo, nel privilegiare un criterio di selezione di natura assistenziale rispetto al principio del pubblico concorso, non può comunque essere anteposto all'art. 97 della Costituzione, che privilegia, invece, la regola del pubblico concorso per le assunzioni nella pubblica amministrazione.

Per quel che concerne i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti dell'art. 3, la Regione sostiene che le convenzioni indicate nell'art. 39 della legge n. 833 del 1978 hanno come scopo primario la disciplina dell'apporto delle facoltà di medicina al settore assistenziale. Sicché non può lamentarsi che il predetto art. 39 sia violato da una legge regionale, come quella impugnata, che mira a garantire, fra l'altro, la continuazione di una rilevante e qualitativamente elevata attività di assistenza sanitaria, quale quella svolta dall'istituto materno infantile dell'università di Palermo. Né, continua la Regione, può individuarsi un'illegittimità costituzionale nella previsione di un concorso riservato ai c.d. contrattisti, poiché questi ultimi, essendo coloro che hanno finora permesso lo svolgimento della rilevante attività assistenziale erogata dall'istituto, sono sicuramente dotati della professionalità propria dei vincitori di concorso. Né andrebbe sottovalutato, sempre secondo la Regione, il fatto che, se il predetto istituto dovesse cessare dall'utilizzare i «contrattisti», risulterebbe gravemente pregiudicata l'erogazione dell'assistenza sanitaria, con lesione, questa volta effettiva, di quelle «condizioni particolari» e degli «interessi propri della Regione», che l'art. 17 dello Statuto speciale affida alla potestà legislativa concorrente.

Infine, sull'asserita violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la resistente osserva che nel bilancio del 1992, a fronte di una spesa di 350 miliardi per le convenzioni previste dalla legge n. 833 del 1978, la spesa per il policlinico di Palermo ammonta soltanto a 117 miliardi di lire.

3. — In prossimità dell'udienza il ricorrente ha presentato un'ulteriore memoria, con la quale, oltre a ribadire argomenti già svolti nel ricorso, ha sottolineato, in particolare, che l'esclusione del concorso pubblico per la prima copertura dei posti rivelerebbe una finalità clientelare e che la legge impugnata, al pari di quella precedente del 1987, interverrebbe nel campo della ricerca medica applicata anziché in quello dell'assistenza svolta dalle unità sanitarie locali. Infine, per quel che concerne la previsione di nuovi posti, il Commissario dello Stato rileva che la violazione del principio del buon andamento risulterebbe anche dal mancato ricorso alla mobilità e alla verifica di corrispondenza tra i posti ricoperti dai dipendenti collocati a riposto e quelli relativi alle nuove unità da assumere.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato distinte questioni di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale, approvata dall'Assemblea siciliana il 23 dicembre 1992, dal titolo «Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del policlinico dell'Università di Palermo». Secondo il ricorrente, tale legge, nei suoi singoli articoli, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, che conferisce a quest'ultima competenze di tipo concorrente in materia di «igiene e sanità pubblica» (lettera *b*), di «assistenza sanitaria» (lettera *c*) e di «istruzione media e universitaria» (lettera *d*) e, in particolare, con i principi fondamentali stabiliti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

2. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale che il Commissario dello Stato ha sollevato nei confronti dell'art. 1, primo comma, della legge impugnata per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

L'art. 1, primo comma, della legge regionale contestata stabilisce che, al fine di «soddisfare le esigenze delle strutture e unità operative del policlinico dell'Università degli studi di Palermo», il contingente aggiuntivo di medici e di biologi, istituito nell'ambito del ruolo unico del servizio sanitario regionale dalla legge della Regione siciliana n. 32 del 1987, va integrato con 206 unità di personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria. Secondo il ricorrente Commissario dello Stato, tale incremento si porrebbe in contrasto con le esigenze del buon andamento dell'amministrazione pubblica, sia perché sarebbe dettato da motivi di carattere meramente occupazionale anziché da ragioni attinenti al funzionamento delle strutture universitarie, sia perché comporterebbe un aumento di spesa pubblica in presenza di una congiuntura economico-finanziaria che richiede, invece, il contenimento delle erogazioni di denaro pubblico. Contro le ricordate censure la Regione siciliana ha, innanzitutto, eccepito l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di osservazioni attinenti al merito delle scelte politiche proprie del legislatore e; in secondo luogo, ha argomentato per l'infondatezza delle censure stesse, ritenendo che l'incremento di personale disposto sia coerente tanto con il programma di ristrutturazione iniziato con la precedente legge n. 32 del 1987, quanto con le esigenze di funzionalità manifestate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica con specifico riferimento al numero dei dipendenti del policlinico dell'Università di Palermo.

L'eccezione d'inammissibilità formulata dalla Regione siciliana non può essere condivisa, poiché il riferimento operato dal ricorrente alle finalità sociali della legge contestata e al quadro di politica economica nel quale s'inserisce la legge medesima è indubbiamente funzionale al tentativo di dimostrare l'asserita violazione del principio del buon andamento e, in particolare, la pretesa arbitrarietà o irragionevolezza della scelta effettuata dal legislatore regionale in vista del perseguimento di obiettivi di efficienza e di razionalità operativa. Quel riferimento, in altri termini, è necessario al fine di mettere in luce l'esistenza di eventuali sintomi di irragionevolezza della disposizione contestata. E, in effetti, corrisponde al consolidato orientamento di questa Corte ritenere che, al fine di accertare l'asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), occorre dimostrare la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disposizione contestata in relazione al rispetto del valore dell'efficienza dell'azione amministrativa (v., da ultimo, la sent. n. 250 del 1993).

Sotto quest'ultimo profilo, non può essere accolta la prospettazione del Commissario dello Stato relativa alla pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione, poiché la disposizione contestata non risulta manifestamente irragionevole, una volta che si consideri che, avendo istituito la precedente legge regionale n. 32 del 1987 un contingente aggiuntivo di 250 unità, composto da 244 medici e da 6 biologi, non può ritenersi arbitrario un ampliamento della pianta organica con ulteriori 206 unità, composto da dipendenti destinati a fungere da collaboratori del predetto personale medico presso il medesimo policlinico.

Né può validamente argomentarsi in contrario sulla base di una pretesa effettiva finalità della legge volta a soddisfare esigenze diverse da quelle dell'efficienza del servizio pubblico erogato, poiché, considerato che lo stesso art. 1, primo comma, della legge impugnata pone espressamente a base della legge medesima l'esigenza di assicurare un miglior funzionamento delle strutture del policlinico dell'Università di Palermo e considerato che lo stesso Ministro responsabile per il buon andamento degli uffici e degli istituti universitari ammette implicitamente l'insufficienza della pianta organica del predetto policlinico, l'eventuale contrasto con le finalità esplicitamente addotte dal legislatore e, in tal caso, l'eventuale illegittimità di quelle effettivamente perseguite, debbono avere a proprio fondamento dati certi e inequivocabili, che in ipotesi non è dato riscontrare.

3. — Del pari non fondata è la questione che il ricorrente ha sollevato nei confronti dell'art. 3, primo comma, della legge regionale contestata, per violazione dei principi fondamentali previsti dall'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana come limite all'esercizio della competenza legislativa di tipo concorrente.

L'articolo impugnato stabilisce che «al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa dell'istituto materno infantile del policlinico dell'università degli studi di Palermo, il contingente di cui all'art. 1 è altresì incrementato di n. 39 unità, di cui 16 medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici-amministrativi». Secondo il Commissario dello Stato, tale disposizione risulterebbe contrastante con i principi informativi deducibili dall'art. 39 della legge n. 833 del 1978, i quali presuppongono che alle regioni è affidata la disciplina dell'assistenza sanitaria, e non già della ricerca, mentre l'istituto beneficiario dell'incremento di personale contestato opererebbe nel campo della ricerca scientifica.

I rilievi di legittimità costituzionale sollevati dal Commissario dello Stato non possono essere condivisi, considerato che l'ampliamento della pianta organica in contestazione è espressamente finalizzato dalla disposizione impugnata alla garanzia della «continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa» di un istituto che, proprio al fine anzidetto, risulta convenzionato con la Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 27 luglio 1988, n. 12, articolo adottato in attuazione dell'art. 39 della legge n. 833 del 1978. A parte i dubbi che si potrebbero nutrire sull'attuale vigenza dell'art. 39, appena citato, in presenza dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è certo che tanto l'uno quanto l'altro sistema legislativo mirano a stabilire strumenti di raccordo fra le università statali e le regioni al fine di coordinare le rispettive funzioni istituzionali (ricerca scientifica — assistenza sanitaria). E se, in virtù di tali mezzi di raccordo, si deve render possibile l'utilizzazione delle strutture delle unità sanitarie locali da parte degli istituti universitari per esigenze di ricerca e di insegnamento, allo stesso modo dev'esser garantito l'apporto alle attività assistenziali dei predetti istituti in vista della realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

È nell'ambito di quest'ultimo principio che si colloca, senza contraddirlo, la disposizione contestata. Nel provvedere a un aumento di personale di un'unità sanitaria locale al fine di metterlo a disposizione di un istituto universitario che collabora all'erogazione delle attività assistenziali di competenza regionale, l'art. 3, primo comma, della legge impugnata non lede alcuno dei principi fondamentali posti dalle norme statali invocate, considerato che non può negarsi la competenza della Regione siciliana a porre in essere una disciplina sull'organico di personale che, benché messo a disposizione di istituti universitari, è adibito a compiti di assistenza sanitaria.

4. — Meritano, invece, l'accoglimento le censure che il Commissario dello Stato ha sollevato nei confronti dell'art. 2 e dell'art. 3, secondo comma, della legge contestata.

L'art. 2 prevede che «in sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di cui all'art. 1, l'unità sanitaria locale n. 58 di Palermo procederà mediante utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a posti di agente socio-sanitario indetto dall'Università degli studi di Palermo con decreto rettoriale del 22 ottobre 1986, n. 90 e successive modificazioni». L'art. 3, secondo comma, della stessa legge stabilisce che «in sede di prima applicazione della presente legge, l'unità sanitaria locale n. 58 è autorizzata a bandire (...) apposito concorso da espletare con le procedure previste per i concorsi pubblici di assunzione, riservato al personale che ha prestato servizio presso l'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo assunto con contratto triennale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e della legge regionale 27 luglio 1988, n. 12».

L'assunzione del personale nel campo sanitario è disciplinata dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978, che, nell'assegnare alla funzione legislativa delegata lo stato giuridico ed economico del predetto personale, ripartisce la materia fra lo Stato e le regioni demandando a queste ultime soltanto una competenza di attuazione, ai sensi dell'art. 117, u.c., della Costituzione. Tale vincolo opera anche nei confronti della Regione siciliana, pur essendo quest'ultima priva di tale potestà legislativa. Infatti, come questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 484 del 1991), poiché l'art. 17 dello Statuto speciale attribuisce nella materia alla Regione siciliana una potestà legislativa di tipo concorrente, la legge regionale deve rispettare i principi generali della legge dello Stato — e fra essi certamente quello posto dall'art. 47 della legge stessa — che si è riservata la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, onde la legislazione regionale, incontrando tale limite, può essere in detta disciplina solo attuativa (sent. n. 122 del 1990), in conformità alle previsioni del quarto comma di detto art. 47».

Sulla base di tali principi, l'art. 2 della legge impugnata è costituzionalmente illegittimo poiché si pone in diretto contrasto con l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Quest'ultimo, infatti, che si dichiara espressamente applicabile anche alle unità sanitarie locali, prevede, al primo comma, l'utilizzazione delle liste di collocamento ai fini della selezione del personale da assumere nei posti per la cui copertura non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (v., ancora, sent. n. 484 del 1991). Del resto, non è inutile ricordare che, al di là dello specifico motivo d'illegittimità ora illustrato, costituisce un principio del pubblico impiego il divieto di utilizzare la graduatoria di idonei di un precedente concorso in relazione a posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria medesima, poiché, se così non fosse, la selezione per nuovi posti non avrebbe più, in sostanza, un carattere concorsuale, ma acquisterebbe i tratti di un'assunzione *ad personam*.

Allo stesso modo, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo anche l'art. 3, secondo comma, della legge impugnata, il quale autorizza, come s'è già precisato, il bando di un concorso riservato ai c.d. triennialisti per la prima applicazione della medesima legge. Questa disposizione, infatti, si pone in diretto contrasto con l'art. 47, quarto comma, n. 4, della legge n. 833 del 1978, che, nel delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, stabilisce il principio del concorso pubblico: principio che può, certo, essere derogato da norme di legge statale (come è, infatti, avvenuto con la legge 20 maggio 1985, n. 207), ma che non può subire eccezione da leggi regionali adottate in sede di attuazione-integrazione.

5. — Vanno, infine, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 3, terzo comma, della legge impugnata. Infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, le suddette disposizioni non prevedono nuove spese, dal momento che, secondo quanto è in esse stabilito espressamente, il costo relativo al personale da assumere in base alla legge contestata viene portato in detrazione dalle somme dovute all'università di Palermo per effetto delle convenzioni stipulate con quest'ultima ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833 del 1978.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, secondo comma, della legge della Regione siciliana (Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 17, lettere b), c) e d) dello Statuto speciale per la Regione siciliana, come attuato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 3, terzo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0600

N. 267

Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Attività di alta specialità - Individuazione - Trapianti di organi - Coordinamento interregionale dei prelievi - Dotazione obbligatoria e funzioni erogabili dalle strutture - Attività affini e complementari collegate - Dotazione e specifiche particolari aggiuntive - Attrezzature - Definizione - Attribuzioni spettanti allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato il 1° aprile 1992, depositato in cancelleria il 9 aprile successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità) ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Emilio Romanelli per la Regione Piemonte e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture per l'esercizio delle attività di alta specialità), deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa spettanti sulla base degli artt. 117 e 118 della Costituzione, secondo l'attuazione a questi data dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.

In particolare, la ricorrente ritiene lesive delle proprie attribuzioni:

a) la ricognizione effettuata nella disposizione di cui all'art. 1 del decreto impugnato, per la quale nell'individuazione delle «alte specialità» è prevista anche l'attività «trapianti di organo», ivi compreso «il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto» (punto 7);

b) la disposizione contenuta nell'art. 5 (concernente l'individuazione delle «strutture di alta specialità» e «bacini d'utenza») che, al punto 8, prevede fra tali strutture — sottoposte alla regolamentazione statale — anche quella concernente il «coordinamento interregionale trapianti, con bacino d'utenza da determinare con successivo decreto attuativo della legge n. 198 del 13 luglio 1990»;

c) le disposizioni contenute al punto 8 degli allegati «A» e «B», concernenti il coordinamento regionale dei trapianti d'organo.

Secondo la ricorrente, tali disposizioni interferirebbero con la disciplina normativa e la programmazione sul «coordinamento interregionale dei trapianti», in palese contrasto con il riparto delle competenze in materia sanitaria ed assistenziale, in base al quale, con specifico riferimento ai trapianti d'organo, spetterebbe alla regione la potestà di individuare i centri regionali o interregionali di riferimento per l'espletamento di tali attività (v. sentenze nn. 467 e 550 del 1990, di questa Corte): potestà che, del resto, ricorda la ricorrente, è stata esercitata nel 1981 attraverso la costituzione, presso l'Istituto di genetica medica dell'Università di Torino, del «Centro regionale di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilità», convenzionato, oltre che con l'Ospedale Maggiore di Torino, con l'Unità sanitaria locale di Aosta.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia rigettato. Secondo l'Avvocatura dello Stato il decreto ministeriale impugnato avrebbe individuato fra le attività assistenziali di «alta specialità» il «coordinamento interregionale» dei prelievi, attribuendo ad esso compiti di livello ultraregionale, che, pertanto, non possono incidere sulle funzioni dei centri di riferimento (locali). Ciò appare chiaro, del resto, dal disposto contenuto nel secondo comma dell'art. 2 del decreto impugnato, ove è detto che le strutture individuate «costituiscono centri di riferimento per l'intero servizio sanitario nazionale».

Da ciò deriva, conclude il resistente, che l'operata individuazione risponderebbe a una funzione di «coordinamento» delle attività dei vari centri di riferimento regionali, ai fini della più efficace realizzazione di scopi che riguardano l'intera collettività.

3. — Con una successiva memoria, la Regione Piemonte ha ribadito le proprie argomentazioni, contestando la difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato e ribadendo che, in base alle decisioni di questa Corte in materia di trapianti d'organo, non vi può essere dubbio che spetta alle regioni il potere di individuare i centri di riferimento regionali e interregionali.

Considerato in diritto

1. — La Regione Piemonte ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità), deducendo che gli artt. 1 e 5 e gli allegati A e B contenuti nello stesso decreto sono lesivi delle competenze attribuite alla regione in materia di assistenza sanitaria dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti ad uso terapeutico).

In particolare, la ricorrente contesta: a) l'art. 1, n. 7, che, nell'individuare le attività di «alta specialità», vi ricomprende anche l'attività di trapianto di organo, incluso «il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto»; b) l'art. 5, n. 8, che, nell'individuare le strutture di «alta specialità» e i relativi bacini di utenza,

ricomprende tra le prime anche il «coordinamento interregionale trapianti», rinviando la determinazione del bacino di utenza a un successivo decreto attuativo della legge 13 luglio 1990, n. 198; c) le disposizioni, contenute al punto 8 degli allegati «A» e «B», concernenti, rispettivamente, ma sempre con riferimento «al coordinamento interregionale dei trapianti d'organo», sia la determinazione della «dotazione obbligatoria di servizi e funzioni erogabili dalle strutture di alta specialità, e attività affini e complementari ad esse obbligatoriamente collegate», sia la definizione della «dotazione e specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialità».

2. — Il ricorso non può essere accolto.

I profili di lesività delle proprie competenze prospettati dalla ricorrente muovono dalla considerazione che, avendo la legge n. 644 del 1975 attribuito alle regioni la potestà di individuare i centri regionali e interregionali di riferimento per i trapianti di organo, contrasterebbe con tale assegnazione di competenze un intervento dello Stato, come quello previsto dal decreto impugnato, volto a disciplinare i centri sopra indicati. Siffatto assunto non può esser condiviso.

Questa Corte (v. sentenze nn. 467 e 550 del 1990) ha già affermato che nella materia esaminata la legge n. 644 del 1975 (art. 13) ha affidato alle regioni sia le competenze relative alla promozione della costituzione dei centri regionali o interregionali di riferimento, aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto, sia i poteri concernenti le attività operative di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi. Né l'una, né l'altra attribuzione risultano incise dal decreto ministeriale impugnato, poiché quest'ultimo, ancorché con efficacia per ora limitata ai soli trapianti renali (art. 7, primo comma, seconda parte), provvede, in puntuale attuazione dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, per un verso, a includere nelle «alte specialità» i trapianti di organo e a ricomprendere nella relativa disciplina il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano ai fini del trapianto e, per altro verso, si limita a individuare la dotazione obbligatoria delle strutture di «alta specialità».

Più in particolare, per quel che concerne il primo dei profili appena detti, occorre osservare che gli artt. 1, n. 7, e 5, n. 8, del decreto impugnato non comportano alcuna lesione delle competenze regionali attinenti alla promozione della costituzione dei centri regionali o interregionali e alle conseguenti funzioni organizzative e operative, dal momento che l'inclusione in via generalizzata di questi ultimi tra le strutture di «alta specialità» non può riguardare in concreto altro che i centri costituiti su iniziativa delle regioni, ai sensi del ricordato art. 13 della legge n. 644 del 1975. Quest'ultimo articolo, infatti, dev'esser coordinato con il già citato art. 5 della legge n. 595 del 1985, che affida al Ministro della sanità il compito di definire, con proprio decreto, l'elenco delle «alte specialità», vale a dire l'elenco di quelle attività di diagnosi, di cura e di riabilitazione che richiedono particolare impegno di qualificazione, di mezzi, di attrezzature e di personale specificamente formato. E non v'è dubbio che il trapianto di organi presenta tutte le caratteristiche che l'articolo di legge appena citato richiede per l'attribuzione della qualifica di «alta specialità».

Anche per quel che concerne il profilo relativo alla definizione della dotazione obbligatoria delle strutture di «alta specialità», il decreto impugnato costituisce puntuale attuazione dell'art. 5 della legge n. 595 del 1985. Tale articolo, infatti, attribuisce al Ministro della sanità (comma terzo) il potere di fissare con proprio decreto: a) i requisiti minimi di personale, di attrezzature e di posti letto che le singole strutture, predisposte per l'esercizio delle attività di «alta specialità», debbono obbligatoriamente possedere; b) i collegamenti necessari con le attività specialistiche affini o complementari, che debbono esistere nella medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'«alta specialità»; c) le caratteristiche di professionalità richieste per il personale. Ebbene, gli allegati «A» e «B», annessi al decreto impugnato, disciplinano proprio gli oggetti indicati: il primo, infatti, individua le funzioni e le attività collegate all'«alta specialità» concernente il «coordinamento interregionale trapianto di organo»; il secondo, invece, definisce la «dotazione e specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialità», relative al «coordinamento interregionale trapianti d'organo».

In definitiva, poiché le disposizioni del decreto ministeriale oggetto di censura costituiscono puntuale attuazione dell'art. 5 della legge n. 595 del 1985 — articolo che, secondo la sentenza n. 294 del 1986 di questa Corte, contiene le norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette «ad assicurare l'eguale fruizione di date prestazioni sanitarie (quelle appunto di alta specialità) da parte di tutti i cittadini» — non si può nutrire alcun fondato dubbio sulla spettanza allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, delle attribuzioni in contestazione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato: a) il potere di individuare, con decreto del Ministro della sanità, i trapianti d'organo, incluso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto, fra le attività considerate di «alta specialità»; b) il potere di definire, con decreto del Ministro della sanità, la dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di alta specialità «trapianto d'organo», le attività affini e complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonché «la dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialità», relative al «coordinamento interregionale trapianti d'organo».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0601

N. 268

Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Richiesta di risoluzione del contratto per mutamento di destinazione dell'immobile - Brevità del termine di decadenza in parte compreso nel periodo feriale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte e a quella ordinaria - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro Giorgio Albanese, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione del Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E.;

Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avv. Marcello De Cesaris per il Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non consente la sospensione anche del termine di tre mesi stabilito dall'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro Giorgio Albanese, giudizio diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la domanda dell'ente di risoluzione del contratto di locazione (per avere il conduttore adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito), perché era già decorso il termine di tre mesi (previsto dall'art. 80, primo comma, della legge n. 392 del 1978) da quando il locatore aveva avuto conoscenza del mutamento di destinazione dell'immobile. La domanda di risoluzione del contratto sarebbe stata tempestiva, se il termine in questione fosse assoggettato alla sospensione nel periodo feriale.

Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale ha già affermato (esaminando il termine di decadenza stabilito dall'art. 1137 del codice civile per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei condomini) che la sospensione dei termini nel periodo feriale, disciplinata dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, si impone quando agire in giudizio nel termine previsto costituisca, per il titolare, l'unico rimedio per far valere un suo diritto (sentenza n. 49 del 1990).

Ad avviso del giudice rimettente questo principio deve trovare applicazione anche al termine previsto per la risoluzione del contratto di locazione (se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito), che può essere fatta valere solo mediante la proposizione di una domanda giudiziale. La brevità del termine per agire renderebbe particolarmente difficile, per chi intenda esercitare tale diritto, munirsi nel periodo feriale della necessaria difesa tecnica. Se la sospensione del decorso del termine non fosse estesa anche a questo caso, sarebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E., concludendo per la fondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, concerne la sospensione nel periodo feriale del decorso del termine, previsto dall'art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per il locatore che chiede la risoluzione del contratto, quando il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito. La brevità del termine di decadenza (tre mesi dalla conoscenza del mutamento di destinazione dell'immobile) renderebbe al locatore difficile, quando il termine sia in parte compreso nel periodo feriale, agire in giudizio mediante la necessaria difesa tecnica. Pertanto, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina della sospensione dei termini processuali dettata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non comprendendo il termine in questione, sarebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

2. — La disciplina generale della sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale, destinata ad assicurare l'effettiva possibilità di esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio, è stata già più volte esaminata da questa Corte. In presenza di termini brevi, di duplice e coesistente natura sostanziale e processuale, sono state accolte questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel contesto di una giurisprudenza ferma nel ritenere non applicabile la sospensione, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, ai termini per la proposizione della domanda giudiziale. Difatti questa Corte ha affermato che lede il diritto di agire in giudizio, per la tutela delle proprie ragioni, escludere la sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale, prevista in via generale, nei casi in cui la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso in un ristretto termine fissato dalla legge (sent. n. 380 del 1992; n. 49 del 1990; n. 255 del 1987; n. 40 del 1985).

L'illegittimità costituzionale è stata dunque dichiarata solo quando il termine di decadenza, che presentava le caratteristiche sopra descritte, non era stato considerato soggetto, quanto alla sospensione feriale, alla disciplina dei termini processuali.

3. — L'annunciazione di questi principi ha concorso a determinare una complessiva rimediazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria, che ha seguito anche le sollecitazioni di parte della dottrina. Si è così pervenuti ad una ricostruzione della portata normativa dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, tale da superare l'esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità costituzionale, dirette ad inserire via via altre singole fattispecie nel contesto della stessa disposizione. I più recenti orientamenti della giurisprudenza ordinaria muovono in una prospettiva interpretativa, in precedenza seguita dalla sola giurisprudenza amministrativa, secondo la quale la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio.

Si deve pertanto constatare come sia divenuta dominante, anche nella giurisprudenza relativa al processo civile, una lettura della disposizione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale che offre una più ampia e comprensiva nozione di termine processuale, tale da non limitarne la portata nell'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume lesa.

Questa nuova lettura della disposizione ha portato la Corte di cassazione ad affermare che è soggetto alla sospensione nel periodo feriale il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2527 del codice civile, a pena di decadenza e senza rimedio alternativo, per l'impugnazione giudiziale della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa.

Si è, quindi, in presenza di una ricostruzione del sistema normativo che adegua la lettura della disposizione denunciata al principio costituzionale di garanzia del diritto di agire in giudizio. Ne risulta una interpretazione del tutto appropriata anche al termine di tre mesi previsto dall'art. 80 della legge n. 392 del 1978 per la domanda giudiziale che il locatore può proporre come unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione del contratto, quando il conduttore abbia adibito l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito.

La corretta interpretazione della disposizione denunciata, nei sensi sopra indicati, consente di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0602

N. 269

Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Autorizzazione in sanatoria successivamente concessa - Valutazione dell'integrità ambientale quale bene unitario - Razionalità e giustificazione della punibilità anche per violazioni di minore entità - Richiamo alla sentenza n. 122/1993 della Corte - Auspicio di un intervento del legislatore per un adeguato riesame della disciplina in materia - Non fondatezza.

(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-*sexies*, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA:

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1992 dal pretore di Sondrio — sezione distaccata di Morbegno — nel procedimento penale a carico di Giampaolo Pozzoli, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 17 settembre 1992 il pretore di Sondrio — sezione distaccata di Morbegno — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* aggiunto al d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 il quale punisce ogni violazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento con le sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Tale trattamento punitivo rivestirebbe un sicuro carattere di irragionevolezza, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, per due ordini di ragioni.

Anzitutto, il reato previsto dalla norma impugnata sussiste per il solo fatto che siano stati compiuti interventi edilizi senza la previa autorizzazione paesistica. Di conseguenza viene punito con le stesse severe sanzioni anche il fatto che non lede più alcun interesse sostanziale, essendo in seguito intervenuta — come nel caso all'esame del giudice *a quo* — l'autorizzazione concessa dall'ufficio beni ambientali della regione.

In secondo luogo, l'irragionevolezza risulterebbe comparativamente accentuata dal fatto che, mentre per gli interventi edilizi di cui all'art. 20, lettera *c*), della legge n. 47 del 1985 la concessione in sanatoria estingue il reato, ciò non avviene per la violazione dell'art. 1-*sexies*.

Sarebbe quindi violato l'art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura richiama la sentenza di questa Corte n. 67 del 1992, con cui è già stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 1-*sexies*.

Con riguardo specifico al profilo sollevato dal giudice remittente, l'Avvocatura osserva che la irrilevanza della sanatoria ai fini della punibilità appare adeguatamente giustificata nel contesto del differenziato trattamento urbanistico, in ragione dell'importanza primaria del valore ambientale presidiato dalla norma e della circostanza che nella materia urbanistica la sanatoria interviene in base ad una ricognizione *ex post* della originaria conformità dell'opera abusivamente realizzata agli strumenti urbanistici vigenti, mentre in materia paesistica difetta un tale parametro.

Considerato in diritto

1. — L'art. 1-*sexies* aggiunto al d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 viene impugnato per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, con riguardo al trattamento punitivo che deriva dal rinvio fatto dalla norma alle sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Per effetto di tale disciplina, si osserva, viene punito con severe sanzioni anche il fatto che non lede più alcun interesse sostanziale, per essere intervenuta l'autorizzazione paesistica.

In secondo luogo, mentre per le violazioni edilizie di cui all'art. 20, lett. *c*), della legge n. 47 del 1985 la concessione in sanatoria estingue il reato, ciò non è previsto per la violazione dell'art. 1-*sexies*.

In relazione ad entrambi i profili considerati la questione va dichiarata infondata.

2. — Con riguardo alla censura relativa al sussistere del reato, pur in presenza dell'autorizzazione in sanatoria successivamente concessa, va richiamato quanto si è già statuito con sentenza n. 67 del 1992.

La Corte ha infatti affermato che la legge ha introdotto vincoli paesaggistici generalizzati, la cui *ratio* sta nella valutazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, il quale può risultare compromesso anche da interventi minori. «Non può quindi ritenersi irrazionale — statuisce la sentenza — che vengano sottoposte a sanzione penale tutte

le modifiche e alterazioni attuate mediante opere non autorizzate, indipendentemente dalla presenza e dalla entità di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico. Infatti, come viene affermato dalla giurisprudenza ordinaria di legittimità, il reato previsto dall'art. 1-*sexies* ha carattere formale e di pericolo, proprio perché il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al suo governo».

Tali valutazioni, che hanno indotto alla dichiarazione di infondatezza della questione relativa alla applicabilità delle sanzioni al compimento di qualsiasi opera non autorizzata in area sottoposta a vincolo, giustificano altresì la dichiarazione di infondatezza della questione relativa alla sottoposizione a sanzione penale di opere non autorizzate al tempo dell'esecuzione, pur se successivamente autorizzate in sanatoria.

3. — Il pretore di Sondrio trae ulteriore motivo di irragionevolezza della norma impugnata dal raffronto con la disciplina prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le violazioni alle norme edilizie.

Rileva infatti che in relazione a queste ultime violazioni la successiva concessione in sanatoria estingue il reato, mentre ciò non è previsto per le opere eseguite in violazione dei vincoli paesaggistici.

Per contro, la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto dei due complessi normativi non consente di porre utilmente a raffronto singole previsioni contenute negli stessi. Tanto più che, come si è già affermato proprio con riferimento all'art. 1-*sexies* (sentenza n. 122 del 1993), l'accentuata severità di trattamento che può risultare dalla norma «trova giustificazione nella entità sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato e interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare, di fronte alla urgente necessità di comprimere comportamenti tali da produrre all'integrità ambientale danni gravi e talvolta irreparabili».

4. — La già richiamata sentenza n. 122 del 1993 precisa anche che la statuizione resa sull'art. 1-*sexies* «si fonda sui poteri attribuiti a questa Corte, cui spetta non già valutare nel merito le scelte fatte dal legislatore per la disciplina della repressione penale, ma considerare le medesime sotto il profilo della ragionevolezza».

Nell'esercizio di questo potere la Corte ha già pronunciato ripetute dichiarazioni di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 1-*sexies* (sentenze nn. 122 del 1993; n. 67 del 1992; ordinanza n. 431 del 1991). Essa peraltro non ha mancato di precisare di riconoscere congruità e ragionevolezza alla disciplina anche in relazione al suo palese carattere interinale.

Non può negarsi infatti che l'applicazione della normativa sulla protezione ambientale abbia posto in evidenza alcuni problemi, segnalando in particolare l'opportunità di definire le previsioni sanzionatorie in modo che consentano di discriminare meglio il trattamento punitivo in relazione alla effettiva gravità dei fatti.

È dunque auspicabile che, tenuto conto dell'ormai prolungata vigenza della disciplina, il legislatore provveda ad un adeguato riesame della stessa alla luce delle questioni che via via si sono andate ponendo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Sondrio — sezione distaccata di Morbegno — con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condannato all'ergastolo - Revoca della liberazione condizionale già concessa - Determinazione da parte del giudice della pena detentiva residua da espiare - Esclusione - Richiamo della sentenza n. 282/1989 - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(C.P., art. 177, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Mesina Graziano, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli:

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18 ottobre 1991, concedeva a Mesina Graziano, condannato alla pena dell'ergastolo, il beneficio della liberazione condizionale: veniva conseguentemente applicata all'interessato la libertà vigilata per anni cinque.

A séguito di comunicazione da parte degli organi preposti alla vigilanza, si instaurava la procedura per la revoca del beneficio.

All'udienza del 13 novembre 1992 il difensore del Mesina eccepiva l'illegittimità, in riferimento all'art. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 177 del codice penale, nella parte in cui esclude che, nel caso di revoca della liberazione condizionale già concessa al condannato all'ergastolo, il giudice possa determinare la pena ancora da espiare.

2. — Con ordinanza del 13 novembre 1992 il Tribunale di sorveglianza di Torino riteneva rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione, denunciando, in riferimento ai parametri costituzionali invocati dal ricorrente, l'illegittimità dell'art. 177, primo comma, del codice penale, «nella parte in cui esclude che nel caso di revoca della liberazione condizionale già concessa al condannato all'ergastolo, il giudice possa determinare la pena detentiva ancora da scontare».

In punto di rilevanza, il Tribunale osserva che il comportamento del Mesina appare tale da comportare la revoca della liberazione condizionale, donde l'applicazione della norma censurata nel giudizio *a quo*.

In punto di non manifesta infondatezza, i dubbi di legittimità vengono fatti risalire alle statuizioni contenute nella sentenza costituzionale n. 282 del 1989 che ha contestato l'automatismo della revoca *ex art. 177* del codice penale, affermando il principio che la «nozione di esecuzione, va estesa fino a comprendere le modalità esecutive di tutte le misure, anche solo limitative della libertà personale, nelle varie leggi previste».

Secondo il giudice *a quo*, dalla decisione di questa Corte — dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del tempo trascorso in libertà

condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo — deriverebbe la presa d'atto che nell'ambito dell'istituto della liberazione condizionale all'estinzione di un rapporto giuridico fa da riscontro la costituzione di un nuovo rapporto dello stesso tipo. In questa prospettiva, la revoca della liberazione condizionale determina due conseguenze: per un verso, l'estinzione dello *status* di «vigilato in libertà», per un altro verso, la (ri)costituzione dello *status* di detenuto; un effetto estintivo e costitutivo insieme, senza che, peraltro, venga considerato il periodo trascorso in libertà vigilata. Donde — sempre secondo le linee tracciate da questa Corte — la diversità della nuova pena detentiva, non determinabile se non attraverso un ulteriore giudizio, e con il compito del tribunale di sorveglianza «nel quantificare la residua pena», di «provvedere a sottrarre, dalla pena inflitta in sede di cognizione, il concreto carico afflittivo subito dal condannato durante la libertà vigilata prima della causa di revoca». Con in più, la necessità che, all'atto della revoca della liberazione condizionale, il tribunale, sulla base di una prognosi fondata anche sul periodo trascorso in libertà, valuti «il grado di rieducazione raggiunto dal condannato e conseguentemente il grado della sua rieducabilità al fine di determinare la pena residua, personalizzando gli effetti della revoca, nell'entità necessaria per l'ulteriore rieducazione del condannato».

Quest'opera di rideterminazione — dovuta, secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale — risulterebbe preclusa dall'assenza di ogni termine fissato dal legislatore per assicurare lo stralcio della pena inutilmente espiata in regime di libertà vigilata: le alternative proponibili riducendosi o nella determinazione *ex novo* della pena irrogata dal giudice di cognizione, con conseguente violazione del giudicato, o riportando la revoca della liberazione condizionale in una logica esclusivamente afflittiva, contrastante con la più volte ricordata decisione di questa Corte.

Di qui la compromissione dell'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata diversità di trattamento tra condannato a pena temporanea e condannato all'ergastolo, pur prevedendo la legge per entrambe le categorie di condannati, quale condizione per la concessione del beneficio, «il sicuro ravvedimento», con previsione di precise indicazioni temporali per accedere ad esso.

Nel caso di revoca, nonostante rimanga unico il presupposto per entrambi i condannati, mentre in relazione ai primi è possibile sottrarre il periodo di pena inflitta in libertà vigilata, con riguardo ai secondi la detta operazione resta preclusa.

Circa il contrasto con l'art. 27 della Costituzione, il giudice *a quo* sottolinea la funzione intimamente collegata alla finalità rieducativa della liberazione condizionale, una finalità che resterebbe compromessa nel caso di revoca del beneficio al condannato all'ergastolo, per l'impossibilità sia di sottrarre il carico afflittivo già sopportato sia di rideterminare la pena ancora da espiare; con l'ulteriore pesantissimo aggravio di non poter usufruire una seconda volta della liberazione condizionale. Senza, peraltro, tenere in alcun conto né la gravità dei fatti che hanno provocato la revoca né l'eventuale reinserimento sociale del condannato nel periodo in cui è stato sottoposto a libertà vigilata.

3. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9, prima serie speciale, del 24 febbraio 1993.

4. — Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità dell'art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che, nel caso di revoca della liberazione condizionale, già concessa al condannato all'ergastolo, il giudice possa determinare la pena detentiva ancora da espiare.

Nonostante che nella motivazione dell'ordinanza il rimettente accenni «all'ulteriore pesantissimo aggravio per il condannato di non poter più usufruire una seconda volta della liberazione condizionale», il *thema decidendum* resta circoscritto all'ambito della questione concernente la rideterminazione della pena, anche perché il giudizio *a quo* risulta rigorosamente delimitato dalla richiesta di revoca della liberazione condizionale, con conseguenti riverberi in ordine alla rilevanza.

2. — A fondamento delle proposte censure è il costante richiamo, da parte del Tribunale di sorveglianza, alle proposizioni contenute nella sentenza n. 282 del 1989, con la quale questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.

Secondo il giudice *a quo*, poiché «nel caso di condanna all'ergastolo non è possibile effettuare l'operazione logico-valutativa richiesta dalla norma in esame ai fini della revoca», ne consegue, di fatto, la preclusione della procedura «di sottrazione dalla pena inflitta dal giudice di cognizione del carico affittivo sopportato dal condannato all'ergastolo nel tempo in cui è stato sottoposto a libertà vigilata». Non sarebbe, infatti, possibile la rideterminazione della pena relativamente al condannato a pena perpetua, restando inipotizzabile l'operazione di «scorporo» della frazione di pena utilmente espiata in regime di libertà vigilata, perché altrimenti si verrebbe a determinare *ex novo* una pena diversa rispetto a quella stabilita in sede di cognizione, in tal modo violandosi il principio dell'intangibilità del giudicato. L'impossibilità di una simile rideterminazione comporterebbe l'effetto che la revoca automatica, facendo rivivere *ex tunc* la sanzione inflitta dal giudice della cognizione, cioè l'ergastolo, assegnerebbe alla revoca una funzione esclusivamente affittiva, peraltro venuta meno proprio a séguito della sentenza n. 282 del 1989.

3. — La questione è inammissibile.

L'aggancio istituito dagli argomenti addotti dal rimettente — nel censurare il disposto dall'art. 177, primo comma, del codice penale, relativamente ai condannati all'ergastolo — alle statuizioni contenute nella più volte ricordata sentenza n. 282 del 1989, risulta senza dubbio pertinente. La Corte, infatti, con tale decisione, dopo aver rilevato che «la liberazione condizionale, dal momento dell'ammissione del condannato alla medesima fino a quello della sua revoca *ex art.* 177 del codice penale, comporta l'adempimento da parte del condannato di particolari prescrizioni» limitative della sua libertà, ne ha tratto la conseguenza che la posizione del condannato stesso «non è di «totale libertà». Dalla revoca della liberazione deve perciò derivare, riconosciuta l'esistenza di vincoli affittivi, la possibilità di uno «scomputo» della pena trascorsa in libertà condizionale. Se detenzione e libertà vigilata sono «misure» che, per la loro non omogeneità, non possono dirsi equivalenti, la comune funzione affittiva (e rieducativa) impone comunque di determinare il tasso di concreta affittività sopportato dal condannato assoggettato a libertà vigilata a séguito della concessa liberazione condizionale.

All'ammissione alla liberazione, quale ultima frazione di una fattispecie «estintiva e costitutiva insieme», si contrappone l'atto di revoca della detta liberazione che partecipa della stessa natura costitutiva ed estintiva; perché all'estinzione dello *status* di «vigilato in libertà» si «(ri)costituisce quello di detenuto», senza che però «venga preso in considerazione il periodo, trascorso in libertà vigilata, con tutti i suoi contenuti affittivi».

Dunque — ha osservato la sentenza n. 282 del 1989 — la carcerazione conseguente alla revoca della liberazione condizionale «è nuova e diversa», con la necessità che la pena detentiva residua deve «essere determinata attraverso un nuovo giudizio che tenga conto anche dell'affittività sopportata durante la libertà vigilata». Di qui la già ricordata illegittimità dell'art. 177, primo comma, del codice penale, anzitutto perché, «aggiungendo l'effetto risolutivo della revoca», aumenta «ingiustificatamente la pena detentiva determinata dalla sentenza di condanna», annullando «anche le limitazioni della libertà personale dovute alla libertà vigilata» ed impedisce «il nuovo giudizio determinativo della «residua» pena detentiva». Inoltre, poiché il limite alla pena detentiva fissato in sede di cognizione non può essere superato per fatti realizzati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre la detta pena può essere ridotta o modificata *in melius* nella fase esecutiva, se ne è concluso per l'incompatibilità della disposizione ora di nuovo denunciata, nei sensi sopra indicati, perché altera, a danno del condannato, l'equilibrio proporzionalistico tra reato e pena determinato in astratto dalla legge ed in concreto dal giudicato, aggiungendo, in caso di revoca, alla quantità di pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna, altra afflizione da questa non giustificata.

Il tutto con un'importante precisazione: che, prevalendo nell'istituto della liberazione condizionale la funzione rieducativa sulla esigenza retributiva, la revoca della liberazione, se non determina l'integrale scorporo del periodo trascorso in libertà condizionata e vigilata dalla durata dell'originaria pena detentiva, deve necessariamente collegarsi alla possibilità di valutazione di tale periodo, compiuta verificando sia la fase trascorsa dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni sia la qualità e quantità dei comportamenti che hanno dato luogo alla revoca, emettendo un giudizio prognostico sulla rieducabilità del condannato, da effettuarsi sulla base dell'esame della sua personalità.

4. — Le argomentazioni svolte nella richiamata sentenza n. 282 del 1989 vanno qui ribadite anche nei confronti del condannato all'ergastolo, riguardo al quale la perpetuità della pena irrogata non può costituire un ostacolo sufficiente per precludere in assoluto la medesima opera «di scomputo». Sia perché altrimenti gli sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al condannato a pena temporanea sia perché alla funzione rieducativa della pena non può essere sottratto il condannato all'ergastolo senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Senonché, la questione, così come proposta, in quanto incentrata su un *petitum* diretto a conseguire lo scomputo del periodo trascorso in libertà vigilata dal condannato all'ergastolo, si risolve nella richiesta di un'integrazione della norma denunciata che finirebbe ineluttabilmente per travolgere l'efficacia stessa del giudicato, giacché qualsiasi detrazione del periodo trascorso in libertà vigilata ai fini della determinazione del residuo da espiare viene a porsi in

termini di ontologica inconciliabilità rispetto alla condanna all'ergastolo che, essendo pena perpetua, non ammette «scomputi» che non incidano sulla natura stessa della pena. Se, dunque, nei confronti del condannato all'ergastolo il periodo di libertà vigilata potrà essere valutato, nel caso di revoca del beneficio, ad effetti diversi da quello del computo del residuo di pena da espiare a seguito della revoca, la manipolazione normativa, che il giudice *a quo* sollecita, fuoriesce dalle competenze di questa Corte, perché involgente soluzioni non costituzionalmente obbligate, ma scelte discrezionali riservate al legislatore.

Di ciò sembra, del resto, consapevole lo stesso rimettente, con il suo implicito richiamo ad un criterio in base al quale, in caso di revoca del beneficio, al condannato all'ergastolo possa venire sottratto il carico afflittivo già sopportato in libertà vigilata al fine di rideterminare la pena da espiare; il tutto, però, senza indicare le modalità attraverso le quali questa operazione debba essere compiuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0604

N. 271

Sentenza 27 maggio-4 giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Conguaglio all'esito del giudizio - Esecuzione del provvedimento di rilascio - Esclusione - Disciplina transitoria per le locazioni di immobili urbani - Interpretazione della norma nel senso di consentire l'esecuzione quando esista una certezza anche provvisoria sulla quantificazione dell'indennità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Tommasina Rizzelli e Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 nel corso di un giudizio promosso da Tommasina Rizzelli contro Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un immobile locato, previa corresponsione dell'importo dovuto a titolo d'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, risultante dalla sentenza di primo grado (resa nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità), salvo conguaglio all'esito della lite.

Per il Pretore di Lecce la possibilità di ritenere realizzata questa condizione di procedibilità mediante la corresponsione dell'importo determinato con la sentenza di primo grado, essendo prevista dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 (a seguito dell'aggiunta operata con l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61), si riferisce ai soli contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma non trova applicazione alle locazioni che ricadono nel regime transitorio, disciplinato dall'art. 69 della stessa legge, per le quali, in caso di controversia sull'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non sarebbe sufficiente una provvisoria certezza sul *quantum*, occorrendo una sentenza passata in giudicato.

La diversità di regolamentazione sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché, ad avviso del giudice rimettente, nelle due ipotesi, pur essendo diversi i criteri di determinazione dell'indennità, si è in presenza di situazioni omogenee quanto all'esecuzione del provvedimento di rilascio, soprattutto quando sia intervenuta una sentenza che stabilisce se spetta (e determina a quanto ammonta) l'indennità.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura osserva che erroneamente il Pretore di Lecce ritiene non applicabile l'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988 alle locazioni che ricadono nella disciplina transitoria. La disposizione denunciata, avendo contenuto meramente processuale, sarebbe invece immediatamente applicabile ai giudizi in corso, anche a quelli relativi alle locazioni non abitative soggette alla disciplina transitoria dettata dalla legge n. 392 del 1978.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui la disposizione, inserita nel contesto della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, non prevede che il provvedimento di rilascio possa essere eseguito quando sia stata corrisposta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, determinata con sentenza di primo grado e salvo conguaglio all'esito del giudizio. L'esecuzione sarebbe, difatti, consentita per i contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (in forza dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, che ha aggiunto un comma all'art. 34 della legge n. 392, relativo alla disciplina dell'indennità per la perdita di avviamento da applicare ai contratti a regime), mentre non sarebbe permessa, alle stesse condizioni, per i contratti sottoposti alla disciplina transitoria, non essendo stato modificato l'art. 69 della legge n. 392 del 1978, che si riferisce ad essi. Ne deriva, ad avviso del giudice rimettente, un'irragionevole disparità di trattamento nella regolamentazione delle condizioni per l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un immobile locato, e quindi un contrasto fra la disposizione denunciata e l'art. 3 della Costituzione.

2. — L'innovazione legislativa introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988, pur mantenendo il principio che l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, ha bilanciato gli interessi tra le parti, quando vi sia controversia in ordine all'indennità. In tal caso il pagamento della somma pretesa a questo titolo o determinata dalla sentenza di primo grado, salvo conguaglio all'esito del giudizio, consente l'esecuzione.

La nuova disciplina, formalmente inserita nell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria dell'indennità per la perdita dell'avviamento, risponde ad una finalità generale, che ricorre anche per i contratti soggetti alla disciplina transitoria. Se diversi sono i criteri di determinazione dell'indennità per le locazioni stipulate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, analoga è nei due casi l'incidenza del pagamento dell'indennità (una volta che essa sia stata determinata) sull'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

L'inserimento della nuova regolamentazione, concernente una condizione di procedibilità, nel contesto della disciplina comune dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, può rispondere ad esigenze sistematiche. Non rispecchia, comunque, una intenzione del legislatore di escludere dal relativo ambito di applicazione l'esecuzione

del provvedimento di rilascio quando esso riguardi immobili locati anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978. Dai lavori parlamentari è dato, al contrario, desumere un orientamento volto a consentire l'esecuzione del provvedimento ogni qualvolta esista una provvisoria certezza sulla quantificazione dell'indennità, il pagamento della quale fa venir meno le ragioni che giustificano la ritenzione dell'immobile.

La premessa della diversità di disciplina, dalla quale muove il giudice rimettente, non appare quindi esatta. Quella premessa è stata contrastata da parte della dottrina e disattesa da numerose sentenze dei giudici di merito. Da ultimo la Corte di cassazione ha sostenuto, seguendo un criterio logico-sistematico di interpretazione, che l'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988 trova applicazione anche all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, relativi a locazioni per le quali la determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è effettuata in base all'art. 69 della legge n. 392 del 1978. Si è così affermata un'interpretazione adeguata ai principi della Costituzione, volta ad evitare la disparità di trattamento che la lettura restrittiva della norma determinerebbe.

La disposizione denunciata, se correttamente interpretata nei sensi sopra indicati, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0605

N. 272

Ordinanza 27 maggio-4 giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Trasporto - Risarcimento danni - Meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto - Mancata previsione -
 Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 64/1993) - Richiamo alla sentenza n. 401/1987 della Corte -
 Abilitazione del giudice a provvedere caso per caso alla rivalutazione - Manifesta infondatezza.**

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1992 dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni e la s.p.a. Magis Farmaceutici, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Magis Farmaceutici;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i danni conseguenti alla perdita (per furto commesso da ignoti) di merci trasportate per conto terzi, promosso dalla s.p.a. MAGIS Farmaceutici contro la s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni, la Corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 29 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 («per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato»), nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento:

che, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 420 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale *in parte qua* del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, si è determinata una grave disparità di trattamento — lesiva sia del principio di eguaglianza, sia del principio di ragionevolezza — delle ragioni di danno del mittente per perdita o avaria delle merci trasportate, a seconda che il trasporto sia o no (come nella specie) soggetto all'obbligo delle tariffe a forcella: nel primo caso, «allo stato attuale della normativa, venuta meno la limitazione di legge per mancanza di qualsiasi criterio di adeguamento immediatamente applicabile in via interpretativa, la responsabilità del vettore si estende all'intero prezzo corrente della merce trasportata, secondo il canone di diritto comune di cui all'art. 1696 cod. civ., mentre nell'altro caso rimane vigente la limitazione dell'obbligazione risarcitoria all'importo di lire 12.000 per ogni chilogrammo di merce trasportata»;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società appellata chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o, in subordine, fondata.

Considerato che la questione è già stata esaminata e dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 64 del 1993:

che tale sentenza ha mutuato la propria *ratio decidendi* dalla sent. n. 401 del 1987 relativa alla norma analoga dell'art. 423, primo comma, cod. nav., il quale, pur con forme diverse di esplicazione dell'autonomia negoziale (dichiarazione di valore da parte del caricatore e corrispondente adeguamento del nolo da parte del vettore), prevede una disciplina del risarcimento il cui «effetto sostanziale consiste nella determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale»;

• che l'ulteriore argomento, addotto dal giudice *a quo* a sostegno dell'asserita violazione dell'art. 3 Cost., sottende una valutazione non corretta del dispositivo della sent. n. 420 del 1991: la mancata determinazione legislativa del meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del limite di responsabilità previsto dall'art. 1, comma 1^o della legge n. 450 del 1985 per il trasporto di merci soggetto alle tariffe a forcella non rende inapplicabile il limite medesimo, ma tutt'al più abilita il giudice a provvedere caso per caso, in via equitativa, a rivalutare il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 273

*Ordinanza 27 maggio-4 giugno 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - UU.SS.LL. e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Somme dovute - Esecuzione forzata - Esclusione - Mancata conversione in legge del d.-l. n. 382/1992 - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 18 settembre 1992, n. 382, art. 18, quinto comma).****(Cost., artt. 3, 4, 24 e 41).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal pretore di Perugia — sezione distaccata di Assisi — nel procedimento civile vertente tra Finumbra Farm Soc. Coop. a r.l. e U.s.l. n. 4 Valle Umbra Nord ed altra, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il pretore di Perugia, con ordinanza 3 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), a norma del quale «le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari»;

Considerato che il decreto-legge n. 382 del 1992 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, comma terzo della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 19 novembre 1992;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 433 del 1992), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della Costituzione, dal pretore di Perugia — sezione distaccata di Assisi — con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0607

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 16

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 maggio 1993
(della Corte dei conti)*

Corte dei conti - Sottrazione dell'ENEL, ENI, IRI e INA al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuato sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti richiesti dalla sezione di controllo della gestione finanziaria degli enti - Mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni - Ritenuta legittimazione della Corte dei conti quale espressione della «funzione di controllo» a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (sentenze della Corte costituzionale nn. 226/1976 e 406/1989) - Asserita menomazione di una competenza costituzionalmente garantita.

Mancanza di fondamento legislativo del comportamento omissivo del Governo, non essendo riconducibile al d.l. n. 333/1992 (ed, in particolare, all'art. 20) la sottrazione dell'ENEL, IRI, ENI e INA al controllo della Corte dei conti e non essendo sufficiente motivo la trasformazione di detti enti in società per azioni, trattandosi di società a prevalente partecipazione statale.

**(Note del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1992 e del Ministro del tesoro del 15 settembre 1992).
(Cost., art. 100, secondo comma).**

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato della Corte dei conti, in persona del presidente *pro-tempore* dott. Giuseppe Carbone — in forza dei poteri conferitigli con la determinazione n. 45/1992 del 15-16 dicembre 1992 della Corte dei conti, sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (doc. n. 1) —, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giorgio Oppo e dal prof. avv. Alessandro Pace, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, piazza delle Muse n. 8, come da mandato in calce al presente atto contro il governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* on. prof. Giuliano Amato, nonché del Ministro del tesoro *pro-tempore*, prof. Piero Barucci, del Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro-tempore* prof. Franco Reviglio, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato *pro-tempore* prof. avv. Giuseppe Guarino, e del Ministro delle partecipazioni statali *ad interim* prof. avv. Giuseppe Guarino, in relazione alla sottrazione dell'Enel, dell'Eni, dell'Iri e dell'Ina al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione effettuata sia mediante esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle sedute dei relativi organi di amministrazione e di revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali enti, in esecuzione di deliberazioni e o decisioni governative di cui non si conoscono il testo e la data, ma implicitamente richiamate dalle note del Presidente del consiglio del 10 agosto 1992 e del Ministro del tesoro del 15 settembre 1992 (docc. numeri 8 e 9); al mancato riconoscimento da parte del governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, alla mancata ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, come dichiarato dalla Corte dei conti, sezione del controllo, con determinazione n. 29/1992 del 22 settembre/3 ottobre 1992;

FATTO

Si riportano le «premesse in fatto» della determinazione n. 45/1992 della Corte dei conti:

1. — Per disposto dell'art. 100, comma secondo della Costituzione la Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito: «In attuazione della norma costituzionale è stata emanata la legge 21 marzo 1958, n. 259, che, ai fini dell'esercizio del controllo della Corte dei conti, «istituisce una speciale sezione in seno alla Corte stessa» (art. 9).

«La legge ordina il controllo in diversi modi, a seconda che l'ente sia destinatario di contribuzioni continuative periodiche, indicate con l'art. 2, ovvero fruisca di "apporto al patrimonio" o di garanzia finanziaria dello Stato, di cui è previsione nell'art. 12».

2. — Il destinatario delle contribuzioni continuative è genericamente indicato dell'art. 2 in «un ente»; pertanto, secondo incontrovertita interpretazione, al controllo disposto dalla norma sono assoggettate figure soggettive pubbliche e private, e in particolare anche società per azioni, come in concreto si verifica per la società Rai - radiotelevisione italiana, e per le quattro società di navigazione di preminente interesse nazionale (Adriatica, Italia, Lloyd Triestino, Tirrenia).

Diversamente, l'art. 12 fa testuale menzione degli «enti pubblici».

L'individuazione in concreto degli enti assoggettati al controllo ai sensi dell'art. 2 era originariamente effettuata con decreto del Presidente della Repubblica (art. 3 della legge citata); è ora di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Per gli enti di cui all'art. 12, pur nel silenzio della legge del 1958, è stata fin dagli inizi seguita la medesima procedura; così, ad esempio, l'Iri, l'Eni, l'Ina sono stati assoggettati al controllo in questione con decreti presidenziali dell'11 marzo e del 24 aprile 1961.

In casi sporadici l'assoggettamento al controllo è disposto dalle stesse norme ordinarie degli enti, che di regola fanno espresso richiamo della legge n. 259/1958; ad esempio, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Enel ne prescrive il controllo della Corte dei conti con le modalità previste dalla legge predetta; analoga disposizione è dettata per l'azienda nazionale di assistenza al volo (d.lgs. 24 marzo 1981, n. 145), l'Ente ferrovie dello Stato (legge 17 maggio 1985, n. 210), l'agenzia spaziale italiana (legge 30 maggio 1988, n. 186), l'Inps e l'Inail (legge 9 marzo 1989, n. 88), l'Istituto per il commercio estero (legge 19 marzo 1989, n. 106), l'Enea (legge 25 agosto 1991, n. 282) e da ultimo l'unioncamere (d.-l. 19 novembre 1992, n. 440).

Nei confronti degli enti destinatari di contribuzioni continuative il controllo è esercitato dalla competente sezione sugli atti e i documenti contabili concernenti l'ordinamento e la gestione degli enti stessi, trasmessi dai medesimi e dalle amministrazioni vigilanti (artt. 4, 5 e 6 della legge).

«Presso gli enti di cui all'art. 12 il controllo è esercitato (...) da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione. Più propriamente, secondo interpretazione della sezione competente, il magistrato esplica attività istruttoria, per il controllo esercitato nella sede collegiale della sezione medesima».

3. — Al momento attuale gli enti assoggettati al controllo, disposto nella prevalenza dei casi ai sensi dell'art. 2 della legge del 1958, assommano a circa 300 unità. Alcuni, per massima parte soggetti al controllo di cui all'art. 12 della legge stessa, rivestono la qualità di «ente pubblico economico», espressamente loro attribuita dalle norme istitutive, o dichiarata con decisione giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione.

«In particolare, con riferimento agli enti dei quali direttamente tratta la presente determinazione, al controllo disposto dall'art. 12 sono soggetti l'Iri, l'Eni, l'Ina e l'Enel».

4. — Degli «enti pubblici economici» il d.-l. 3 ottobre 1991, n. 309, con soluzione profondamente innovativa, aveva previsto la trasformazione in società per azioni.

L'innovazione ha formato oggetto di esame nella relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Enel per l'esercizio 1990 (determinazione della sezione controllo enti n. 58/1991 del 13 novembre 1991), che ha rimarcato l'esigenza, nella prospettiva dell'accennata riforma, di conservare il controllo della Corte dei conti, svolto a tutela dell'erario sulle gestioni incidenti sulla finanza pubblica, ed essenzialmente preordinato al referto al parlamento, in adempimento dell'art. 100 della Costituzione.

Dopo la mancata conversione in legge del precitato decreto la trasformazione degli enti pubblici economici, in figure societarie è stata prevista dal d.-l. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito senza modificazioni nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, e successivamente integrato dal d.-l. 26 maggio 1992, n. 298 (poi decaduto, per mancata conversione in legge).

«Sulla complessa disciplina della materia, e sulla sua prima applicazione, la Corte ha riferito al parlamento con determinazione n. 23/1992 del 18 giugno 1992» (doc. 2).

5. — Una radicale riforma del processo di trasformazione in esame è stata attuata con il d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il decreto, come modificato dalla legge di conversione, dispone la diretta trasformazione in società per azioni di quattro enti (Iri, Eni, Ina ed Enel); l'attribuzione al tesoro del loro netto patrimoniale, trasformato in titoli azionari, e l'esercizio dei «diritti dell'azionista» del Ministro del tesoro di intesa con i Ministri del bilancio, dell'industria e delle partecipazioni statali.

Il decreto stesso prevede che per gli altri enti pubblici economici il Cipe potrà deliberare la trasformazione in società per azioni ... qualunque sia il loro settore di attività. In applicazione della norma il Cipe, con deliberazione del 12 agosto 1992, ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Ente ferrovie dello Stato, ed ha attribuito i diritti dell'azionista ai Ministri del bilancio, del tesoro e dei trasporti.

«In applicazione della citata legge n. 210/1985 l'Ente ferrovie è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259/1958».

6. — Dopo l'emanazione del d.-l. n. 333 è pervenuta alla Corte dei conti la richiesta del Presidente del senato, di elementi informativi sull'esercizio delle attività in concessione, da parte delle società per azioni succedute agli enti pubblici economici. Al fine di fornire la dovuta risposta è stata avviata attività istruttoria a cura dei magistrati incaricati del controllo presso alcuni enti, tra i quali l'Enel. Il presidente dell'ente stesso ha comunicato alla Corte di avere trasmesso la richiesta al Ministro dell'industria, «per le opportune valutazioni». La richiesta è rimasta inevasa, come è stato rilevato nella determinazione di questa sezione n. 29/1992 del 22 settembre 1992 (depositata in segreteria il 3 ottobre successivo) (doc. 3).

In attuazione del precitato decreto legge i presidenti dei quattro enti trasformati in figure societarie hanno convocato per i giorni 6 e 7 agosto 1992, mediante annuncio in *Gazzetta Ufficiale*, le assemblee delle nuove società, per la deliberazione dello statuto e la nomina dei titolari degli organi sociali.

«In data 10 agosto il magistrato incaricato del controllo ha richiesto al presidente dell'Enel i motivi del mancato invito a partecipare alle assemblee della società. In risposta, il presidente dell'ente ha comunicato la nota del 15 settembre del Ministro del tesoro, che esprimeva avviso di "ritenere ormai superata la disposizione del citato art. 12" della legge del 1958, "in quanto le modalità di nomina e la composizione degli organi di amministrazioni e di controllo delle società (...) sono state, per legge, devolute agli statuti societari" e "lo Stato non ha più poteri di autorizzazione e direttive, bensì i diritti dell'azionista"».

7. — Il presidente della Corte dei conti ha più volte rappresentato ai Presidenti delle Camere ed ai presidenti delle Commissioni bilancio del Parlamento, e al Presidente del Consiglio dei Ministri (da ultimo con lett. del 22 e 29 luglio 1992), l'istituzionalità necessita che sulle nuove società per azioni, che «attingono ingenti risorse dal bilancio dello Stato», siano previste forme di controllo cui partecipi la Corte dei conti.

«Il Presidente del Consiglio ha dato risposta, con lettera del 10 agosto, nella quale è affermato che le nuove società fuoriescono dal rapporto con lo Stato che fa da presupposto al controllo della Corte.».

8. — In coerente corrispondenza alle accennate dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, fin dall'emanazione del precitato d.-l. n. 333 il controllo di cui all'art. 12 della legge n. 259/1958 non è stato esercitato, in quanto i magistrati della Corte non sono stati invitati alle sedute degli organi collegiali delle società succedute agli enti pubblici, né da queste è pervenuto alla Corte stessa alcun documento di gestione.

Al fine di chiarire in termini certi e incontrovertibili l'atteggiamento del Governo la situazione è stata presa in esame da parte di questa Sezione, nella precitata adunanza del 22 settembre 1992, conclusa con la deliberazione della determinazione 29/92; la determinazione è stata inviata ai Presidenti delle Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, con comunicazione del 5 ottobre successivo.

Con riferimento alle accennate comunicazioni del Ministro del tesoro e del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione ha formulato i rilievi di seguito richiamati.

a) Gli statuti delle società non sono atti idonei a disporre sul controllo della Corte dei conti; si tratta, infatti, di materia riservata alla legge, per espresso disposto della norma costituzionale.

b) La fuoriuscita delle società dal «rapporto con lo Stato» non trova alcun riscontro nella situazione attuale: il rapporto di finanziamento, consistente nell'apporto al patrimonio, non è affatto cessato, stante la proprietà statale del patrimonio stesso, e cioè dei corrispettivi titoli azionari, che sono infatti intestati al Ministero del tesoro; di conseguenza, neppure è cessato il rapporto di sottordinazione delle società all'Amministrazione statale, poiché i «diritti dell'azionista», e quindi i poteri di organizzazione statutaria e di nomina degli organi di governo e di controllo, sono esercitati dai titolari dei Ministeri designati dalla legge.

È vero che la nuova disciplina legislativa prevede il collocamento dei titoli azionari sul mercato, e quindi la possibilità della partecipazione privata, e comunque di soggetti diversi dallo Stato, al capitale delle nuove società, e in questa prospettiva sarà possibile un mutamento del rapporto di queste con lo Stato; ma si tratta di un'ipotesi di futuro avveramento, che non può giustificare l'anticipazione al momento attuale delle sue possibili conseguenze.

Agli accennati rilievi — prosegue la determinazione stessa — non potrebbe opporsi che il controllo della Corte continua comunque ad essere esercitato sul conto generale del patrimonio dello Stato, nel quale sono iscritte le partecipazioni ai fondi di dotazione ed al capitale degli enti pubblici e delle società.

Infatti, come risulta dalle decisioni rese dalla Corte dei conti al Parlamento, l'accennato riscontro, effettuato ai sensi del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, assolve alla funzione di primaria importanza della verifica dei dati figuranti nel conto predetto, ma non si svolge, né potrebbe svolgersi, nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti partecipanti, come prescritto dall'art. 100 della Costituzione.

«D'altronde — è ancora osservato nella determinazione — ove tale controllo fosse praticabile in alternativa a quello successivamente disposto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, di questa stessa legge, emanata in attuazione della norma costituzionale, verrebbe meno la ragione».

9. — Sulla scorta delle richiamate considerazioni la determinazione rilevava che «la riscontrata interruzione del rapporto di controllo della Corte dei conti sulle società per azioni succedute agli enti pubblici economici dà luogo (...) ad uno stato di fatto contrastante con la legislazione vigente, a sua volta attuativa dell'art. 100 della Costituzione».

Pertanto la sezione dichiarava «l'obbligo del governo di adottare i provvedimenti di assoggettamento al controllo della Corte dei conti delle società per azioni succedute agli enti pubblici economici».

Alla data attuale nessun riscontro è stato dato dal governo, e persiste il denunciato stato di interruzione del controllo.

I fatti finora esposti in narrativa evidenziano l'intervenuta interruzione del controllo nei confronti dei quattro enti trasformati in società per azioni. In merito a tale complessiva vicenda la sezione del controllo ha ravvisato:

che l'interruzione del controllo è stata determinata da intenzionale comportamento omissivo del governo;

che, per difetto effetto di tale comportamento omissivo, è stato impedito alla Corte dei conti l'esercizio di una funzione ad essa ascritta dalla Costituzione;

che pertanto si profila conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il quale richiede l'intervento della Corte costituzionale.

Conseguentemente, dopo una approfondita disamina dei vari profili giuridico-costituzionali, la sezione ha deliberato, con la citata determinazione n. 45/92, di proporre dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione nei confronti del governo, in quanto il medesimo ha illegittimamente menomato le attribuzioni costituzionali della Corte dei conti.

A tali fini la sezione ha richiesto alla Corte costituzionale: 1) di dichiarare che spetta alla Corte dei conti, nella composizione della Sezione di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, l'esercizio del controllo, previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sulle società per azioni succedute agli enti pubblici economici, nei confronti delle quali lo Stato esercita influenza dominante, nei termini espliciti in motivazione; 2) di dichiarare il conseguente obbligo del governo di adottare i necessari provvedimenti.

DIRITTO

A. Presupposti soggettivi del conflitto.

A1). Identificazione del potere dello Stato:

La tesi, prospettata da alcuni dei primi commentatori della nuova Costituzione — secondo la quale i «poteri» dello Stato a cui allude l'art. 134 della Costituzione presupporrebbero il riferimento alle sole funzioni a cui si riferiva la classica tripartizione dottrinale (e cioè le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria) — è stata da tempo superata non solo dalla unanime dottrina, ma anche — e soprattutto — dalla giurisprudenza costituzionale. Codesta eccellentissima Corte, nella concretezza dell'esperienza giuridica, ha infatti individuato funzioni ulteriori rispetto a quelle classiche: la c.d. «funzione presidenziale» di cui è titolare il Presidente della Repubblica (ord. n. 150/1980, sent. n. 129/1981); la c.d. «funzione parlamentare» (distinta da quella propriamente legislativa) di cui sono titolari gli organi parlamentari che a vario titolo possono impegnare il relativo potere (il senato, la camera, le singole commissioni parlamentari d'inchiesta; ord. n. 150/1980, sent. n. 129/1981, sent. n. 13/1975); la c.d. «funzione referendaria», di cui gli elettori firmatari delle richieste referendarie sono i titolari e di cui il Comitato promotore costituisce l'organo di vertice (ord. n. 17/1978, sent. n. 69/1978); la c.d. «funzione di assegnazione delle funzioni giudiziarie e di trasferimento dei giudici», di cui è titolare il consiglio superiore della magistratura (sent. n. 379/1992). Ha ammesso, infine, che anche codesta eccellentissima Corte costituzionale potrebbe rientrare, «potenzialmente», tra gli «organi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato» (ord. n. 77/1981).

Quanto alla «funzione di controllo» ne sono state affermate l'esistenza e la rilevanza costituzionale, implicitamente con la sentenza n. 226/1976, ed esplicitamente con la sentenza n. 406/1989. Da tali decisioni consegue, infatti, convergentemente, che secondo codesta eccellentissima Corte la titolarità di tale ultima funzione compete alla Corte dei

conti «l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento costituzionale, goda di una diretta garanzia in sede costituzionale»: v. Giur. cost. 1976, p. 1828). Ed infatti, ancorché la funzione di controllo sia dalla Costituzione qualificata come «ausiliaria», è però indiscutibile che tale funzione «è attribuita direttamente dalla Costituzione ad un dato organo dello Stato al fine di assicurare il più corretto, o di agevolare il più efficiente, svolgimento delle funzioni di altri organi» (v. Giur. cost. 1989, I, p. 1837). Il rapporto di ausiliarità non può, in conseguenza, essere dismesso dall'organo ausiliato (sia esso il governo o il parlamento) appunto perché è la Costituzione a imporne l'esistenza.

Nella specie, l'art. 100, secondo comma della Costituzione dispone che la Corte dei conti «partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito». Ne consegue che, per disposto costituzionale, l'obbligo della Corte dei conti di effettuare il referto alle Camere (referto che, appunto, costituisce il fine del controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti) può bensì venir meno, ma solo se il legislatore ordinario — nel rispetto della Costituzione e del razionale perseguimento di fini di interesse generale da questa imposti (v., sul punto, il n. 5 della cit. sentenza n. 406/1989) — decida, con un atto formalmente legislativo, di sopprimere, in taluni casi, tale controllo.

Sul punto si tornerà *infra sub B1*, allorché si discuteranno i profili oggettivi del conflitto. Quanto fin qui illustrato è tuttavia più che sufficiente per affermare che, poiché, nella specie, come si vedrà, la soppressione del controllo sulla gestione di tali enti non è stata disposta dalla legge, ne consegue:

a) che nel presente giudizio non viene in discussione la legittimità costituzionale degli atti legislativi sulla cui base il Governo sta procedendo alla privatizzazione di tali enti, né il presente ricorso intende porre minimamente in dubbio la legittimità della trasformazione di taluni enti pubblici economici in società per azioni;

b) che l'ordinamento legislativo, nel suo collegamento con l'art. 100, secondo comma della Costituzione, a tutt'oggi prevede che la Corte dei conti debba effettuare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Enel, dell'Eni, dell'Iri e dell'Ina e che corrispondentemente il governo ha l'obbligo costituzionale di cooperare attivamente per il miglior svolgimento delle funzioni della Corte dei conti (cfr. gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 259/1958).

È pertanto indubbio che la Corte dei conti sia legittimata a sollevare conflitto, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, contro quegli atti o quei comportamenti di qualsiasi altro organo — ivi compresi gli organi costituzionali ausiliati (cfr. la sent. n. 406/1989, *sub* n. 2, in Giur. cost. 1989, II, p. 1837) — che si palesino lesivi di siffatte attribuzioni della Corte dei conti.

A2. Identificazione dell'organo competente a dichiarare definitivamente la «volontà» della Corte dei conti.

Non è parimenti dubbio che competente a dichiarare definitivamente la volontà della Corte dei conti sia, nella specie, la sezione della Corte dei conti che ha deliberato di proporre il presente conflitto di attribuzione nei confronti del governo; e cioè la «Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

Tale Sezione è stata infatti appositamente istituita dall'art. 9 della cit. legge n. 259/1958 per l'adempimento degli specifici compiti costituzionalmente assegnati alla Corte dei conti. Né è teoricamente prospettabile che vi siano altri organi della Corte dei conti che avrebbero potuto o potrebbero sostituirsi alla sezione del controllo sugli enti nella determinazione di adire la Corte costituzionale.

Del resto, non va obliato che la «Sezione del controllo sugli enti» sta alla presente fattispecie, come la «Sezione del controllo sugli atti del governo» sta alla fattispecie decisa da codesta eccellentissima Corte con la sentenza n. 406/1989, nella quale (implicitamente) si ritenne che, sotto il profilo formale, il conflitto fosse stato ritualmente proposto dalla Sezione del controllo.

B. Presupposti oggettivi del conflitto.

B1. Natura «costituzionale» dell'attribuzione della Corte di conti dei cui si lamenta la menomazione.

Si è già accennato *supra* (*sub* n. 1A) che il «controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» è effettuato dalla Corte «nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge» (art. 100 secondo comma, della Costituzione).

Ciò non di meno si può tranquillamente affermare la natura costituzionale delle attribuzioni in contestazione.

In primo luogo, in favore della natura costituzionale delle attribuzioni, sta la considerazione che la legge n. 259/1958 si autoqualifica espressamente come attuativa «dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» (art. 1).

In secondo luogo, deve essere sottolineato che, da codesta eccellentissima Corte, la «natura costituzionale» delle attribuzioni è sempre stata intesa in senso ampio. Il che costituisce la logica conseguenza dell'allargamento dell'oggetto del conflitto dalle contestazioni delle «generali attribuzioni» alle menomazioni delle «specifiche competenze» e, quindi,

del passaggio della problematica dei conflitti dalle gestioni attinenti alla «spettanza» del potere a quelle relative all'«esercizio» del medesimo. In altre parole, la giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte offre la indiscutibile conferma che l'oggetto del giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri si è — dal momento in cui è stato esteso fino a ricomprendere i conflitti «da menomazione» (sent. n. 129/1981; L. Paladin, *Diritto costituzionale*. Cedam, Padova, 1991, p. 789) — corrispondentemente allargato alla valutazione delle norme di legge ordinaria attributive di competenza.

Le attribuzioni costituzionali del tribunale di Torino, così come menomate dalla commissione parlamentare antimafia (sent. n. 231/1975); del Comitato promotore dei *referendum*, così come menomate dall'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione (sent. n. 69/1978); del governo, così come menomate da vari Pretori (sent. n. 150/1981, 283/1986); del C.S.M., così come menomate dal Ministro guardasigilli (sent. n. 379/1992) derivavano, infatti, da norme legislative (e non, quindi, formalmente costituzionali), ancorché, in tutti tali casi, si è prospettato che, in contestazione, venissero «attribuzioni costituzionali».

Il che ben può essere spiegato anche partendo dalla dottrina che tuttora sostiene la «natura costituzionale del conflitto» (per tutti v. A. Pizzorusso, art. 137, in commentario della Costituzione, Zanichelli-Foro it., Bologna-Roma, 1981, pp. 474 ss.; G. Zagrebelsky, *la giustizia costituzionale*², Il Mulino, Bologna, 1988, p. 374 ss.), posto che tale dottrina si limita a richiedere, per la positiva identificazione del conflitto costituzionale, che sussista «una base costituzionale, sia pure solo una base (poiché tale definizione non è chiusa ma si presta a integrazioni e specificazioni)» (in questo senso v. G. Zagrebelsky, *op. cit.*, p. 375; v. anche A. Pizzorusso, *op. cit.*, p. 477; le sottolineature sono nostre). Anche da questa angolatura è allora di tutta evidenza la natura costituzionale del conflitto in questione, in quanto la base delle attribuzioni costituzionali di cui la ricorrente lamenta la menomazione è nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del quale la legge n. 259/1958 esplica dichiaratamente una funzione integrativa o specificativa.

Alla medesima conclusione si può del resto pervenire anche sulla base di un'altra recentissima dottrina. Riprendendo la distinzione tra «ordine di produzione» e «ordine di imputazione», si è infatti sottolineato — con riferimento al problema che ci occupa — che per aversi «conflitto costituzionale» è sufficiente la rilevanza costituzionale del solo «momento dell'imputazione» (nel che si risolverebbe l'attribuzione del potere), laddove la concreta competenza attiene all'«ordine della produzione», il quale si risolve nella disciplina degli atti, e cioè delle «forme» dei «casi» e dei «modi», con riferimento ai quali ben può essere disposta dalla Costituzione una riserva di legge (come per l'appunto accade nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione) senza che, con ciò, venga meno l'attribuzione costituzionale del potere (in questo senso, v. A. Pisaneschi, *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato*. Presupposto e processo, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 153 ss., 159).

B2. Applicabilità dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione anche agli enti a cui lo Stato contribuisce con apporto al patrimonio.

Nel caso in esame, l'attribuzione della Corte dei conti menomata dagli atti e dai comportamenti del governo si identifica nel controllo sulla gestione finanziaria dell'Enel, dell'Eni, dell'Ind e dell'Iri, in favore dei quali, com'è noto, lo Stato tuttora contribuisce con apporto al patrimonio, tant'è vero che, a seguito della trasformazione di tali enti pubblici in società per azioni, le azioni delle società sono state attribuite al Ministro del Tesoro (che esercita i «diritti dell'azionista» d'intesa con altri tre Ministri: i Ministri del bilancio, dell'industria e delle partecipazioni statali: v. l'art. 15, terzo comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, così come modificato, in sede di convenzione, della legge 8 agosto 1992, n. 359).

Potrebbe eccepirsi che la fattispecie non configuri la menomazione di un'attribuzione «costituzionale», posto che l'art. 100, secondo comma, della Costituzione esplicitamente attribuisce alla Corte dei conti il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (e, quindi — potrebbe sostenersi — non anche degli enti ai quali lo Stato contribuisce con apporto al patrimonio, come invece previsto dall'art. 12 della legge n. 259/1958).

È tuttavia facile replicare che una distinzione del genere fraintenderebbe il precetto costituzionale anche nel suo rapporto con la legge di attuazione n. 259/1958. Gli strumenti predisposti dall'art. 100 della Costituzione sono tutti finalizzati al controllo della «spesa pubblica» (cfr. la sent. n. 406/1989 *sub* n. 5). Sotto questo profilo la costituente del patrimonio e il supporto del medesimo sono la più «ordinaria» delle contribuzioni, dovendosi la «ordinarietà» (come bene avverte la relazione Pella alla legge n. 259/1958) intendere in senso funzionale e non temporale; diversamente la legge n. 259/1958 non avrebbe potuto includere (art. 12), «in attuazione dell'art. 100 della Costituzione», le contribuzioni «a patrimonio», le quali sono, peraltro — se ordinarie — ancora più rilevanti e gravi delle attribuzioni periodiche o saltuarie (v. in questo senso R. Coltelli, *attribuzioni patrimoniali ad enti e contribuzioni statali*, in *riv. trim. dir. pubbl.* 1960, p. 593 ss.).

In questo senso si è, del resto, pronunciata anche codesta eccellentissima Corte nella sent. n. 35/1962 resa in sede di conflitto intersoggettivo di attribuzione, che la regione Sicilia aveva sollevato contro lo Stato in relazione al decreto presidenziale di assoggettamento al controllo della Corte dei conti dell'Ente per la riforma fondiaria e agraria in Sicilia (Eras). L'argomento allora addotto dalla regione si compendia nell'affermazione che una contribuzione statale non continuativa, in ragione della quale era stato disposto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 legge n. 259/1958, non rientrerebbe nella nozione di «contribuzione ordinaria», di cui all'art. 100 della Costituzione.

Ebbene la cit. sentenza di codesta eccellentissima Corte ha dichiarato, con riferimento alla disciplina della legge n. 259/1958, che «le sovvenzioni al patrimonio in capitale, menzionate dall'art. 12 (...) anche se non erogate secondo le modalità tipiche indicate nell'art. 2 (...) non possono non ritenersi comprese nell'ambito dell'art. 100 della Costituzione»; e quindi «giustificano l'intervento da parte dello Stato di un controllo continuo, anche di carattere politico, sulla gestione dei fondi».

Il riferimento al «carattere politico» del controllo caratterizza, anzi, la funzione referente della Corte dei conti nei confronti delle Camere del Parlamento, che verrà successivamente considerata (*infra sub B5., B6.*).

B3. La non imputabilità al legislatore (e, in particolare, all'art. 20 del d.-l. n. 333/1992) della sottrazione dell'Enel, dell'Eni, dell'Iri e dell'Ina al controllo della Corte dei conti.

La legittimazione passiva del governo, nel presente conflitto, presuppone che il mancato assoggettamento al controllo, da parte della Corte dei conti, delle società succedute agli enti pubblici sia imputabile al governo stesso, e non al legislatore. E in primo luogo non sia imputabile alle norme legislative di riforma del luglio-agosto 1992.

Ebbene, la legislazione di riforma nulla dice espressamente circa il (preesistente) controllo della Corte dei conti.

Pur tuttavia l'art. 20 dispone l'abrogazione di «tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili». Potrebbe pertanto prospettarsi, con una capziosa interpretazione di tale disposto, che tra le disposizioni abrogate rientrino anche le norme (generali e particolari) impositive del controllo stesso, limitatamente alla loro applicabilità nei confronti degli enti in questione.

Siffatta soluzione interpretativa non pare accoglibile, per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo va osservato che il controllo in questione forma oggetto di specifica previsione costituzionale, attuata da un corpo organico e separato di norme, che sono raccolte nella più volte cit. legge n. 259/1958. Questa disciplina legislativa si affianca, senza sovrapposizioni o interferenze, alle norme ordinamentali degli enti controllati, che al più si limitano, in alcuni casi, a fare richiamo delle disposizioni della legge predetta (Enel: art. 1 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643; Eni: art. 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; v. altresì i decreti presidenziali di «assoggettamento»; Eni: d.P.R. 11 marzo 1961; Iri: d.P.R. 11 marzo 1961; Ina: d.P.R. 25 aprile 1961; docc. nn. 5, 6, 7). Non è dunque ipotizzabile un'abrogazione implicita. Ed infatti non è evidenziabile alcuna incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (anche altre società per azioni sono tuttora sottoposte al controllo della Corte *ex* legge n. 259/1958); né può sostenersi che il d.-l. n. 333/1992 regolerebbe l'«intera materia» già disciplinata dalla legge n. 259/1958.

In secondo luogo, l'accennata interpretazione solleverebbe gravi dubbi sulla sua stessa conformità al dettato della Costituzione. È vero infatti che l'art. 100, secondo comma, della Costituzione dispone il controllo della Corte dei conti sugli enti «nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge», e che, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, il legislatore del 1958 ha escluso dal controllo stesso una serie di soggetti: le regioni, gli enti locali, gli enti destinatari di contribuzioni «di particolare tenuità» e «gli istituti di credito» (in quanto «sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito»). Ma mentre queste esclusioni possano giustificarsi per la presenza di controlli diversi (ad es. quelli implicati dalla c.d. «tesoreria unica»), un'interpretazione dell'art. 20 del d.-l. n. 333/1992 che escludesse dal controllo un'intera area di primario interesse per la finanza pubblica — quale quella costituita dagli enti in via di privatizzazione, ma tuttora esclusivamente in «mano pubblica» — non potrebbe non configurarsi come una capziosa soluzione irrazionalmente elusiva del precetto costituzionale.

Ebbene, ove questa — in denegata ipotesi — fosse la soluzione accolta da codesta eccellentissima Corte, non potrebbe non prospettarsi l'illegittimità costituzionale del cit. art. 20 del d.-l. n. 333/1992 per contrasto con gli artt. 3, 81 e 100, secondo comma della Costituzione.

B4. La trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni non fa venir meno il titolo per l'assoggettamento al controllo.

Con riguardo alla disciplina legislativa della materia, e al conseguente vincolo che ne può derivare alle iniziative del Governo, viene inoltre in rilievo il riferimento del controllo agli «enti pubblici» nel disposto dell'art. 12 della legge n. 259/1958. È prevedibile che Controparte assuma che la trasformazione abbia implicato il venir meno della natura di ente pubblico dell'Iri, dell'Eni, dell'Ina e dell'Enel, con la conseguenza che sarebbe altresì venuto meno il titolo giuridico per l'assoggettamento di tali enti al controllo della Corte dei conti.

Va preliminarmente osservato in proposito:

aa) la legge n. 259/1958 segue a breve distanza di tempo la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, la quale dispone l'inquadramento delle «imprese con partecipazione statale» negli enti autonomi di gestione, di natura indubbiamente pubblica. Ebbene, alla previsione della legge n. 1589/1956 può correlarsi anche l'art. 12 della legge n. 259/1958 — concernente il controllo della Corte dei conti sugli «enti pubblici» — nell'implicito presupposto che il controllo sugli enti di gestione importasse il controllo sulle imprese partecipate.

Si aggiunga che, fin dalle prime relazioni al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti di gestione, è stato avvertito dalla Corte dei conti che «la gestione delle società del gruppo forma oggetto (...) dell'azione di intervento dell'ente, che a sua volta rientra nell'ambito del controllo della Corte (relazione sull'Eni per gli esercizi 1969-1971; precedentemente, in termini analoghi, v. relazione sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati dallo Stato nel periodo 1950-1961)» (v. la determinazione n. 45/1992: doc. n. 1);

bb) Va altresì richiamata — come sottolinea la Corte dei conti nella determinazione n. 45/1992 — «la prospettiva attuale, soprattutto delineata nell'ambito dell'ordinamento delle Comunità europee, e recepita nel nostro stesso ordinamento, che comprende tra le «imprese pubbliche» anche le figure societarie alimentate da mezzi provenienti dalla finanza pubblica, e sulle quali le pubbliche autorità esercitano influenza dominante (si possono richiamare, a titolo di esempio, la direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 settembre 1990, n. 90/531, sulle procedure di appalto degli enti erogatori di servizi a rete, e la legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla disciplina della concorrenza).

Nell'accennata prospettiva, lo stesso art. 12 della legge n. 259/1958 può essere interpretato nel senso che al controllo della Corte dei conti sono soggette, in quanto «pubbliche imprese», anche le società risultanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici, sulle quali le pubbliche autorità esercitano influenza dominante, in particolare in forza della partecipazione al capitale sociale. Il rapporto tra controllo della Corte dei conti e struttura societaria degli enti trasformati merita tuttavia ulteriore esame.

B5. Non è ipotizzabile un contrasto tra il controllo della Corte dei conti e la disciplina degli enti trasformati in quanto «Società per azioni».

Il contrasto sembra ipotizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro là dove assumono, nelle note già ricordate (doc. nn. 8 e 9), che per effetto della trasformazione gli enti «fuoriescono dal rapporto con lo Stato che fa da presupposto al controllo della Corte» e che «lo Stato non ha più poteri di autorizzazione e direttiva bensì i diritti dell'azionista» affermazioni non solo in singolare contrasto con la realtà ma del tutto inconciliabili con il regime giuridico degli enti trasformati.

È mera constatazione che, con la assunzione diretta delle partecipazioni, lo Stato (attraverso il Ministero del Tesoro) ha «rapporto» anche più immediato con le imprese partecipate di quanto lo avesse attraverso un ente dotato di autonomia fondazionale; mentre è parimenti incontestabile che lo Stato, come azionista attualmente unico e verosimilmente (negli enti di cui in premesse) «di controllo» anche in futuro, non solo continua a contribuire «ordinatamente» agli enti trasformati, ma ha pieno e legittimo potere di direttiva e comando su ognuna delle nuove «società» e sul loro insieme come lo ha una holding (Cass. 26 febbraio 1990 n. 1439), anche a prescindere dal potere «esterno» di direttiva di cui è già esempio imponente la delibera Cipe 30 dicembre 1992 (v. *infra*, in questo paragrafo, *sub c*).

Ciò posto, quelle affermazioni sono lungi da giustificare, sia pure in nome di una vera o presunta «privatizzazione», la sottrazione al controllo di un imponente settore di imprese ed attività sovvenute e (attualmente ma verosimilmente anche in futuro) governate dallo Stato; e cioè per vario ordine di ragioni che qui gradualmente si sintetizzano.

a) È indiscutibile che l'art. 100 della Costituzione prevede la soggezione a controllo degli «enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria» (nella eccezione *supra* precisata *sub B2*) indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata. Una norma, o la interpretazione di una norma, che contraddica questa equiparazione e discrimini in linea di principio gli enti a seconda di quella natura, con il risultato di escludere dal controllo enti interamente o prevalentemente «capitalizzati» dallo Stato solo perché di natura privata, sarebbe certamente contraria alla previsione costituzionale. Ciò varrebbe anche per l'art. 12 della legge n. 259/1958 ove lo si interpretasse nel senso di escludere dal controllo gli enti privati patrimonializzati dallo Stato. È possibile che il controllo sia esercitato, anziché su singoli enti, su quello che li raggruppa e governa; non è invece possibile che non sia esercitato affatto per ciò solo che i detti enti abbiano natura privata;

b) di diritto privato è lo schema codicistico della società per azioni (salvo il disposto dell'art. 2461 del c.c.). Ma la società per azioni, nella realtà dell'ordinamento, non si esaurisce nello schema codicistico. L'ordinamento conosce «società di diritto speciale» o «singolare» che si adeguano a quello schema solo in alcuni aspetti strutturali mentre ne divergono sotto l'aspetto genetico, sotto l'aspetto funzionale, sotto l'aspetto del rapporto, con interessi generali: talché sempre più frequentemente si parla di «neutralità» della forma azionaria (da ultimo Ibba, le società

«legali», Torino, 1992, *passim* e specie p. 370 segg.; Cirenei, società per azioni a partecipazione pubblica, in trattato delle s.p.a. a cura di Colombo-Portale, Milano, 1992, part. 8 segg.; con diretto riferimento alle leggi di privatizzazioni, Cicconi, in quaderni giur. dell'impresa, 1992, legge p. 6 segg.; 2, p. 17 ss.).

Per tali società il problema della qualificazione è aperto, quand'anche si ritenga che l'etichetta societaria debba indurre a partire dall'ipotesi privatistica;

c) si può dire che le «società» nate dalla trasformazione degli enti di cui alle premesse assommano, per il disposto degli artt. 15 e 16 del d.-l. n. 333/1992, sotto tutti i profili anzidetti (genetico, funzionale e di rapporto con l'interesse generale), le più rilevanti difformità, rispetto alla società codicistica, che si colgono nelle diverse società «di diritto speciale»: derivazione, senza soluzione di continuità né mutamento di identità, da un ente pubblico preesistente; assenza, all'origine, di un contratto e più in genere di un atto di autonomia, sostituito, nel caso, da un intervento legislativo; mancanza iniziale di una pluralità di «soci» costituenti e iniziale concentrazione delle azioni e del controllo in una sola mano; mancanza iniziale di un capitale determinato e di uno statuto (elementi che sopravverranno dopo la trasformazione); statuizione per legge dell'esercizio dei poteri sociali da parte dell'azionista d'intesa con altri soggetti; carattere pubblico di tale intesa che la legge vuole intervenga tra l'azionista Ministro del tesoro e altri tre Ministri; esercizio del potere sociale da parte dell'azionista secondo un programma elaborato in sede pubblica da più Ministri, finalizzato al riordino e alla valorizzazione delle partecipazioni con previsione legislativa di cessioni, scambi, funzioni ecc. e con devoluzione dei ricavi «alla riduzione del debito pubblico».

Si aggiunga che la delibera del Cipe 30 dicembre 1992, con la quale sono state dettate direttive per eventuali dimissioni future, prevede tra l'altro: la attribuzione allo Stato di *golden shares* con diritti speciali nella nomina degli organi sociali e potere di impedire riduzioni e mutamenti di attività; la costituzione non solo di sindacati di controllo (ritenuti nulli dalla giurisprudenza nella società per azioni «tipica») ma di «nuclei stabili» tra azionisti di riferimento in cui lo Stato abbia diritto di prelazione sulle azioni degli altri partecipanti e diritto di gradimento dell'ingresso di nuovi soci; infine, l'imposizione di limiti massimi alle partecipazioni individuali (altrui).

d) È lecito chiedersi — di fronte a tutto ciò — che cosa avanzi della società per azioni «tipica» e anche (almeno per chi non si rassegni a cogliere il carattere pubblico esclusivamente in una espressa qualificazione legislativa) se veramente residui lo stesso carattere privato: che il carattere pubblico non sia incompatibile con la struttura azionaria basterebbe a dimostrarlo l'espressa attribuzione della «forma di società per azioni con personalità giuridica di diritto pubblico» alla Age Control S.p.a. (art. 18, comma 8, legge 22 dicembre 1984, n. 887, legge finanziaria per il 1985); dove non potrebbe essere più significativa la distinzione, sotto il profilo che interessa, tra «forma» e sostanza. Si consideri altresì che, almeno per uno degli enti trasformati, l'Enel, il carattere pubblico è condizionato dalla «riserva di attività» (art. 43 della Costituzione) e ciò a prescindere dalla investitura di attribuzioni autoritarie e non meramente imprenditoriali (sulla quale Scoca, le funzioni pubbliche dell'Enel, in quaderni della rass. giur. dell'energia elettrica, Milano, 1987, p. 27 segg.).

Certo è comunque che non è configurabile contrasto tra «forma» azionaria e controllo della Corte dei conti, così come non vi è contrasto tra quella forma e la presenza di risorse, interessi, azione di comando dello Stato. Il controllo della Corte dei conti non va configurato, nel nostro caso, come (diretta) deroga alla disciplina societaria ma come conseguenza di quella presenza e applicazione del diverso regime che, in ragione di essa, la stessa legge dispone per le nostre «società».

Ma va anche detto che quel controllo non contrasta minimamente né con le regole della gestione sociale né con l'esistenza di altri controlli «tipici» che si ritengano applicabili — in particolare con il controllo giudiziario — essendo il primo essenzialmente preordinato al referto al Parlamento di dati informativi e valutativi della gestione finanziaria degli enti, senza incidenza sull'efficacia degli atti né sui diritti e poteri degli azionisti.

Meno che mai ha rilievo la diversità delle forme del controllo previste rispettivamente dagli artt. 2 e 12 della legge n. 259/1958: si tratta appunto di diverse «forme» cioè di modalità di esercizio del momento istruttorio che non toccano l'essenziale unitarietà del controllo medesimo, sia con riguardo all'organo che ne è titolare, sia con riguardo all'oggetto e alle finalità.

Di più. È ben chiaro che nei riguardi degli enti trasformati il controllo non ha minore ma ben maggiore ragion d'essere che in altre «società» per le quali esso è disposto, come le già ricordate RAI e Società di navigazione di interesse nazionale. Che la legge di trasformazione non lo disponga si spiega agevolmente con ciò che il controllo era preesistente e già in atto: il che anzi renderebbe necessaria, da parte del governo, la assunzione (e la indicazione in questa sede) dei provvedimenti (peraltro nel caso illegittimi) richiesti dalla legge del 1959, art. 3, quarto comma). E si è già dimostrato che effetto di soppressione del controllo non può attribuirsi al disposto dell'art. 20 del d.-l. n. 333/1992.

e) Il confronto con altre società soggette a controllo suggerisce un'ulteriore prospettiva critica della contestata sottrazione dei nostri enti al controllo della Corte dei conti.

Fermo restando che non vi è incompatibilità tra assunzione della forma azionaria e controllo della Corte dei conti, ma anzi doverosità del persistere del controllo medesimo, una diversa conclusione, comunque argomentata nei casi che

interessano, urterebbe contro i principi di razionalità e parità di trattamento non solo considerando il rapporto tra i nostri enti e gli enti societari sopra richiamati ma altresì, e più specificamente, considerando il rapporto tra gli stessi enti trasformati e trasformabili *inter se*.

Ai sensi dell'art. 18 del d.-l. n. 333/1992, «il Cipe potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il settore di attività. La deliberazione del Cipe produce i medesimi effetti di cui al presente decreto». Per intanto questi enti, quale che sia la contribuzione, diretta o indiretta, in una o altra misura, dello Stato al loro patrimonio, restano soggetti alla disciplina anteriore, tra cui il controllo della Corte dei conti che sia ad essi applicabile in ragione della contribuzione medesima.

La constatazione è rilevante non solo in linea di fatto ma in linea di diritto sotto il profilo della inammissibilità di un diverso trattamento con gli enti già trasformati i quali ne sarebbero privilegiati, benché, come si è visto, conservino con lo Stato un rapporto, patrimoniale e di governo, non meno intenso e anzi più diretto di altri enti trasformabili ma non trasformati. Non potrebbe replicarsi che questa situazione è transitoria: in primo luogo perché, finché la situazione esiste, dovrebbe essere mantenuta la corrispondenza di trattamento; in secondo luogo, e soprattutto, perché l'art. 18 del d.-l. n. 333/1992 facoltizza il Cipe, e non lo vincola, a trasformare in società per azioni gli altri (o altri) enti pubblici economici.

f) Si conferma, conclusivamente, che non è dato, con un mutamento di etichetta, o anche di qualificazione, superare la realtà degli interessi coinvolti e le normative che, anche a livello costituzionale, li tutelano. E non è dubbio che negli enti già trasformati l'interesse dello Stato è imponente e ben superiore a quello ravvisabile in qualunque altro ente che abbia già assunto, o possa assumere, la «forma» societaria.

B6. L'intenzionalità della sottrazione degli enti citati al controllo della Corte dei conti. La gravità delle ulteriori conseguenze della menomazione in atto.

Dalle precedenti indicazioni risulta che l'interruzione del controllo, della Corte sulle società succedute agli enti pubblici è stata intenzionalmente disposta dal Governo, in assenza di prescrizioni o vincoli di legge.

In tal senso già deponavano, pur nella loro laconicità, le citate note del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, rispettivamente in data 10 agosto e 15 settembre 1992 (docc. nn. 8 e 9).

L'atteggiamento negativo del Governo risulta ora accertato, senza margini di incertezza, dalla mancata adozione delle iniziative in adempimento della determinazione di questa sezione n. 29/1992 del 3 ottobre 1992 (doc. n. 2).

Come richiamato nelle premesse «in fatto», in tale determinazione sono stati esposti i motivi di non conformità a legge della soluzione adottata dal governo.

In questa sede, ai fini della proposizione del conflitto di attribuzione, assume rilievo la conseguenza diretta del comportamento omissivo del governo, consistente nell'impedimento all'esercizio di un'attribuzione conferita alla Corte dei conti dalla Costituzione, in virtù della previsione del controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ancorché conformati secondo il modello societario.

La questione proposta concerne perciò «una lesione o una menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente», nei termini della soluzione elaborata dalla giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte costituzionale (v. da ultimo la sentenza n. 379/1992).

Ai fini di una adeguata ponderazione della importanza della questione sottoposta a codesta eccellentissima Corte con il presente ricorso, ci si consenta di sottolineare, sotto altro profilo, la già rilevata eventualità di una ulteriore riduzione dell'ambito di applicazione del controllo della Corte dei conti, a seguito della trasformazione in figure societarie, per deliberazione del Cipe, di altri «enti pubblici economici», secondo le previsioni della richiamata legislazione di riforma.

Questa evenienza presenta aspetti di particolare gravità, posti in evidenza nella citata determinazione n. 23/1992, dato che il controllo di cui si tratta è preordinato alla «comunicazione dei dati conoscitivi e valutativi necessari al Parlamento», per l'esercizio delle sue funzioni: di guisa che la «sottrazione (...) degli enti operanti nel campo dell'economia, di essenziale rilievo nell'ambito della finanza pubblica, determinerebbe il corrispondente impoverimento dell'area di conoscenza degli organi parlamentari, e quindi la riduzione in concreto delle possibilità di intervento» (doc. n. 2).

P. Q. M.

Si chiede che codesta eccellentissima Corte costituzionale, in risoluzione del presente conflitto, voglia:

1) dichiarare che spetta alla Corte dei conti — nella composizione della sezione di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — l'esercizio del controllo, previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli enti pubblici economici trasformati in società per azioni con partecipazione totalitaria o comunque prevalente dello Stato;

2) di dichiarare il conseguente obbligo del Governo di adottare i necessari provvedimenti, con riferimento agli enti indicati in premesse, per il mantenimento o il ripristino del controllo della Corte dei conti;

3) di disporre l'annullamento degli atti governativi eventualmente contrari.

Si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1) determinazione n. 45/1992;

2) determinazione n. 23/1992;

3) determinazione n. 29/1992;

4) determinazione n. 7/1961;

5) d.P.R. 11 marzo 1961 (Eni);

6) d.P.R. 11 marzo 1961 (Iri);

7) d.P.R. 25 aprile 1961 (Ina);

8) nota 10 agosto 1992 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

9) nota del 19 settembre 1992 del Ministro del tesoro;

10) lettera in data 15 settembre 1992 del presidente dell'Enel P. Viezzoli al prof. dott. R. Coltelli, presidente di sezione della Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1993.

Prof. avv. Giorgio OPPO - Prof. avv. Alessandro PACE

93C0598

N. 17

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 giugno 1993
(del magistrato di sorveglianza di Ancona)*

Ordinamento penitenziario - Sottoposizione della corrispondenza di alcuni detenuti, individuati nello stesso decreto, a visto di controllo da parte del direttore dell'Istituto penitenziario o di un suo delegato appartenente all'Amministrazione penitenziaria - Asserita violazione del principio costituzionale secondo il quale la segretezza della corrispondenza può subire limitazioni soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.

(Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 novembre 1992).

(Cost., art. 15, secondo comma).

Il magistrato di sorveglianza letto il decreto emanato in data 25 novembre 1992 dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Visti i successivi provvedimenti applicativi emanati in data 9 dicembre 1992 nei confronti dei detenuti Calfapietra Natale, Soru Antonio, Adelfio Salvatore dalla Direzione della casa circondariale di Ancona;

Ricorre per conflitto di attribuzione del potere giudiziario contro il Ministro di grazia e giustizia per la dichiarazione che non spetta al Ministero di grazia e giustizia — dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con riferimento al decreto del 25 novembre 1992 concernente la sottoposizione al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto di controllo e per il conseguente annullamento del predetto decreto nonché dei provvedimenti applicativi emanati dalla direzione della casa circondariale di Ancona in data 9 dicembre 1992 meglio specificati in premessa, limitatamente all'art. 1, punto n. 4 per violazione dell'art. 15, secondo comma della Costituzione e dei principi costituzionali sull'esercizio della autonomia del potere giudiziario, secondo quanto analiticamente di seguito svolto.

FATTO E DIRITTO

In data 25 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia decretava la sospensione in attuazione dell'art. 41-bis, secondo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla succitata legge, nei confronti dei detenuti individuati nel decreto stesso.

Detto decreto, tra le altre disposizioni, prevede al punto n. 4 dell'art. 1 la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti individuati nel decreto stesso a visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di un suo delegato, appartenente all'amministrazione penitenziaria.

Successivamente, in data 9 dicembre 1992, ed in applicazione di quanto disposto col decreto ministeriale surrichiamato, venivano emanati dalla direzione della casa circondariale di Ancona i provvedimenti con i quali era disposto il regime di cui all'art. 41-bis, secondo comma o.p. nei confronti dei detenuti individuati dal decreto ministeriale (e, per quanto di competenza di questo magistrato, dei detenuti Soru, Calfapietra e Adelfio), regime che prevede la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica, in arrivo ed in partenza, a visto di controllo.

In tal senso il decreto ministeriale — nonché i provvedimenti applicativi emanati dalla direzione della casa circondariale di Ancona — appaiono del tutto confliggenti con quanto disposto dal secondo comma dell'art. 15 della Cost. secondo cui la limitazione della segretezza della corrispondenza può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

A tale statuizione la direzione della casa circondariale di Ancona si è peraltro sempre attenuta, limitandosi a proporre al competente magistrato la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti tutte quelle volte in cui si fossero venute a verificare situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza.

A seguito dell'emanazione del più citato decreto ministeriale 25 novembre 1992, si è invece provveduto da parte della direzione della casa circondariale di Ancona — stante il chiaro contenuto dell'art. 1 punto 4) che non dispone la richiesta di sottoposizione del visto di controllo da parte del direttore dell'istituto al competente magistrato, ma al contrario la applicazione tout court della «censura» stessa — a disporre il visto di controllo, con decorrenza immediata e sino a tutto il 24 luglio 1993, della corrispondenza dei detenuti destinatari del nuovo regime detentivo.

D'altra parte non si ritiene possibile sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma posto che questo, nel disporre la facoltà di sospendere in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge n. 354/1975 che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza nulla dice circa la presunta automaticità della sottoposizione al visto di controllo derivante dalla applicazione del particolare regime detentivo *de quo agitur*.

Appare quindi del tutto evidente come l'ampia facoltà attribuire dal legislatore con l'art. 41-bis, secondo comma al Ministro di grazia e giustizia di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario non possa estendersi sino al punto da attribuire all'esecutivo poteri propri dell'autorità giudiziaria.

Inoltre anche laddove si volesse accogliere quell'orientamento della dottrina secondo cui i conflitti tra poteri dello Stato devono essere sollevati da organi «*Superiorem non recognoscentes*», cioè competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, tuttavia si ritiene che a questo Magistrato sia consentito sollevare il conflitto di attribuzione.

Infatti la competenza a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto appartiene, per giurisprudenza costante, al magistrato di sorveglianza in via esclusiva e definitiva nel senso cioè che contro detto provvedimento non è ammissibile né il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della costituzione, né il gravame al tribunale di sorveglianza (v. cassa. sez. I, sent. 3 luglio 1987, Rapisarda, cass. sez. I sent. 14 febbraio 1990, Scima).

Nè osta infine, a parere dello scrivente, a sollevare il conflitto di attribuzioni, la circostanza che si tratterebbe nella fattispecie in esame di conflitto «virtuale», avendo altro organo già provveduto ad affermare, seppur implicitamente, la propria competenza senza che questo Magistrato abbia ancora emanato analogo provvedimento con quello incompatibile.

Tutto ciò premesso, il magistrato di sorveglianza di Ancona.

Chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, sotto forma di ordinanza, dichiarare che non spetta al Ministero di grazia e giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo e conseguentemente annullare il decreto del 25 novembre 1992, limitatamente all'art. 1, punto 4) — e i successivi provvedimenti applicativi emanati in data 9 dicembre 1992 dalla direzione della casa circondariale di Ancona —, per violazione dell'art. 15, secondo comma della Costituzione e dei connessi principi sull'esercizio della autonomia dell'autorità giudiziaria.

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ancona, addì 28 gennaio 1993

Il magistrato di sorveglianza: ZAGOREO

N. 255

*Ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dal tribunale di Pordenone
nel procedimento penale a carico di Da Frè Franco ed altri*

Processo penale - Procedimento disciplinato dal codice abrogato - Applicabilità, per norma transitoria, del rito speciale dell'applicazione della pena - Richiesta dell'imputato - Rigetto da parte del collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilità del giudice, pur avendo lo stesso effettuato una valutazione di merito - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Impossibilità di ritenere la questione manifestamente infondata, in quanto sostanzialmente identica a quella, già proposta riguardo al rito ordinario, oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale parziale, dell'art. 34, secondo comma, del cod. proc. pen. (n. 186/1992) - Prospettazione, peraltro, in caso di accoglimento, della possibilità di illimitate reiterazioni di richiesta di pena concordata avanti a giudici diversi.

(C.P.P. 1988, art. 34 e 444, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Pronunciandosi sull'istanza della difesa dell'imputato Giancarlo Di Muro, che solleva questione di illegittimità costituzionale degli artt. 34 del c.p.p., e 444 del c.p.p. in relazione all'art. 248 del d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e che rileva l'incompatibilità del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena in seguito ad una valutazione di merito, a procedere al dibattimento.

OSSERVA

La Corte costituzionale già si è pronunciata sulla questione con riguardo ai processi interamente disciplinati dal rito attualmente in vigore. Nel caso di specie trattasi di processo disciplinato dal codice di procedura penale abrogato, cui peraltro è applicabile per il disposto dell'art. 248 norme di attuazione l'attuale rito speciale, di cui all'art. 444 del c.p.p.

La motivazione dell'istanza è peraltro identica a quella che ha determinato la Corte costituzionale alla pronuncia d'illegittimità sopra menzionata, sentenza n. 186 del 22 aprile 1992.

Pertanto ciò impedisce di ritenere la questione manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione con riguardo, oltre che agli articoli enunciati nell'istanza, anche all'art. 61 del c.p.p. abrogato.

La questione è palesemente rilevante, identificandosi questo collegio in quello che, per ragioni di merito, ha respinto la richiesta di applicazione pena. È da rilevare, tuttavia, che, qualora ne risultasse l'incompatibilità del giudice nel senso di cui alla questione sollevata, si incorrerebbe nella irragionevole conseguenza che la richiesta di applicazione pena potrebbe essere nuovamente formulata avanti al diverso giudice, che a sua volta, potrebbe di nuovo respingerla e così di seguito, senza limiti.

Ne deriverebbe così una irragionevole limitazione dell'esercizio della giurisdizione, se non l'impossibilità dello stesso, specie con riguardo agli uffici giudiziari di ridotto organico.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dà lettura della presente ordinanza alle parti;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Pordenone, addì 8 febbraio 1993

Il presidente: (firma illeggibile)

Depositato nella cancelleria del tribunale di Pordenone, addì 15 febbraio 1993.

Il funzionario di cancelleria: PAGOTTO

N. 256

*Ordinanza emessa il 24 marzo 1993 dal pretore di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra Giannoccaro Giovanni e il Ministero dell'interno*

Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: assegno di assistenza ex legge n. 118/1971) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e alle prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Inapplicabilità, nel caso di specie, della legge n. 412/1991 (art. 16, sesto comma).

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale 9 marzo 1993;

OSSERVA

Il ricorrente ha chiesto la corresponsione dell'assegno di assistenza di cui alla legge n. 118/1971, revocato dal Ministero dell'interno, dalla data della revoca, compresa nei limiti della prescrizione decennale, con rivalutazione ed interessi; il Ministero dell'interno ha riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta nei limiti della prescrizione quinquennale ed ha constatato il diritto alla rivalutazione monetaria, assumendo che la sentenza n. 156/1981 della Corte costituzionale si riferisce ai soli crediti previdenziali, non anche a quelli di natura assistenziale, come quello per cui è causa; il pretore, con sentenza non definitiva in data 8 marzo 1993, ha condannato la p.a. a corrispondere la prestazione della data della revoca, disattendendo l'eccezione di prescrizione quinquennale, e l'ha condannata inoltre a corrispondere al ricorrente gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sollevando d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 442 del c.p.c.

Quanto alla rivalutazione appare infatti fondata l'eccezione del resistente: con la sentenza n. 156/1981 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442 del c.p.c. «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, debba determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile dal settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si siano verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento».

La sentenza concerne pertanto la rivalutabilità dei crediti previdenziali, non anche di quelli assistenziali; d'altra parte, come è noto, la portata delle pronunce di incostituzionalità non può essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale (Cass., sezione lavoro, 29 gennaio 1987, n. 857).

La fondatezza dell'eccezione della P.A. resistente, che dovrebbe comportare il rigetto della domanda del ricorrente per quanto concerne la rivalutazione, determina all'evidenza la rilevanza ai fini del decidere della presente questione di costituzionalità.

La questione è peraltro a parere del decidente non manifestamente infondata.

Possono infatti quasi integralmente ripetersi, in ordine ai crediti assistenziali, le considerazioni che la Corte ha svolto nella citata sentenza n. 158/1991 relativamente ai crediti previdenziali: mentre le prestazioni previdenziali hanno la funzione di surrogare o integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, quelle assistenziali sono destinate a surrogare un reddito da lavoro che l'inabile, per le sue condizioni di salute, fin dall'origine non è stato in grado di conseguire; anche il credito assistenziale quindi, per tale motivo oltre che evidentemente per la sua natura alimentare, è funzionalmente assimilabile al credito di lavoro.

Poiché, come ha affermato la Corte, nella citata sentenza e in quella n. 1045/1988, il profilo funzionale prevale su quello strutturale, la diversità di disciplina tra i crediti assistenziali da un lato, e quelli di lavoro e previdenziali dall'altro, la evidente diversità di natura e di presupposti tra le diverse categorie di crediti in esame non impedisce la

lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché la violazione dell'art. 38, primo comma, per il tramite del quale, a parere dello scrivente, si rende applicabile anche alle prestazioni assistenziali (come ha ritenuto la Corte per quelle previdenziali) l'art. 36, quale parametro delle esigenze di vita del lavoratore, e di chi ha lavorato e non può più farlo per infortunio ecc., o infine di chi non ha mai potuto lavorare per inabilità, tutelata dal citato art. 35, primo comma.

È appena il caso di osservare che le considerazioni che precedono non perdono il loro valore a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, atteso che, secondo la giurisprudenza dalla stessa Corte costituzionale e della Corte di cassazione (Corte costituzionale n. 394/1992; Cass. nn. 7721, 3284 e 8818/1992) la norma anzidetta si applica solo nei casi in cui la fattispecie costitutiva della responsabilità del debitore per ritardato pagamento si è perfezionata dopo l'entrata in vigore della norma medesima.

Poiché ciò non si è verificato nel caso di specie, e non è quindi applicabile la norma che esclude il cumulo di rivalutazione ad interessi, immutando la natura stessa del credito previdenziale (e, di riflesso, di quello assistenziale) permane la rilevanza della presente eccezione di illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni assistenziali, debba determinare, oltre gli interessi, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la riduzione del valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento, per contrasto con gli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Viterbo, addì 24 marzo 1993

Il pretore: PASCOLINI

Il cancelliere: BOTTINO

93C0570

N. 257

*Ordinanza emessa il 24 marzo 1993 dal pretore di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra Provenzano Aniello e il Ministero dell'interno*

Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: assegno di assistenza ex legge n. 118/1971) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e alle prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Inapplicabilità, nel caso di specie, della legge n. 412/1991 (art. 16, sesto comma).

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale 9 marzo 1993;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 256/1993).

93C0571

N. 258

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro sul ricorso proposto da Misasi Raffaele contro U.S.L. 13 di S. Giovanni in Fiore (ora n. 5 di Crotona)

Sanità pubblica - Medici in rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N. - Divieto di svolgere attività lavorativa presso strutture private convenzionate con il S.S.N. - Deteriore trattamento dei medici colpiti da tale divieto rispetto ai colleghi che, ancorché dipendenti del S.S.N., svolgono attività professionali, in strutture private non convenzionate, consentite al di fuori dell'orario di servizio - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro nonché sulla tutela della salute dei cittadini.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 32 e 35).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 251/1993, proposto da Misasi Raffaele, rappresentato e difeso dal dott. proc. Enzo Paolini, per il presente giudizio domiciliato presso gli uffici di segreteria di questo tribunale in Catanzaro, contro la U.S.L. 13 di S. Giovanni in Fiore — ora n. 5 di Crotona — in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita in giudizio, per l'annullamento — previa sospensiva — della dichiarazione di incompatibilità della posizione del ricorrente, dipendente del servizio sanitario nazionale, con il rapporto libero-professionale presso strutture private convenzionate ai sensi della legge 412/1991;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 18 febbraio 1993 il dott. Roberto Politi; udito altresì il dott. proc. Paolini per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con l'impugnato provvedimento — al ricorrente pervenuto in data 4 febbraio 1993 — la U.S.L. resistente ha dichiarato l'esistenza di una situazione di incompatibilità insorta — ai sensi dell'art. 4, punto 7 della legge n. 412/1991 — in relazione al rapporto di dipendenza con il servizio sanitario nazionale ed alle prestazioni dal ricorrente stesso effettuate, con connotati libero-professionali, in favore di una struttura privata convenzionata.

Il predetto atto viene censurato sotto i seguenti profili:

Eccesso di potere. Viene in primo luogo dedotta la pretermessa considerazione delle potenzialità di utilizzo, da parte della predetta struttura privata, delle prestazioni medico-professionali del ricorrente anche presso unità di degenza o reparti non convenzionati, con conseguente esclusione dell'applicabilità della menzionata normativa *ex art. 4* della legge 412/1991 la cui *ratio* risiederebbe nell'intento di assicurare «unicità» al rapporto di lavoro dal sanitario intrattenuto con il servizio sanitario nazionale: per l'effetto escludendosi l'incompatibilità onde trattasi per i profili di rilievo meramente privatistico insuscettibili di contiguità operativa con le attribuzioni rimesse all'assistenza sanitaria pubblica.

Viene altresì osservato come, in presenza di un regime di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale da parte di tutte le strutture private calabresi, l'esercizio di attività libero-professionale sarebbe di fatto inibito per i sanitari, aventi rapporti di lavoro con il servizio predetto.

Incostituzionalità dell'art. 4, punto 7, della legge n. 412/1991. La preclusione della possibilità, per i medici ospedalieri, di intrattenere rapporti di lavoro con strutture private convenzionate, verrebbe a ledere le potenzialità di esplicazione del libero esercizio professionale, in contrasto con i principi fissati dagli articoli 3, 32 e 35 della Costituzione; in argomento deducendosi come da tale attività, conseguente ad un rapporto instaurato con un soggetto privato, non riverrebbe comunque alcuna «duplicazione» di rapporto con il servizio sanitario nazionale.

Nel concludere per l'accoglimento della proposta impugnativa, viene altresì dal ricorrente invocata la sospensione dell'efficacia della contestata determinazione, da questo Tribunale accordata con ordinanza n. 188, emessa nell'odierna camera di consiglio.

La resistente amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

DIRITTO

La delibazione della proposta istanza cautelare — sostanziata nell'accoglimento della richiesta, dal ricorrente formulata, di sospensione dell'efficacia dell'impugnato atto della U.S.L. n. 5 di Crotone (con il quale, in data 4 febbraio 1993, è stata «certificata» l'incompatibilità del rapporto di lavoro, dal ricorrente stesso intrattenuto con la predetta struttura pubblica, «con qualsiasi altro rapporto convenzionale ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4» — è intervenuta, in base a quanto espressamente menzionato nella relativa ordinanza, sulla base della ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nel presente gravame formulata.

Quanto al primo dei cennati profili, va osservato come il letterale disposto della norma in esame — alla luce dell'applicazione di esso realizzata dall'amministrazione resistente attraverso l'emanazione dell'atto onde trattasi — non avrebbe consentito al collegio di valutare positivamente l'istanza cautelare onde trattasi.

Va infatti osservato come il richiamato art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 preveda, al settimo comma, che con il servizio sanitario nazionale possa intercorrere un unico rapporto di lavoro «incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il servizio sanitario nazionale»; altresì configurandosi detto rapporto incompatibile con «l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possano configurare conflitto di interessi con lo stesso».

L'atto impugnato rappresenta quindi una diligente applicazione del predetto disposto di legge, ponendosi quale presa d'atto, necessariamente vincolata, della situazione di incompatibilità dalla norma stabilita.

Appaiono pertanto del tutto sfornite di giuridica persuasività le argomentazioni dalla parte ricorrente dedotte con il primo motivo di ricorso, attesa l'insussistenza di alcun ambito di discrezionale apprezzamento della situazione in presenza della quale la normativa *de qua* fa discendere la descritta situazione di incompatibilità: per l'effetto rivelandosi del tutto infondato il profilo di censura attinente ad un presunto vizio di eccesso di potere dal quale sarebbe inficiato l'atto impugnato, vieppiù irrilevante ove si abbia riguardo alle circostanze di mero fatto — illustrate in narrativa — che indurrebbero la pretesa illegittimità, per tale aspetto, della contestata determinazione.

L'atto dell'amministrazione impugnata si manifesta, invece, in una incontrovertita valenza di mero acclaramento della sussistenza di una duplicità di rapporti (con il servizio sanitario nazionale; con altra struttura privata convenzionata) al quale viene fatto conseguire l'effetto preclusivo delineato dal richiamato settimo comma dell'art. 4 della legge n. 412/1991; da tale profilo dipartendosi l'indagine che l'adito organo di giustizia amministrativa intende svolgere in relazione alla dedotta incompatibilità con l'ordinamento costituzionale di una siffatta previsione di legge.

È a tale proposito che il tribunale remittente — in accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte ricorrente — determina di sollevare, a termini dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per contrasto con gli articoli 3, 4, 32 e 35 della Costituzione.

1. — Le rilevate violazioni della disciplina costituzionale prendono fondamentalmente spunto, seppure attraverso la molteplicità di aspetti infra tratteggiati, dall'illegittima inibizione, per il sanitario inquadrato in una struttura pubblica, allo svolgimento di rapporti di lavoro con altri soggetti privati, i quali, pur avendo ad oggetto l'esercizio di attività professionali, vengono dal legislatore della legge n. 412 *tout court* definiti incompatibili.

La preclusione onde trattasi appare svolgersi in un ambito di necessaria alternatività fra prestazioni disimpegnate nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed attività libero-professionale svolta alle dipendenze di strutture private convenzionate.

1.1. — Ora, un siffatto giudizio, prima ancora che verificato alla luce della legittimità di una previsione che appare oggettivamente limitare la libera esplicazione dell'attività lavorativa del soggetto, deve essere valutato sotto un profilo di logicità giustificativa, atteso che non può ritenersi configurabile — e, a fortiori, legittimamente predicabile — una preclusione della libera espressione della personalità dell'individuo — quale appunto sostanziata dall'esercizio dell'attività lavorativa, individuata quale cardine ordinamentale dall'art. 4 della Costituzione — che non trovi idonee coordinate motivazionali nell'intento di tutela di altro interesse — o valore — di almeno equivalente rango costituzionale.

Se, infatti, «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto» (art. 4 della Costituzione), altresì tutelando «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 38), necessariamente va ritenuto che la (eventuale) recessività di tali enunciati costituzionali debba transitare attraverso l'affermazione — e la conseguente valorizzazione, veicolata dall'imposizione di specifici divieti o preclusione allo svolgimento di particolari attività che si pongano quali esplicazioni del diritto al lavoro — di altri fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale, la cui tutela venga valutata quale interesse di almeno omogenea grandezza rispetto all'affermazione di tale inequivoco elemento di espressione della personalità dell'individuo.

Va, in argomento, soggiunto che l'art. 2 della Costituzione sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo anche «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», in un quadro di promozione solidaristica esteso all'ambito politico, economico e sociale, non potendosi pretermettere la necessaria estensione di tale principio al libero svolgimento dell'attività lavorativa, ancor più rilevante ove si abbia riguardo al connotato di doverosità che il secondo comma dell'art. 4 attribuisce allo svolgimento di siffatta attività in stretta correlazione con il supremo fine del concorso «al progresso materiale o spirituale della società».

1.2. — È ben consapevole il giudice remittente come la disciplina del rapporto di pubblico impiego preveda limitazioni (quando non rigide preclusioni o assoluti divieti, pure sanzionati con il principio dell'incompatibilità, alla mancata cessazione della quale può conseguire l'applicazione di misure espulsive) all'esercizio di attività che il legislatore ha ritenuto contrastare con la posizione rivestita dal pubblico dipendente.

È al riguardo da osservare, peraltro, come non sia difficile rinvenire nel disposto del primo comma dell'art. 98 della Costituzione la convincente *ratio* giustificativa di un divieto — variamente specificato dal legislatore quanto alle fattispecie concrete ed alle conseguenze sul rapporto di pubblico impiego — allo svolgimento di rapporti idonei ad inficiare il principio dell'«esclusivo servizio della Nazione» che appare presidiare, con connotati di rilievo ordinamentale, la natura stessa del rapporto di lavoro onde trattasi.

Appare lecito argomentare come la norma onde trattasi svolga una funzione di valorizzazione del perseguimento dei fini di pubblico interesse — del quale l'Amministrazione pubblica è istituzionalmente attributaria — quale potenzialmente idonea ad essere inficiata dalla compresenza di altri rapporti suscettibili di determinare una concorrente tensione, nella persona del pubblico dipendente, verso classi di interessi, se non necessariamente opposti (o contrapposti), quanto meno «diversi» dall'interesse collettivo, che viene postulato di esclusiva riferibilità per il soggetto incardinato nella pubblica amministrazione.

L'assolutezza di tale principio non può essere intesa, peraltro, in un quadro interpretativo di carattere rigidamente «dogmatico», in quanto la necessaria correlazione fra l'esclusivo servizio della nazione ed il divieto di svolgimento di attività che con esso si rivelino incompatibili deve essere verificato alla luce dell'effettiva valutazione delle potenzialità decettive insite nell'esplicazione di comportamenti altrimenti liberamente svolgibili, in quanto manifestazioni attuative della personalità dell'individuo, ampiamente tutelata dall'ordinamento costituzionale.

2. — Orbene, se un necessario approccio di carattere generale consente di individuare coordinate interpretative idonee a valutare le ragioni (e, prima ancora, il fondamento giustificativo) delle preclusioni legittimamente apponibili — in relazione alla posizione del pubblico dipendente — allo svolgimento di attività suscettibili di alterare il connotato di esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, la normativa applicabile al caso in esame suscita non manifestamente infondate perplessità di conformità costituzionale.

Quanto all'«unicità» del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale, il collegio rileva come non possano nutrirsi riserve di carattere logico-giuridico, apparendo del tutto persuasiva l'individuazione di univoche modalità di svolgimento dell'attività per il personale nell'ambito del medesimo istituzionalmente impegnato per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse delle quali il sistema di assistenza sanitaria pubblica è attributario.

Consistente è invece il dubbio che la rigidità di tale assunto possa trovare legittima specificazione in relazione ai menzionati «altri rapporti anche di natura convenzionale con il servizio sanitario nazionale».

2.1. — Un primo rilievo di carattere sistematico riguarda la «direzione soggettiva di un siffatto «divieto».

Laddove i rapporti convenzionali onde trattasi vengano intrattenuti con private strutture, infatti, la preclusione in discorso viene a colpire con modalità indirette i singoli prestatori di lavoro: i quali, come appare evidente, non sono necessariamente essi stessi «titolari» dei rapporti convenzionali, bensì «parti» di un rapporto di lavoro dipendente con altro soggetto (privato) il quale solo è il reale titolare del rapporto di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale.

Si viene, per l'effetto, a delineare una situazione di incompatibilità («mediata» dall'interposizione di altro rapporto di lavoro dipendente) idonea a vulnerare il singolo lavoratore, in capo al quale non è predicabile la duplicità di rapporti che l'art. 4 ha inteso scongiurare: più semplicemente disimpegnando esso attività medico-professionale a vantaggio di un soggetto (privato) i cui servizi vengono poi utilizzati dal servizio sanitario nazionale nel quadro di una diversa (dai rapporti di lavoro servizio sanitario nazionale/sanitario e sanitario/struttura privata) disciplina convenzionale: diversa non soltanto con riguardo al profilo soggettivo, bensì anche al contenuto oggettivo della prestazione, che si sostanzierà nell'erogazione di un servizio e non già nello svolgimento di una attività di lavoro dipendente.

Tale rilievo si presta, ovviamente, ad un'eccezione che il tribunale remittente ben ha ponderato: potendosi al riguardo argomentare che la mera interposizione di un soggetto (terzo rispetto al rapporto servizio sanitario nazionale/sanitario) risulterebbe praticamente idonea a vanificare una preclusione volta a scongiurare le duplicazioni di rapporto con il servizio sanitario pubblico.

Tale argomento, ancorché idoneo a svelare le insidie rappresentate (o rappresentabili) da un impiego surrettizio della soggettività al fine di eludere il regime preclusivo in argomento, si rivela peraltro perfettamente reversibile: in quanto gli «altri rapporti anche di natura convenzionale» o trovano un diretto referente, quanto alla imputabilità soggettiva della fattispecie, nel sanitario inquadrato nel servizio sanitario nazionale, oppure, quando a questi non direttamente riferibili, non possono essere ritenuti inibiti, pena un inammissibile ampliamento delle ipotesi di incompatibilità che, in quanto volte ad una chiara restrizione della sfera soggettiva, sono insuscettibili di interpretazione *quoad effectum* estensiva.

2.2. — Tale ordine di considerazioni trova un immediato punto di riferimento nell'ulteriore principio dalla richiamata norma *ex* legge n. 412/1991 individuato in un'ottica di necessaria complementarità rispetto al postulato dell'univocità del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale: trattasi del «possibile conflitto di interessi» che le attività ritenute incompatibili appaiono idonee a suscitare con le attribuzioni del servizio pubblico.

È illuminante, al riguardo, quanto espresso dall'Autorità ministeriale in sede «interpretativa» di tale disposizione.

Con circ. n. 900.1/4.23.5.1/3675 del 24 novembre 1992 viene infatti dal Ministero della sanità affermato come «secondo le indicazioni del consiglio di Stato, che ha condiviso l'orientamento interpretativo dell'amministrazione il conflitto di interessi con il servizio sanitario nazionale è da intendere, secondo i principi, come potenziale situazione di conflitto, configurandosi lo stesso non solo in presenza di un reale ed accertato conflitto, ma in tutti i casi in cui lo stesso sia possibile (ossia temuto) e che il richiamo allo stesso si riferisce tanto alle «altre attività» che alla partecipazione in quote di imprese».

Anche a voler prescindere dalla disinvoltura argomentativa che l'amministrazione dimostra nel giustapporre i piani della potenzialità del pregiudizio (e, quindi, della concreta attitudine di una situazione a determinare conseguenze lesive) con la mera possibilità che un detrimento al pubblico interesse venga effettivamente a sostanzarsi, non si può non rilevare come la norma in esame oggettivamente si presti (e la circolare fornisce un eloquente esempio al riguardo) a letture di incondivisibile conformità costituzionale.

Tale assunto appare asseverato da un ulteriore passo dell'interpretazione ministeriale, che svela come carattere «determinante» sia rivestito dalla «potenzialità del conflitto in relazione all'attività svolta dall'impresa» e non da «ruolo o comportamento del dipendente nell'ambito dell'impresa stessa».

Una siffatta affermazione consente di valutare lo «sviamento» in pratica conseguibile alla concreta applicazione di un apparato normativo che, lungi dal predicare l'univocità prestazionale con il servizio sanitario nazionale nel quadro di una pur commendevole considerazione del fine pubblico da esso perseguito, in realtà si pone in una spiccata funzione anti-concorrenziale, svolgendo la reale ragion d'essere nell'intento di inibire il «conflitto di interessi» fra servizio pubblico e strutture private.

Per la realizzazione di tale finalità viene introdotto il divisato principio dell'incompatibilità: il quale, riguardando l'esercizio di una libera professione (che, in quanto tale, appare inconcepibilmente sussumibile in una nozione, ancorché meramente potenziale, di conflitto di interessi), risulta, per effetto della lettura della disposizione onde trattasi, agevolmente proclive a forzature ermeneutiche di problematica condivisibilità.

Giova, al riguardo, ricorrere ancora una volta alla ricordata interpretazione ministeriale.

Leggesi infatti alla pagina 5 della predetta circolare come «pure non soccorrendo in materia di attività libero-professionale il criterio del conflitto di interessi così come configurato in tema di incompatibilità (perché altrimenti la libera professione sarebbe di fatto vietata), nondimeno l'amministrazione non potrà tollerare — secondo i principi — situazioni che in concreto determinino un grave e comprovato pregiudizio al servizio sanitario pubblico».

Ora, anche a voler pretermettere la discutibile transizione operata dal concetto di «potenzialità» lesiva di cui sopra fino all'esigenza di concreta dimostrazione di un grave e comprovato pregiudizio al servizio sanitario nazionale, appare al giudice remittente come la stessa interpretazione ministeriale abbia con fin troppa persuasività argomentativa rappresentato i canoni della illegittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 4 della legge n. 412/1991, per la parte in cui viene sancita l'incompatibilità del rapporto intrattenuto con il servizio sanitario pubblico rispetto a rapporti convenzionali ed allo svolgimento di altre attività sostanzianti l'asserito conflitto di interessi di cui sopra.

Viene in buona sostanza a rappresentarsi il divieto di esercizio di una libera attività lavorativa (concretante lo svolgimento di prestazioni medico-professionali) che non presenta — né può presentare — intrinseche connotazioni di incompatibilità con l'appartenenza — e, a fortiori, con il disimpegno mansionistico pertinente — al servizio sanitario pubblico: piuttosto procedendosi a vulnerare mere potenzialità di conflitto di interesse (la cui dimostrazione, si immagina, dovrà pur sempre intervenire in concreto) nel quadro di una tutela dell'attività che il servizio sanitario nazionale, è bene rammentarlo, svolge in un quadro di libero confronto con l'erogabilità privatistica delle prestazioni di assistenza sanitaria.

2.3. — Sarebbe fin troppo facile osservare che la strenua difesa dell'interesse all'esclusività del rapporto, perseguita anche attraverso l'eretta barriera opposta alla potenziale instaurazione di situazioni di conflitto, appare abbandonata dalla sopravvenienza legislativa consumatasi nel primo anniversario dall'emanazione della legge n. 412: al riguardo rilevandosi come l'art. 4, decimo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 preveda come all'interno dei presidi ospedalieri debbano essere riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria.

Tale argomento appare viepiù rafforzare il rilievo di illegittimità costituzionale — in relazione all'art. 3 della Costituzione ed al riveniente impegno della Repubblica alla rimozione degli ostacoli che «limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini» impediscano la libera partecipazione dei lavoratori all'organizzazione economica e sociale del Paese — di una norma che differenzia e discrimina la posizione dei sanitari incardinati nel servizio sanitario nazionale, ai quali è precluso intrattenere rapporti privatistici con strutture convenzionate: mentre, ove un tale divieto non è esteso ai rapporti con strutture private non operanti in regime di convenzionamento, lo stesso principio del (potenziale) conflitto di interessi trova inequivoci segni di terminale sopravvivenza giuridica nella conclamata ammissibilità del consentito esercizio intramurario della libera professione sanitaria.

2.3.1. — L'operato riferimento all'art. 3 della Costituzione consente peraltro di rilevare un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della previsione di incompatibilità recata dalla legge n. 412/1991.

Si osserva infatti come lo stesso settimo comma dell'art. 4 preveda, di seguito alle analizzate indicazioni preclusive (relative alle strutture convenzionate), che l'«esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

Tale previsione — che appare integrare un logico corollario di una preclusione esclusivamente volta a sanzionare lo svolgimento di attività professionale presso private strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale — si pone in chiaro contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione, atteso che vengono per effetto di essa a trovarsi «penalizzati» i soli sanitari le cui prestazioni di lavoro si svolgano presso private istituzioni aventi regime di convenzionamento, mentre le altre esplicazioni professionali, ancorché erogate in favore di soggetto parimenti privato, trovano elementi limitativi nella sola coincidenza temporale con l'attività disimpegnata nell'ambito delle strutture pubbliche.

Se, dunque, l'incompatibilità onde trattasi non si rivela quale connotazione limitativa intrinsecamente connessa al particolare *status* del sanitario operante nel servizio sanitario nazionale, viene ingiustamente a discriminarsi il libero esercizio dell'attività medico-professionale in ragione non già della natura (comunque privatistica) del soggetto in favore del quale le prestazioni vengono rese, bensì dell'ulteriore elemento rappresentato dalla sussistenza di un rapporto convenzionale (fra quest'ultimo ed il sistema sanitario pubblico) del quale il sanitario, ancorché in posizione di evidente «terzietà», viene a subire le conseguenze, nei termini della analizzata incompatibilità.

Ove il rapporto convenzionale non sussista, invece, la preclusione in discorso viene meno: per l'effetto operandosi un'arbitraria selezione fra classi di soggetti che, in relazione alle potenzialità esplicative dell'attività lavorativa assicurate dagli articoli 4 e 35 della Costituzione, consuma un'evidente violazione del ricordato principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione.

3. — Un ultimo profilo di indagine riguarda le rilevabili linee di convergenza dalla presente problematica indotte con il generale diritto all'assistenza sanitaria.

Non può non venire in considerazione, in argomento, il disposto dell'art. 32 della Costituzione, il quale, come è noto, esplicita il principio della tutela del bene-salute nella duplice ottica del diritto del cittadino e dell'interesse della collettività.

Ora, se sotto il primo profilo può agevolmente individuarsi la presenza di elementi idonei a raffigurare una pratica espansione del diritto al trattamento sanitario, in capo al cittadino, presso strutture sia private che pubbliche (con conseguente esigenza di rimozione dei limiti, quali quelli in esame, che precludano al sanitario «pubblico» la possibilità di compatibile adibizione presso istituzioni private convenzionate, atteso la prioritaria rilevanza da annettere alle esigenze di qualificazione del fattore umano-professionale nel quadro dell'assistenza sanitaria), va d'altro canto rilevato come l'interesse al riguardo perseguito dalla collettività appare suscettibile di conseguire ottimizzati livelli di realizzazione anche attraverso la crescita ed il confronto delle professionalità degli operatori, che troverebbero invece sicuri elementi di cristallizzazione e di rigidità nell'ottica della impermeabilità pubblico privato e la norma *ex art. 4* della legge n. 412/1991 appare postulare e propugnare.

La lettura dinamica delle modificazioni introdotte (segnatamente con il menzionato d.l. n. 502, 1992) all'originario disegno istitutivo del servizio sanitario nazionale consente di verificare un sempre più accentuato interesse, da parte del legislatore, verso modalità di compresenza dell'assistenza sanitaria pubblica e privata volte ad incentivare le sinergie estraibili da una dialettica necessariamente fondata sul principio della libera esercitabilità della professione sanitaria.

In tale ottica, deve ritenersi che la previsione di incompatibilità *ex art. 4*, oltre a rappresentare un elemento normativo di ormai delineata controtendenza, configuri altresì un fattore preclusivo a quella tendenziale realizzazione dell'interesse della collettività al bene-salute (*ex art. 32* della Costituzione), che la valorizzazione delle professionalità e delle esperienze (non astrette da preclusioni rigide quanto praticamente inadeguate al perseguimento del fine pubblico) appare in grado di concorrere a conseguire al di fuori di modelli (protezionistici) di prioritaria preminenza dell'assistenza pubblica.

4. — Le svolte considerazioni inducono pertanto questo tribunale — in relazione ai dimostrati profili di rilevanza e non manifesta infondatezza — a rimettere all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità della norma *ex art. 4*, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per contrasto con gli articoli 3, 4, 32 e 35 della Costituzione, nella parte in cui sanziona l'incompatibilità, per il personale medico addetto al servizio sanitario nazionale, allo svolgimento di attività libero-professionale all'interno di strutture convenzionate.

Va conseguentemente disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione del presente ricorso — iscritto al n. 251 del ruolo generale per l'anno 1993 — e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità, per il personale addetto al servizio sanitario nazionale, allo svolgimento di attività lavorativa presso strutture private convenzionate con lo stesso servizio sanitario nazionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che a cura dell'Ufficio di segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 febbraio 1993.

Il presidente: Bozzi

Il primo referendario estensore: POLITI

Il primo referendario: VINCIGUERRA

Depositata il 24 marzo 1993

Il segretario generale: (firma illeggibile)

N. 259

Ordinanza emessa il 10 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 1993) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria nel procedimento per revoca di sequestro di beni, sull'istanza di Zappia Giovanni.

Processo penale - Reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - Misure cautelari reali - Sequestro dei beni del sequestrato - Obbligatorietà in costanza di prigionia - Prevista revoca in caso di liberazione della vittima - Conseguente impossibilità per l'A.G.O. procedente di delibare sulla situazione di fatto della fattispecie in esame - Irragionevolezza.

(D.-L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 1).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta l'istanza depositata in data 2 maggio 1992 con cui Zappia Giovanni ed altri invocano la revoca del sequestro disposto ai sensi del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8;

Letto il parere espresso dal p.m. in sede con cui, quell'ufficio, pur non opponendosi alla revoca dianzi ricordata, invoca l'adozione del decreto di sequestro preventivo sui medesimi beni a norma dell'art. 321 del c.p.p.;

OSSERVA

Com'è noto l'art. 1, secondo comma, del d.-l. cit. dispone espressamente che «in ogni caso il sequestro è revocato ... quando risulta cessata la permanenza del reato». Orbene non v'è dubbio che il delitto di cui all'art. 630 del c.p. commesso in danno dello Zappia debba dirsi venuto meno in tutti i suoi effetti con la di lui liberazione.

Questo evento, infatti, nello spirito e nella lettera dell'art. 1 cit. coincide con la cessazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione pur quando (come nel caso di specie) si ha fondato motivo di dubitare che la liberazione del sequestrato sia stata successiva al pagamento del c.d. riscatto.

Il p.m. nel suo parere (ed in altri atti del medesimo procedimento) esprime il fondato sospetto che i patrimoni in sequestro possano egualmente risultare impiegati per le finalità di cui al primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 8/1991 e tanto in virtù di una sorta di illecita promessa di pagamento operata dallo Zappia in favore dei suoi sequestratori.

L'ipotesi accusatoria ha l'indubbio merito di rendere palese una grave lacuna della previsione normativa che, condizionando sempre e comunque la permanenza del sequestro dei beni alla segregazione illecita della parte offesa, offre inammissibili possibilità di «aggiramento» agli autori di un delitto di sì conclamata pericolosità sociale.

È certo, difatti, che il sequestrato — liberato sulla promessa di un successivo pagamento impossibile o molto difficile in costanza del delitto a cagione della normativa citata (d.-l. n. 8/1991) — avvertirà in modo forse ineluttabile la pressione psicologica ed emotiva cagionata dall'ingiusta costrizione, attivandosi per soddisfare le illecite pretese dei sequestratori.

Innanzi a siffatta «collaborazione» della p.o. le possibilità accordate dall'ordinamento all'autorità giudiziaria appaiono in larga misura inadeguata.

In primo luogo, infatti, si pone il problema di qualificare la condotta che il sequestrato (*melius*: il liberato) pone in essere per le finalità ora enunciate. Sotto alcuni profili si potrebbe ipotizzare (ma tanto compete al p.m. in sede di esercizio dell'azione penale) che la p.o. agisca sotto la coazione derivante dalla pregressa carcerazione e che tale coazione lo determini a tal punto da integrare l'autonomo delitto di estorsione *ex* art. 629 del c.p. In realtà questo appare come una sola delle possibili condizioni dell'agire della vittima, la quale (altrettanto plausibilmente) potrebbe attivarsi per il pagamento in ragione di altre, parimenti idonee, motivazioni (senso dell'onore, volontà di rimuovere per sempre la vicenda delittuosa ecc.).

Secondariamente, questa necessità di descrivere adeguatamente e *secundum ius* la condotta dello Zappia potrebbe indurre a ritenere le sussistenze del delitto di favoreggiamento di cui all'art. 379 del c.p.

Com'è noto il d.-l. n. 8/1991 agli artt. 4 e 4-*bis* da un lato, prevede la possibilità di sanzionare *ex* art. 379 colui il quale «si adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima», dall'altro, esclude la punibilità a carico dei prossimi congiunti. Il disposto normativo, sebbene concepito per il caso di pagamento anteriore al rilascio dell'ostaggio, può ben essere applicato al caso di specie ove terzi si attivino per far conseguire agli autori del sequestro il prezzo della (avvenuta) liberazione. È, tuttavia, evidente che tale disposizione non possa essere applicata nei confronti dello Zappia o dei suoi prossimi congiunti.

La mancata previsione, difatti, di una causa di esclusione della punibilità in favore della vittima si giustifica (oltre che con evidenti ragioni di equità sostanziale) con la costruzione della legge più volte ricordata, tutta incentrata sullo schema tipico del delitto *ex art. 630 del c.p.* in ogni caso non può esservi dubbio che opererebbero in favore dell'ostaggio (rilasciato) le generali cause di esclusione della punibilità, prima tra tutte quella dello stato di necessità *ex art. 54 del c.p.*

Residua, infine, il punto concernente la possibilità di far luogo all'emissione del decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 del c.p.p.; per come invocato dal p.m. Pur volendo superare (e non senza difficoltà) le resistenze testuali che la norma frappone alla sua applicabilità al caso di specie (le «conseguenze» del reato potrebbero dirsi cessate con il venir meno della sua «permanenza»), un limite figura — ad avviso di questo g.i.p. — del tutto invalicabile. Dalla lettura dell'art. 1, primo e secondo comma, del d.-l. n. 8/1991 è dato constatare: *A*) la finalità enunciata dal primo comma coincide del tutto con quella dichiarata dall'art. 321 del c.p.p., in altre parole si tratta di evitare (in corso di sequestro) che gli autori del delitto possano conseguire il profitto; *B*) il legislatore del 1991 consapevole di aver dato vita ad una misura cautelare reale posta in rapporto di specialità con quella disciplinata dall'art. 321 cit., al primo inciso del secondo comma ha cura di statuire «si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo»; *C*) si è evidentemente in presenza di uno strumento cautelare tipico (sequestro preventivo) la cui peculiarità risiede, tra l'altro, nella obbligatorietà della sua adozione (art. 1, primo comma, primo inciso) per ciò che riguarda il patrimonio della p.o. e dei suoi familiari. Altrimenti detto: si è inteso eliminare ogni difformità operativa tra uffici di procura (cd. linea dura o morbida), imponendo *tout court* il blocco dei beni.

Se così è, allora, la richiesta del p.m. di cui al parere del 6 maggio 1992 non può trovare accoglimento. Le cause di cessazione dell'efficacia del decreto cautelare (art. 1, secondo comma, ultimo inciso) proprio per la loro specialità rispetto alla disciplina ordinaria di cui al cit. art. 321 del c.p.p. precludono che possa farsi luogo all'applicazione della misura disciplinata in via generale dal codice di rito ogni qualvolta (come in questo caso) sorga la necessità di procedere (in via vicaria) ad una prosecuzione del blocco dei patrimoni.

Perentò *ex lege* il titolo, quello di cui all'art. 321 darebbe luogo ad un inammissibile «aggrimento» delle prescrizioni di cui al d.-l. n. 8/1991.

Ciononostante non per dubbio che la disposizione del d.-l. cit., che come detto assoggetta l'efficacia del provvedimento di sequestro alla permanenza del reato, dia luogo ad intollerabili disparità di trattamento e frustri, più in generale, le finalità di tutela della collettività e repressione penale che il legislatore del 1991 ha inteso perseguire in via d'urgenza.

Non può non rilevarsi, infatti, come l'impossibilità di proseguire il sequestro dei beni in ogni caso in cui (come questo) si abbia fondato motivo di ritenere che la vittima pagherà il riscatto solo dopo il suo rilascio, discrimini pesantemente la posizione di questi (per diversità di contesti ambientali, criminali, ecc.) restino sequestrati sin tanto che gli autori del delitto non percepiscono l'ingiusto profitto. Se scopo della norma è quello di frapporre ostacoli normativi insuperabili al conseguimento di quel turpe guadagno, allora non v'è ragione di favorire coloro che (ad es. per la prossimità territoriale ha luogo di dimora e zona operativa dei malviventi) guadagnino la libertà con la promessa di versare il riscatto, magari in un tempo in cui i controlli di polizia si saranno man mano allentati.

Esigenze di uniformità applicativa, di equità normativa e di eguaglianza sostanziale impongono che non si dia luogo a disparità sì macroscopiche quali quelle che derivano dall'assoggettare l'efficacia del sequestro patrimoniale ad un evento (liberazione) che per gli autori del delitto può rilevarsi (a date condizioni, come in questo caso) del tutto indifferente.

Alla luce della normativa recata dal d.-l. cit. la posizione dello Zappia (al di pari di quella di chiunque altro versi nelle medesime condizioni) pare senza meno dar luogo a cospicui dubbi di legittimità costituzionale la cui emenda pare indispensabile onde elidere la posizione (ingiustificata) di vantaggio di cui gli autori del sequestro (e la stessa p.o.) possono usufruire per l'evidente *vulnus* costituzionale recato dall'art. 1 più volte menzionato.

Reputa questo g.i.p. che la Corte adita possa convenientemente rimuovere la sospetta irragionevolezza del disposto legislativo in parola censurandone (*ex art. 3 della Costituzione*) l'enunciata incongruenza tra mezzi apprestati dal legislatore e fini dichiarati (*melius*: perseguiti), magari attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma che subordina *sic et simpliciter* l'efficacia del sequestro patrimoniale alla liberazione dell'ostaggio senza consentire all'a.g.o. procedente alcuna delibazione della situazione di fatto determinatasi in relazione al singolo processo.

P. Q. M.

Ordina la sospensione del presente procedimento per la parte concernente le richieste (rispettivamente) di dissequestro e di sequestro di cui in premessa;

Dispone che, a cura della cancelleria, si provveda alla trasmissione di tutti gli atti relativi al presente processo alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica alle parti in causa, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, nonché la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Calabria, addì 10 giugno 1992

Il giudice per le indagini preliminari: IELASI

Il collaboratore di cancelleria: VARANO

93C0573

N. 260

Ordinanza emessa l'11 gennaio 1993 dalla pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Angrisani Francesco

Processo penale - Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo - Mancanza, nella norma di legge che la prevede, della necessaria indicazione di principi e criteri direttivi - Conseguente illegittimità anche della disposizione del decreto legislativo emanato in base ad essa, che consente che nel procedimento pretorile le funzioni di p.m. siano svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura (nella specie: sostituto procuratore generale della Repubblica in sede di avocazione), da uditori giudiziari.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, primo e secondo comma, sostituito dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Esaminati gli atti del proc. n. 27548/92 r.g. pretura a carico di Angrisano Francesco, nato a San Severo il 7 luglio 1957, residente in Torino, via Tempio Pausania, 33, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 81/1987 e conseguentemente dell'art. 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12/1941 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

La questione è rilevante in quanto per l'udienza dibattimentale dell'11 gennaio 1993 il sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Torino (in sede di avocazione ex art. 412 del c.p.p.) ha delegato nominativamente il dott. Benso Alberto (uditore giudiziario) ed è di tutta evidenza che la possibilità di svolgimento dell'udienza stessa dipende dalla legittimità o meno dell'istituto preso in considerazione (delega a uditori giudiziari delle funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile), che incide sulla regolarità della costituzione del p.m. (artt. 51, secondo comma del c.p.p., 74, secondo comma, 70, secondo e quarto comma, 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12/1941, 484, primo comma, del c.p.p.).

La questione poi pare non manifestamente infondata.

Infatti l'art. 5 della legge n. 81/1987 stabilisce che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni». Sulla base di detta delega si è giunti all'emanazione del d.P.R. n. 449/1988, il cui art. 22 ha sostituito l'art. 72 del r.d. n. 12/1941.

Non è chi non veda come nell'enunciato dell'art. 5 della legge n. 81/1987 non vi sia traccia di quei principi e criteri direttivi che l'art. 76 della Costituzione pone come condizione fondamentale (insieme ad altre) di una legittima delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa.

Tale problema è stato ben presente al legislatore delegato il quale, nella «Relazione al progetto preliminare delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni», ha osservato che: «All'art. 5 della legge n. 81/1987 viene prevista la delega per le modifiche

all'ordinamento giudiziario, ma non sono espressi principi e criteri «direttivi», mentre nella «Relazione al testo definitivo» delle medesime norme ha espresso lo stesso concetto, seppur in modo meno esplicito, osservando che: «La legge-delega del 1974 non prevedeva ... alcuna direttiva per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Ma anche la legge-delega n. 81/1987 è stata assai parca nel fornire direttive esplicite, essendosi limitata, nell'art. 5, a concedere delega relativamente alle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni.».

Il legislatore delegato, tuttavia, ha ritenuto di poter superare il problema ricavando indicazioni dai principi e criteri enunciati negli artt. 2 e 3 della legge n. 81/1987, concernenti le deleghe aventi ad oggetto il codice di procedura penale e la normativa per il processo a carico di imputati minorenni.

Ritiene il pretore che tale soluzione non sia corretta.

La legge n. 81/1987 (nonostante la sua epigrafe) contiene in realtà varie deleghe, aventi oggetti diversi (nuovo codice di procedura penale, processo a carico di imputati minorenni, norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).

Ora, stante la formulazione dell'art. 76 della Costituzione, in ogni delega oltre all'oggetto devono essere determinati i principi e criteri direttivi.

È da ritenersi che detta determinazione possa avvenire sia mediante espressa elencazione (come è avvenuto nell'art. 2 e, quanto ai criteri, anche nell'art. 3 della legge n. 81/1987) sia mediante l'espresso richiamo a principi e criteri rinvenibili altrove e relativi ad oggetto diverso ma attinente e compatibile (e, infatti, nell'art. 3 della legge n. 81/1987 da un lato vengono espressamente elencati i criteri e dall'altro vengono, ma ancora espressamente, richiamati i principi generali del nuovo processo penale).

Non sembra invece conforme all'art. 76 della Costituzione che il richiamo, non esplicitato dal legislatore delegante, sia dedotto in via interpretativa dal legislatore delegato, sia perché dall'art. 76 della Costituzione si desume che principi e criteri direttivi, pur introducibili anche solo *per relationem*, devono formare il contenuto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore delegante, sia perché, in assenza di tale espressa manifestazione di volontà, il ricorso allo strumento interpretativo (per la intrinseca ed insuperabile discrezionalità di ogni atto di interpretazione) non assicura il carattere di determinatezza che i principi e i criteri devono rivestire alla luce dell'art. 76 della Costituzione.

Nel caso specifico se il legislatore delegante avesse voluto richiamare, per le parti in qualche modo incidenti sull'ordinamento giudiziario, i principi e criteri di cui all'art. 2 della legge n. 81/1987 lo avrebbe fatto espressamente come in realtà ha fatto nell'art. 3 della medesima legge).

Ciò premesso, ritiene questo pretore che l'art. 5 della legge n. 81/1987 non contegna né l'espressa elencazione dei principi e criteri direttivi in materia di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale né l'espresso richiamo ai principi e criteri direttivi, rilevanti in detta materia, eventualmente rinvenibili nella delega alla emanazione del nuovo codice di procedura penale, e che quindi la norma considerata sia costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Da ciò non può che discendere l'illegittimità costituzionale, sempre per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, anche dell'art. 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12/1941 come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari.

Ciò in quanto il d.P.R. n. 449/1988, essendo stato emanato sulla base della delega costituzionalmente illegittima (per i motivi sopra indicati) contenuta nell'art. 5 della legge n. 81/1987, risulta priva del necessario presupposto di validità. È infatti pacifico che la legittimità della legge delegata è subordinata a quella della legge di delegazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Sollevata la sopra esposta questione di legittimità costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda inoltre alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di legge.

Moncalieri, addì 11 gennaio 1993

Il pretore: PIETRINI

N. 261

*Ordinanza emessa il 5 aprile 1993 dal giudice conciliatore di Codogno,
nel procedimento civile vertente tra Palma Enrico e Dragoni Mario*

Comuni e province - Istituzione, con decreto legislativo n. 251/1992, di nuove province (tra cui la provincia di Lodi) - Ricontrato eccesso dai limiti stabiliti dalla legge di delega n. 142/1990, per la espressione del richiesto parere della regione Lombardia oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della stessa legge di delega, e da parte della giunta anziché del consiglio, nonché per il recepimento, quali «iniziative» dei comuni, di deliberazioni dei consigli comunali interessati, anteriori di circa dieci anni e pertanto inattuati quanto a premesse demografiche, sociali, politiche ed economiche, nonché per la istituzione della provincia di Lodi anteriormente alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Milano e senza valutazione della compatibilità con la stessa - (Questione sollevata in giudizio in cui si controverte circa l'impegno di depositare certificati di credito del Tesoro in una banca della provincia di Milano assolto con il deposito in una banca di Codogno comune compreso nella nuova provincia di Lodi).

(D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 251).

(Cost., artt. 76 e 133; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 63, secondo comma; statuto della regione Lombardia 22 gennaio 1971, n. 339, art. 6).

IL GIUDICE CONCILIATORE

Successivamente oggi 5 aprile 1993 alle ore 16, avanti al giudice conciliatore, a seguito di avviso di comparizione notificato alle parti in data 25 marzo 1993, sono comparsi per Palma Enrico il dott. proc. Massimiliano Casarola e per Dragoni Mario l'avv. Piero Barcellesi. Quest'ultimo insiste come da verbale 14 luglio 1992, il dott. proc. Casarola si rimette.

Dato atto decide come segue: il convenuto Mario Dragoni si è impegnato ad effettuare la consegna di certificati di credito del Tesoro per otto milioni, mettendoli a disposizione dell'attore dott. Enrico Palma presso uno sportello bancario della provincia di Milano. Il dott. Palma afferma che l'obbligo non è stato adempiuto perché i titoli sono stati depositati presso uno sportello bancario di Codogno, in provincia di Lodi.

Argomenta il Dragoni nella propria comparsa: «È vero che Codogno appartiene alla provincia di Lodi, di recente istituita, ma è vero che anche la istituzione della provincia è oggetto di contestazioni, non solo a livello politico, ma anche con riferimento alla stessa sua conformità alla Costituzione repubblicana.

Peraltro la causa non può essere decisa senza che venga risolto il problema di costituzionalità, essendo dovuta, o non dovuta la penale della quale è discussione, a seconda che Codogno sia da considerare nelle (in ipotesi validamente costituite) provincia di Lodi, od invece ancora nella provincia di Milano».

Le questioni di costituzionalità sollevate dal Dragoni, come illustrato in un parere legale agli atti, sono così sintetizzate nella rammentata comparsa di risposta del medesimo Dragoni:

1) dubbia costituzionalità dell'art. 63, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (che prevede delega legislativa per «istituzione di nuove province (tra l'altro segnatamente della provincia di Lodi) ... per ... le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata formale iniziativa ...»), in ragione della probabile insuscettibilità di delega legislativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali (violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 133 della Costituzione);

2) probabile incostituzionalità del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, anche per eccesso di delega rispetto agli artt. 63 (secondo e terzo comma) e 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sotto i seguenti profili:

2/1) espressione del parere della regione Lombardia, di cui al secondo comma dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, oltre il termine dei sei mesi dell'entrata in vigore della legge medesima, quindi probabile violazione dell'art. 63, secondo comma;

2/2) espressione del predetto parere da parte della giunta regionale della Lombardia, anziché da parte del consiglio regionale, con verosimile inosservanza dell'art. 6 dello statuto della regione Lombardia approvato con legge 22 gennaio 1971, n. 339;

2/3) recepimento, quali «iniziative» dei comuni, di cui all'art. 133, primo comma, della Costituzione, con violazione probabile di tale norma, di deliberazioni dei consigli comunali interessati, anteriori di circa 10 anni, pertanto inattuati, quanto a premesse demografiche, sociali, politiche ed economiche, inoltre non correlate ai «criteri ed indirizzi» di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e pertinenti comunque un'area territoriale diversa di quella che è stata costituita come provincia di Lodi dal decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251 (probabile violazione anche dell'art. 16, secondo comma, citato);

2/4) istituzione della provincia di Lodi anteriormente alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Milano ed in ogni modo senza valutazione della compatibilità della istituzione della nuova provincia con la predetta, futura area metropolitana; probabile violazione del secondo comma dell'art 63 della legge di delega 8 giugno 1990, n. 142.

Le questioni di costituzionalità sintetizzate nei termini che precedono, non si appalesano infondate e sono d'altra parte rilevanti per la decisione della causa come sopra osservato.

P. Q. M.

Il decidente giudice conciliatore di Codogno solleva quindi questione di legittimità costituzionale;

Dispone la sospensione del presente procedimento ed ordina alla segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)

Il cancelliere: (firma illeggibile)

Pubblicata in data 20 aprile 1993.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

93C0575

N. 262

Ordinanza emessa il 1° luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 40 maggio 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio Roma, sul ricorso proposto dalla regione Lombardia contro il C.I.P.E. Comitato interministeriale per la programmazione economica ed altri.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione all'edilizia residenziale pubblica, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, dell'intero gettito, anziché della sola quota residua dei contributi G.E.S.C.A.L. - Mancata caducazione, altresì, della norma che riserva al Mezzogiorno una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei contributi in questione - Irragionevolezza del permanere in vigore di una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati con conseguente produzione di effetti assolutamente diversi e distorti rispetto a quelli originariamente perseguiti dal legislatore - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3953/90 proposto da regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avvocati Fortunato Pagano e Vitaliano Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Alessandria, 130, contro il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, e Comitato per l'edilizia residenziale, in persona dei rispettivi presidenti *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, e Ministeri dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica, in persona dei rispettivi ministri *pro-tempore*, non costituitisi in giudizio, e nei confronti della regione Campania, in persona del presidente della g.r. *pro-tempore*, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Gianni Bocchini e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone, 61, e delle regioni: Abruzzo, Lazio, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, non costituitesi in giudizio, per l'annullamento della delibera CIPE 26 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990 avente ad oggetto «Direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-89 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

nonché di ogni atto al primo preordinato, connesso o conseguente, limitatamente alla riserva a favore del Mezzogiorno del 70% dell'intero gettito dei contributi Gescal, ivi compresa la proposta del Ministero dei lavori pubblici, segretario C.E.R., del Ministero del bilancio e il parere formulato dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cipe e Cer, nonché della regione Campania;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti di causa;

Nominato relatore, alla pubblica udienza del 1° luglio 1992 il cons. Paolo Buonvino;

Uditi, l'avv. Pagano per la regione ricorrente e l'avv. Bocchini per la regione Campania;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza 26 aprile 1989, n. 241, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito — e non le sole quote residue — dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere *b*) ed *e*), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Nel ripartire i fondi così recuperati all'e.r.p., le amministrazioni interessate hanno, peraltro — previo parere, sul punto, del Consiglio di Stato — conservato alle regioni del Mezzogiorno la percentuale del 70% ad esse riservata dallo stesso citato art. 22, secondo comma.

Assume la regione ricorrente, con il primo motivo di ricorso, che la determinazione in tal senso, in questa sede gravata, sarebbe illegittima in quanto la pronuncia della Corte avrebbe travolto anche quella parte della norma che riserva, appunto, alle regioni del Mezzogiorno la citata percentuale del 70%, questa — una volta caduto il carattere residuale delle somme destinate all'e.r.p. — dovendosi pure ritenere venuta meno ed eliminata dal contesto logico della norma, con la conseguente reviviscenza, *in parte qua*, del previgente tessuto normativo, che riservava alle regioni del Mezzogiorno una percentuale non inferiore al 40% dei proventi in parola (c.d.d. contributi Gescal).

Sostiene, in particolare, la ricorrente, che la Corte non è stata investita dei problemi di ripartizione dei fonti; ciò premesso, si osserva ancora, la norma che disponeva la riserva del 70% delle quote residue non potrebbe che essere considerata una norma eccezionale e temporanea; essa, invero, sarebbe priva di propria autonomia e si presenterebbe, piuttosto, come mera appendice della disposizione principale, ora cassata dalla Consulta: la norma di decurtazione della maggior parte dei contributi Gescal sottratti al finanziamento dell'edilizia e riservati alle entrate ordinarie del bilancio statale.

La norma generale cui occorrerebbe ancora fare riferimento per il riparto dei contributi Gescal ora reintegrati sarebbe, perciò, la norma di cui alla lett. *e*) dell'art. 2 della legge n. 457/1978.

E sarebbe questa, secondo l'assunto attoreo, la disposizione da applicare nella specie; disposizione che, invece, risulterebbe violata dalla deliberazione impugnata in quanto la parte del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 67/1988, relativa alle quote residue, non potrebbe certo considerarsi autonoma rispetto alla precedente parte dello stesso comma, e quindi non potrebbe che considerarsi anch'essa cancellata dall'ordinamento in seguito alla sentenza della Corte.

In altri termini, si deduce ancora, dal momento che l'intero gettito dei contributi deve essere utilizzato ai fini di edilizia residenziale pubblica per lavoratori dipendenti, sarebbe venuta meno anche l'eccezionale disciplina del riparto delle quote residue; ormai non si avrebbero, infatti, più quote residue e, quindi, non potrebbe essere invocata la disciplina eccezionale inserita nella legge n. 67/1988 ai soli fini dell'utilizzazione delle quote residue, disciplina non certo applicabile al riparto dell'intero gettito dei contributi Gescal.

Ritiene, in particolare, la ricorrente che potrebbe, tutt'al più, considerarsi conforme ai criteri di ragionevolezza ed in base al principio di solidarietà la riserva a favore del Mezzogiorno di una quota del 40% del gettito dei contributi, giusta gli assetti normativi sopra richiamati, in quanto tale riserva potrebbe essere imputata a una sorta di presunzione legislativa della sussistenza di un maggiore fabbisogno nell'indicata parte del territorio nazionale; ma del tutto vani risulterebbero sforzi analoghi per giustificare una riserva del 70%: a maggior ragione se, come nel caso di specie, tale percentuale deve essere considerata il 70% non delle quote residue dei contributi, ma dell'intero monte contributivo.

Si solleva, infine, censura di violazione alternativamente dell'art. 30 ovvero degli artt. 92 e 93 del trattato C.E.E. (legge 14 ottobre 1957, n. 1203), il che comporterebbe o l'annullamento diretto da parte del giudice italiano chiamato e abilitato ad annullare in via diretta gli atti amministrativi in contrasto con il diritto comunitario, ovvero la rimessione della questione incidentale alla Corte di giustizia della Comunità ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 del trattato stesso, ovvero infine la rimessione alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 11 della Costituzione da parte dell'art. 22 della legge n. 67/1988.

In sostanza, assume ancora la ricorrente regione, malgrado la Corte costituzionale non si sia pronunciata sulla parte del secondo comma dell'art. 22 relativo all'utilizzazione delle quote residue, la stessa (stante la sopra indicata sua evidente e totale dipendenza dalla disposizione che dirottava sul bilancio dello Stato, nelle sue poste generali di entrata, larga parte dei prelievi) sarebbe venuta meno per l'effetto additivo principale, data l'impossibilità della sua applicazione per scomparsa del soggetto e del *quid* cui risultava riferita la disposta percentuale.

Perciò, si conclude, avrebbe dovuto essere applicata la disposizione di cui al primo comma lett. *e*) dell'art. 2 della legge n. 457/1978 in relazione alla quota di riserva destinata al Mezzogiorno nel regime precedente la legge n. 67/1988, cioè determinandosi detta quota nel 40% dell'intero ammortamento dei contributi Gescal.

In subordine, denuncia la ricorrente l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 22, primo comma, della legge n. 67/1988, ove dovesse essere interpretata nei sensi sopra contestati, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sarebbe palese, infatti, che una maggiore e differenziata assegnazione di fondi destinati a determinare maggior volume di investimenti in opere di edilizia residenziale pubblica nelle regioni del Mezzogiorno, si tradurrebbe, inevitabilmente in un conseguente incremento di accessibilità ai pubblici appalti, sia in termini di realizzazione diretta di quelle opere, sia in termini indotti di forniture complementari in favore di talune imprese rispetto ad altre.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, e secondo l'interpretazione data dal provvedimento C.I.P.E. qui impugnato, il riparto dei contributi Gescal configurerebbe, invero, un regime di vero e proprio aiuto discriminante, costituente misura equivalente alle restrizioni quantitative alla libera circolazione dei beni e dei servizi (con violazione dell'art. 30 del trattato C.E.E.), o comunque favorente talune imprese e talune produzioni falsando o minacciando di falsare la concorrenza (con violazione dell'art. 92), o infine costituente aiuto che è attuato in modo abusivo (art. 93).

Il Cipe ed il Cer, ritualmente costituitisi in giudizio insistono, in memoria, per il rigetto del ricorso.

Del pari insiste per la reiezione del ricorso la regione Campania, pure costituitasi in giudizio per resistere alle avverse pretese, ampiamente ribadite dalla parte ricorrente anche in sede di memoria conclusionale.

DIRITTO

1. — Si impugna, con il ricorso in epigrafe, la delibera del C.I.P.E. del 26 giugno 1990 avente ad oggetto «direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-89 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67», limitatamente alla riserva, a favore del Mezzogiorno, del 70% dell'intero gettito dei c.d. contributi Gescal.

Prevedeva, in particolare, l'art. 22, secondo comma, cit., che, per l'anno 1988 i contributi di cui all'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, «dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70% per i territori del Mezzogiorno».

Sottoposta, la norma anzidetta, al vaglio della Corte costituzionale, nella parte in cui sottraeva cospicue somme dalla destinazione all'e.r.p. per destinarle al bilancio dello Stato, essa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima — sentenza 26 aprile 1989, n. 241 — «nella parte in cui assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito — e non le sole quote residue — dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60».

A seguito della sentenza ora detta, il Cer, nella seduta del 6 luglio 1989, ha provveduto al riparto delle disponibilità reintegrate a seguito della sentenza stessa, destinando, alle regioni del Mezzogiorno, una quota pari al 48%, in applicazione del disposto dell'art. 2, lett. *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, essendo venuta meno la *ratio* di riservare alle regioni meridionali il 70% previsto dalla legge, ma con riferimento alle quote residue.

Il Ministero del bilancio e programmazione economica, peraltro, in considerazione dell'incertezza delle norme giuridiche e della delicatezza della materia, ha preferito sottoporre la soluzione adottata dal Cer al preventivo parere del Consiglio di Stato.

Il supremo organo consultivo ha espresso, sul punto, il seguente avviso: «la riserva del 70% per i territori del Mezzogiorno del monte contributivo di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, venne stabilita dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per tutto il periodo della prolungata validità di tale obbligo contributivo per i lavoratori dipendenti, ovvero sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

Si deve quindi in primo luogo osservare che la tesi secondo la quale la detta riserva risponde a degli obiettivi di politica economica in base a priorità contingenti è smentita dalla pluriannualità della previsione che ne fa sostanzialmente una misura di medio periodo, come tale non più legata a fattori transeunti.

Né d'altro canto ritiene la sezione che la *ratio legis* possa essere identificata nella volontà di attribuire alle regioni del Mezzogiorno una riserva superiore al 40% previsto come minimo dall'art. 107 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 213, solo in connessione con la contemporanea sottrazione al monte contributivo di una cospicua somma (1.250 miliardi per il 1988 e 1.000 per gli anni successivi sino al 1992), quasi cioè a voler «compensare» le regioni meridionali in un periodo di stretta finanziaria. Tale tesi non può essere condivisa proprio in virtù del meccanismo agevolativo che la legge ha previsto per le regioni meridionali a fronte del resto d'Italia. In altri termini il legislatore non ha mai inteso, nella normativa precedente, attribuire al Mezzogiorno somme in assoluto determinate, ma ha sempre voluto solo garantire che una parte cospicua, predeterminata e proporzionalmente maggiore di fonti finanziarie fosse riservata alle regioni ricomprese in una determinata area, con ciò prescindendo dall'effettivo ammontare assoluto del finanziamento, ma comunque garantendo una voluta sproporzione tra nord e sud atta a privilegiare quest'ultimo rispetto a regioni a torto o ragione considerate più ricche.

L'abbandono di un tale criterio proporzionalistico non è certo interdetto al legislatore, ma sicuramente esso andrebbe perseguito con una normativa più chiara ed esplicita, che non si ritiene affatto di individuare in una norma che continua ad esprimersi in termini di percentuale riservata.

Nulla pertanto induce a ritenere, né nella lettera, né nella *ratio* della norma, che la percentuale del 70% di riserva ivi esplicitamente prevista possa essere in sede di interpretazione ridotta ad una misura in sostanza arbitraria, sol perché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13-26 aprile 1989 l'ammontare in termini assoluti dell'intero sia lievitato.

Si deve pertanto concludere che la riserva del 70% di cui al secondo comma dell'art. 22 in esame sia da applicare altresì in occasione della ripartizione delle somme ritornate disponibili a seguito della sentenza citata.

Per l'effetto, il Cer ha rinnovato la propria proposta attenendosi al parere come sopra espresso e ad esso si è uniformato il Cipe nell'emanare il provvedimento gravato con il ricorso in epigrafe.

2. — Assume la regione ricorrente l'illegittimità di tale determinazione, in quanto la pronuncia additiva della Corte costituzionale avrebbe travolto anche quella parte della norma che riserva alle regioni del Mezzogiorno la percentuale del 70%, questa — una volta venuto meno il carattere residuale delle somme destinate all'e.r.p. — dovendosi pure ritenere venuta meno ed eliminata dal contesto logico della norma, con la conseguente reviviscenza, *in parte qua*, del previgente tessuto normativo, che riservava alle regioni anzidette una percentuale non inferiore al 40% dei proventi in questione [art. 2, lett. e)], legge n. 457/1978.

In particolare, si sostiene da parte della ricorrente, malgrado la Corte non si sia pronunciata sulla parte del secondo comma dell'art. 22 relativo alla utilizzazione delle quote residue, la stessa (stante l'evidente e totale dipendenza della disposizione che dirottava sul bilancio dello Stato larga parte dei prelievi) sarebbe venuta meno per l'effetto additivo principale, data l'impossibilità della sua applicazione per scomparsa del soggetto e del *quid* cui risultava riferita la ripetuta percentuale del 70%.

Ritiene il collegio di non poter condividere tale impostazione. E ciò non solo per le considerazioni sistematiche svolte dal Consiglio di Stato nel proprio parere — le cui conclusioni la sezione ritiene peraltro di condividere e far proprie — ma anche in quanto la Corte costituzionale con la propria pronuncia ha, in effetti, investito — nei limiti, del resto, dell'ordinanza di rimessione — solo primo e secondo periodo del secondo comma dell'art. 22 in questione, mentre non ha ritenuto, evidentemente, che tra tali disposizioni e quella, distinta, contenuta nel terzo periodo — e relativa al 70% a favore delle aree del Mezzogiorno, di cui qui si discute — sussistesse alcun intrinseco nesso di consequenzialità logica tale da condurre alla declaratoria di illegittimità della stessa, altrimenti necessaria ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La disposizione di cui al terzo periodo dell'art. 22, secondo comma, in esame è, in effetti, per così dire, influenzata dalla sentenza di incostituzionalità, ma solo nei suoi aspetti esteriori e, in particolare, per gli aspetti terminologici relativi alle «quote residue» (che, ormai, tali più non sono in quanto, in base a detta sentenza, reintegrate), nonché nella parte relativa alla loro destinazione all'edilizia residenziale pubblica (la cui espressa previsione diviene, in effetti, pleonastica una volta soppressa la destinazione di parte della contribuzione al bilancio dello Stato); ma essa, per

contro, non può ritenersi coinvolta dal travolgimento della norma a monte nella parte in cui contiene l'espressione di una *voluntas legis* che non è intrinsecamente ed inscindibilmente collegata con la prima parte della norma, apparendo, in effetti — giusta sopra rilevato — il frutto di un apprezzamento per più versi distinto ed autonomo, ancorché contestuale, operato dal legislatore e reso in un momento in cui andava ad innovarsi significativamente rispetto alla disciplina previgente in considerazione delle accresciute esigenze del bilancio dello Stato. Ciò che, in conclusione, porta ad escludere quella intima interdipendenza tra norma annullata e norma in esame che dovrebbe, secondo l'assunto attoreo, condurre al sostanziale venir meno o, comunque, alla perdita di efficacia della disposizione stessa la quale, per contro, doveva ritenersi pienamente operante al momento della ripartizione dei proventi di cui si discute.

Né appare significativo, in contrario, il fatto, dedotto dalla ricorrente, in memoria, che il legislatore abbia, successivamente — art. 18 del d.-l. n. 152/1991, conv. in legge n. 203/1991 —, con riferimento ai proventi di cui trattasi, stabilito che per la loro ripartizione rimane ferma la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lett. e), della ripetuta legge n. 457/1978.

Ed invero, come segnalato dal Consiglio di Stato, la disposizione di cui all'art. 22, secondo comma della legge n. 67/1988 è una «misura di medio periodo» e, pertanto, efficace per tutta la durata, ancorché delimitata (nella specie, 1988/92) ad essa assegnata. Se poi, nel corso del periodo stesso, il legislatore ritiene di doversi determinare diversamente, ripristinando anticipatamente l'efficacia — peraltro, solo sospesa — della norma previgente, questo rappresenta un fatto accidentale e consentito dall'ordinamento, ma non tale da incidere sull'efficacia intertemporale delle norme.

Con la conseguenza che l'invocato art. 18 del d.-l. n. 152/1991, conv. in legge n. 203/1991 non può essere riguardato alla stregua di una norma interpretativa del previgente assetto, bensì come disposizione che innova ad esso, anticipando al 1991 la ripresa di efficacia della norma di cui alla legge n. 457/1978 e comunque tendendo a ribadire che, a regime è quest'ultima la disciplina da applicare.

Da quanto sopra discende che il Cipe ha operato la ripartizione qui impugnata attenendosi al dettato di cui all'art. 22, secondo comma, della legge n. 67/1988, come modificato dalla citata sentenza di incostituzionalità n. 241/1989, donde l'infondatezza del primo motivo di gravame.

3. — Né può essere condiviso l'ultimo motivo di ricorso — che, in ordine logico, si esamina preventivamente — secondo cui la riserva alle regioni del Mezzogiorno del 70% dei proventi di cui trattasi, violerebbe i principi di cui agli artt. 30, 92 e 93 del trattato CEE, concernenti, il primo il divieto di introdurre restrizioni quantitative all'importazione o misure equivalenti, gli altri il divieto di introdurre aiuti (non autorizzati dalla commissione CEE) che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza: con la conseguenza che il collegio dovrebbe rimettere, in via pregiudiziale, ex art. 177 dello stesso trattato CEE, la questione della compatibilità con le disposizioni del Trattato anzidette di una disciplina nazionale che privilegi l'assegnazione di cospicui fondi a beneficio di alcune sole regioni nazionali — e, dunque, implicitamente, dell'imprenditoria ivi operante — e a danno di altre.

Ed invero, a parte ogni altra possibile considerazione, vi è da osservare che a livello comunitario è indifferente che i fondi di cui trattasi beneficino l'una anziché altra regione del territorio nazionale: la disciplina comunitaria mira, infatti, ad evitare che le c.d. «preferenze regionali» possano — in quanto risolventisi in una riserva di produzione limitata e circoscritta alle sole imprese insediate in un ambito territoriale ristretto e definito — alterare il principio della libera concorrenza e della libera circolazione delle persone, dei capitali e del lavoro; ma nel momento in cui tutte le imprese, non solo nazionali ma anche di tutti gli altri Stati membri, sono poste in grado di esercitare, a parità di condizioni con le imprese locali, la propria attività inerente allo specifico settore di cui trattasi, deve escludersi la sussistenza di inammissibili preferenze regionali.

E poiché le regioni del Mezzogiorno, come tutte le altre, del resto, sono tenute, nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, a rispettare i principi non discriminatori sanciti dal trattato CEE e ad osservare la specifica disciplina attuativa, nel settore dei lavori pubblici, della dir. 89/440/CEE, modificativa ed integrativa della dir. 71/305/CEE (di cui, sul piano interno, al d.lgs. n. 406/1991) e, nel settore delle forniture, della dir. 88/295/CEE, modificativa ed integrativa della dir. 77/62/CEE (di cui, sul piano interno, alla legge 113/81 ed al d.lgs. n. 48/1992), non è dato vedere in che termini potrebbero verificarsi le dedotte, inammissibili preferenze, ove si consideri che le norme e principi anzidetti, atti a garantire la trasparenza nell'assegnazione delle opere e forniture pubbliche e la *par condicio* dei concorrenti, nazionali e non, operano, nella stessa misura e con la stessa efficacia su tutto il territorio nazionale (e, dunque, anche nelle regioni che al Mezzogiorno non appartengono).

Non è dato vedere, perciò, quale effetto, in termini giuridici, distorsivo della concorrenza e della libera circolazione di persone, capitali e lavoro, potrebbe correlarsi al solo fatto dell'assegnazione di fondi in misura regionalmente differenziata.

Con la conseguenza che non può aderirsi neppure alla richiesta avanzata con il terzo motivo di ricorso né ritenersi, perciò stesso, che tale disciplina — come dedotto nello stesso motivo di gravame — possa ledere i principi di cui all'art. 11 della Costituzione.

4. — Resta da chiedersi, a questo punto, se la norma di cui trattasi, nell'assegnare il 70% dei contributi Gescal — così come integrati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989 — alle regioni del Mezzogiorno possa ritenersi o meno conforme al dettato costituzionale e, in particolare agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ritiene la sezione che la questione non sia manifestamente infondata.

Premessa, invero, la rilevanza della questione stessa — ché, stante l'infondatezza delle doglianze testé esaminate, non può dubitarsi che il travolgimento o la conservazione della norma nella parte in cui riserva il 70% dei proventi alle regioni del Mezzogiorno sarebbe decisivo ai fini della definizione, rispettivamente in senso positivo o negativo, del gravame — osserva il collegio che il mantenimento della disposizione in parola nell'ordinamento giuridico si verifica in una situazione normativa — conseguente alla rimozione di altra, precedente parte della norma stessa — ché il legislatore del 1988 non aveva potuto certamente prendere in considerazione.

Quel che si vuol dire è che, pur mantenendo il terzo periodo dell'art. 22, secondo comma, della legge n. 67/1988, la propria autonomia vigenza, esso, ciò non di meno, è stato emanato tenendo conto di presupposti giuridici peculiari, successivamente venuti meno per l'intervento caducatorio della suprema Corte. Vi è, allora, da chiedersi se, sul piano della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, possa ritenersi tuttora conforme ai principi di legittimità una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati, con la conseguenza di portare alla produzione di effetti assolutamente diversi, in linea di fatto, ed obiettivamente distorti rispetto a quelli a suo tempo ipotizzati dal legislatore.

Effetti che, incidendo anche sulla piena funzionalità della norma stessa, fanno anche dubitare della sua conformità ai principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Per i suesposti motivi, in considerazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale testé esaminate e attesa la cennata rilevanza delle questioni stesse ai fini del decidere, ritiene il collegio di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale del precitato art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con contestuale sospensione del presente giudizio fino all'esito di quello incidentale di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) nella parte in cui riserva alle regioni e altri territori del Mezzogiorno il 70% dei proventi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, reintegrati a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 aprile 1989, n. 241;

Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, altresì, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, nella camera di Consiglio del 1º luglio 1992.

Il presidente: MICELI

Il consigliere estensore: BUONVINO

N. 263

Ordinanza emessa il 1º luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 maggio 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio Roma, sul ricorso proposto dalla regione Piemonte contro il C.I.P.E. Comitato interministeriale per la programmazione economica ed altri.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione all'edilizia residenziale pubblica, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, dell'intero gettito, anziché della sola quota residua dei contributi G.E.S.C.A.L. - Mancata caducazione, altresì, della norma che riserva al Mezzogiorno una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei contributi in questione - Irragionevolezza del permanere in vigore di una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati con conseguente produzione di effetti assolutamente diversi e distorti rispetto a quelli originariamente perseguiti dal legislatore - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3955/90 proposto da regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avvocati Fortunato Pagano e Vitaliano Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Alessandria, 130, contro il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, e Comitato per l'edilizia residenziale, in persona dei rispettivi presidenti *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, e Ministeri dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica, in persona dei rispettivi ministri *pro-tempore*, non costituitisi in giudizio, e nei confronti della regione Campania, in persona del presidente della g.r. *pro-tempore*, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Gianni Bocchini e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone, 61, e delle regioni: Abruzzo, Lazio, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, non costituitisi in giudizio, per l'annullamento della delibera Cipe 26 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990 avente ad oggetto «Direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-89 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67», nonché di ogni atto al primo preordinato, connesso o conseguente, limitatamente alla riserva a favore del Mezzogiorno del 70% dell'intero gettito dei contributi Gescal, ivi compresa la proposta del Ministero dei lavori pubblici, segretario C.E.R., del Ministero del bilancio e il parere formulato dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cipe e Cer, nonché della regione Campania;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti di causa;

Nominato relatore, alla pubblica udienza del 1º luglio 1992 il cons. Paolo Buonvino;

Uditi, l'avv. Pagano per la regione ricorrente e l'avv. Bocchini per la regione Campania;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1993).

93C0577

N. 264

Ordinanza emessa il 1º luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 maggio 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sul ricorso proposto dalla regione Liguria contro il C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica ed altri.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione all'edilizia residenziale pubblica, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, dell'intero gettito, anziché della sola quota residua dei contributi G.E.S.C.A.L. - Mancata caducazione, altresì, della norma che riserva al Mezzogiorno una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei contributi in questione - Irragionevolezza del permanere in vigore di una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati con conseguente produzione di effetti assolutamente diversi e distorti rispetto a quelli originariamente perseguiti dal legislatore - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3954/90 proposto da regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Fortunato Pagano e Vitaliano Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Alessandria, 130, contro il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, e Comitato per l'edilizia residenziale, in persona dei rispettivi presidenti *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, e Ministeri dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica, in persona dei rispettivi ministri *pro-tempore*, non costituitisi in giudizio, e nei confronti della regione Campania, in persona del presidente della g.r. *pro-tempore*, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Gianni Bocchini e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone, 61, e delle regioni: Abruzzo, Lazio, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, non costituitesi in giudizio, per l'annullamento della delibera Cipe 26 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990 avente ad oggetto «Direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-89 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67», nonché di ogni atto al primo preordinato, connesso o conseguente, limitatamente alla riserva a favore del Mezzogiorno del 70% dell'intero gettito dei contributi Gescal, ivi compresa la proposta del Ministero dei lavori pubblici, segretario C.E.R., del Ministero del bilancio e il parere formulato dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cipe e Cer, nonché della regione Campania;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti di causa;

Nominato relatore, alla pubblica udienza del 1º luglio 1992 il cons. Paolo Buonvino;

Uditi. l'avv. Pagano per la regione ricorrente e l'avv. Bocchini per la regione Campania;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1993).

N. 265

Ordinanza emessa il 1º luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 maggio 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sul ricorso proposto dalla regione Veneto contro C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, ed altri.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione all'edilizia residenziale pubblica, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, dell'intero gettito, anziché della sola quota residua dei contributi G.E.S.C.A.L. - Mancata caducazione, altresì, della norma che riserva al Mezzogiorno una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei contributi in questione - Irragionevolezza del permanere in vigore di una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati con conseguente produzione di effetti assolutamente diversi e distorti rispetto a quelli originariamente perseguiti dal legislatore - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3956/90 proposto da Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Giorgio Gatti Badoer e Vitaliano Lorenzoni e presso quest'ultimo elettivamente domiciliati in Roma, via Alessandria n. 130 contro il comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E. e comitato per l'edilizia residenziale pubblica - C.E.R., in persona dei rispettivi presidenti *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'avvocatura generale dello Stato, e nei confronti di Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Concetta Matera, Cecilia Salvia e Mirella Viggiani ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la segreteria della sezione, e di Regione Calabria, in persona del Presidente della giunta regionale, *pro-tempore*, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Bordero e Franco G. Scoca e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, via Paisiello n. 55, nonché delle regioni Lazio, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli, Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Molise, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche non costituitesi in giudizio; per l'annullamento della delibera Cipe del 28 giugno 1990, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 201/1990; della proposta del Ministero dei lavori pubblici segretario C.E.R. col quale è stato presentato un piano di riparto dei fondi per il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-89, del parere 19 giugno 1990 della conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di ogni altro atto preparatorio, presupposto e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.I.P.E., C.E.R. e regioni Basilicata e Calabria;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti di causa;

Nominato relatore, alla pubblica udienza del 1º luglio 1992 il consigliere Paolo Buonvino;

Uditi, l'avv. Pagano, per delega dell'avv. Lorenzoni, per la ricorrente e l'avv. Gigli, per delega dell'avv. Scoca, per la regione Calabria;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Si impugna, in questa sede, la delibera C.I.P.E. 28 giugno 1990 con la quale è stato ripartito, tra le regioni, il gettito di cui ai contributi Gescal - art. 10, lett. b) e c), legge 14 febbraio 1963, n. 60 — mantenendone la destinazione del 70% a favore dei territori del Mezzogiorno, contemplata dall'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e ciò non ostante la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma ora detta di cui alla sentenza n. 211/1989 della Corte costituzionale, che ha ritenuto illegittima la parziale destinazione dei proventi al bilancio dello Stato.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia il fatto che gli indici assunti per la ripartizione dei fondi di cui si discute sarebbero generici ed erronei in quanto fondati su dati da tempo superati.

Con il secondo motivo di gravame si denuncia l'assoluto difetto di motivazione della determinazione di cui si discute.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l'ingiustificato decremento contributivo patito dalla ricorrente a beneficio di altre regioni.

Con il quarto motivo ci si duole del fatto che, pur dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989 — che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, secondo comma, della legge n. 67/1988, nella parte in cui riserva al bilancio dello stato una cospicua quota dei c.d.d. contributi Gescal —, il Cipe avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la riserva del 70 per cento alle regioni meridionali, mentre era tenuto ad applicare esclusivamente la riserva del 40 per cento prevista dall'art. 2, lett. e) della legge n. 457/1978, eventualmente innalzando tale quota ma solo con una specifica motivazione, a seguito di adeguata istruttoria e sulla base di dati sicuri e recenti in ordine ai bisogni abitativi delle regioni meridionali raffrontati a quelli delle altre regioni italiane.

In subordine, con il quinto motivo di ricorso, si denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma della legge 11 marzo 1988, n. 67, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; si osserva, in particolare, che sarebbe manifestamente contrario ai principi desumibili dall'art. 3 della Costituzione che venga riservato alle regioni meridionali il 7 per cento dei contributi riscossi dallo Stato sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di tutta Italia allo scopo, legislativamente stabilito (c.d. tributi di scopo), di finanziare un programma di edilizia abitativa per le medesime categorie assoggettate ai contributi (lavoratori dipendenti).

Si sono costituiti il C.I.P.E. ed il C.E.R. insistendo, in memoria, per il rigetto del ricorso perché infondato.

Si sono, altresì, costituite in giudizio le regioni Basilicata e Calabria, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

I. — Si impugna, con il ricorso in epigrafe, la delibera del C.I.P.E. del 26 giugno 1990 avente ad oggetto «direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67», limitatamente alla riserva, a favore del mezzogiorno, del 70 per cento dell'intero gettito dei c.d. contributi Gescal.

Prevedeva, in particolare, l'art. 2, secondo comma, del cit., che, per l'anno 1988 i contributi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, «dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riservati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 7 per cento per i territori del Mezzogiorno».

Sottoposta, la norma anzidetta, al vaglio della Corte costituzionale, nella parte in cui si sottraeva cospicue somme dalla destinazione all'e.r.p. per destinarle al bilancio dello Stato, essa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima — sentenza 26 aprile 1989, n. 241 «nella parte in cui assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito — e non le sole quote residue — dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lett. b) e dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60».

A seguito della sentenza ora detta, il C.E.R. nella seduta del 6 luglio 1989, ha provveduto al riparto delle disponibilità reintegrate a seguito della sentenza stessa, destinando, alle regioni del Mezzogiorno, una quota pari al 48%, in applicazione del disposto dell'art. 2, lett. e), della legge 5 marzo 1978, n. 457, essendo venuta meno la *ratio* di riservare alle regioni meridionali il 70% previsto dalla legge ma con riferimento alle quote residue.

Il Ministero del bilancio e programmazione economica, peraltro, in considerazione dell'incertezza delle norme giuridiche e della delicatezza della materia, ha preferito sottoporre la soluzione adottata dal C.E.R. al preventivo parere del consiglio di Stato.

Il supremo organo consultivo ha espresso, sul punto, il seguente avviso:

«La riserva del 70% per i territori del Mezzogiorno del monte contributivo di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 venne stabilita dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 per tutto il periodo della prolungata validità di tale obbligo contributivo per i lavoratori dipendenti, ovvero sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

Si deve quindi in primo luogo osservare che la tesi secondo la quale la detta riserva risponde a degli obiettivi di politica economica in base a priorità contingenti è smentita dalla pluriannualità della previsione che ne fa sostanzialmente una misura di medio periodo, come tale non più legata a fattori transeunti.

Né d'altro canto ritiene la sezione che la *ratio legis* possa essere identificata nella volontà di attribuire alle regioni del mezzogiorno una riserva superiore al 40% previsto come minimo dell'art. 107 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 213 solo in connessione con la contemporanea sottrazione al monte contributivo di una cospicua somma (1.250 miliardi per il 1988 e 1.000 per gli anni successivi sino al 1992), quasi cioè a voler «compensare» le regioni meridionali in un periodo di stretta finanziaria. Tali tesi non può essere condivisa proprio in virtù del meccanismo agevolativo che la legge ha previsto per le regioni meridionali a fronte del resto d'Italia. In altri termini il legislatore non ha mai inteso, nella normativa precedente, attribuire al mezzogiorno somme in assoluto determinate, ma ha sempre voluto solo garantire che una parte cospicua, predeterminata e proporzionalmente maggiore di fonti finanziarie fosse riservata alle Regioni ricomprese in una determinata area, con ciò prescindendo dall'effettivo ammontare assoluto del finanziamento, ma comunque garantendo una voluta sproporzione tra nord e sud atta a privilegiare quest'ultimo rispetto a regioni a torto o ragione considerate più ricche.

L'abbandono di un tale criterio proporzionalistico non è certo interdetto al legislatore, ma sicuramente esso andrebbe perseguito con una normativa più chiara ed esplicita, che non si ritiene affatto di individuare in una norma che continua ad esprimersi in termini di percentuale riservata.

Nulla pertanto induce a ritenere, né nella lettera, né nella *ratio* della norma, che la percentuale del 70% di riserva ivi esplicitamente prevista possa essere in sede di interpretazione ridotta ad una misura in sostanza arbitraria, sol perché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13/26 aprile 1989 l'ammontare in termini assoluti dell'intero sia lievitato.

Si deve pertanto concludere che la riserva del 70% di cui al secondo comma dell'art. 22 in esame sia da applicare altresì in occasione della ripartizione delle somme ritornate disponibili a seguito della sentenza citata.

Per l'effetto, il C.E.R. ha rinnovato la propria proposta attenendosi al parere come sopra esposto e ad esso si è uniformato il C.I.P.E. nell'emanare il provvedimento gravato con il ricorso in epigrafe.

Con i primi tre motivi di ricorso la regione ricorrente denuncia l'illegittimità della ripartizione di cui si tratta in quanto basata su indici ripartitori generici ed erronei, in una situazione di assoluto difetto motivato e di ingiustificato decremento contributivo ai suoi danni.

Con il quarto motivo di ricorso essa denuncia, invece, il fatto che, non ostante la sentenza n. 241/1989 della Corte costituzionale, la p.a. abbia tenuto ferma la destinazione del 70% dei proventi di cui si tratta a favore dei territori del mezzogiorno, anziché applicare i criteri di cui all'art. 2 della legge n. 457/1978.

Con il quinto, subordinato motivo si denuncia il contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 22, secondo comma, legge n. 67/1988 ove interpretato nel senso di far salva — nonostante il ripetuto intervento della Suprema Corte — la cennata percentuale del 70%.

3. — In ordine logico la sezione ritiene di dover esaminare preliminarmente il quarto motivo di ricorso e, in subordine, il quinto, ad esso connesso, mentre va, allo stato, accantonata la decisione dei primi 3 motivi di gravame i quali sono in grado — se ed in quanto in ipotesi accolti — di produrre effetti favorevoli nella sfera della ricorrente solo ove venissero respinti il quarto e quinto motivo di gravame e rimanesse perciò, fermo, sotto tali profili, il provvedimento di cui si tratta ed i relativi criteri ispiratori.

È evidente, infatti, che l'accoglimento del quarto o del quinto motivo comporterebbero l'integrale travolgimento del provvedimento in esame e la conseguente sua sostituzione con un nuovo provvedimento caratterizzato da percentuali ripartitorie comunque più favorevoli per la ricorrente la quale, solo all'esito del conseguente nuovo apprezzamento amministrativo potrà verificare se permangono situazioni lesive della propria sfera giuridica nei sensi prospettati con i suddetti tre primi motivi di gravame.

4. — Passando, ora, all'esame del quarto motivo di ricorso, si osserva come la regione ricorrente assuma l'illegittimità del provvedimento qui gravato, in quanto la pronuncia additiva della Corte costituzionale avrebbe travolto anche quella parte della norma che riserva alle regioni del mezzogiorno la percentuale del 70%, questa — una volta venuto meno il carattere residuale delle somme destinate all'e.r.p. — dovendosi pure ritenere venuta meno ed eliminata dal contesto logico della norma, con la conseguente reviviscenza, in parte qua, del previgente tessuto normativo, che riservava alle regioni anzidette una percentuale non inferiore al 40% dei proventi in questione (art. 2 lett. e), legge n. 457/1970.

In particolare, si sostiene da parte della ricorrente, che malgrado la Corte non si sia pronunciata sulla parte del secondo comma dell'art. 22 relativo alla utilizzazione delle quote residue, la stessa (stante l'evidente e totale dipendenza della disposizione che dirottava sul bilancio dello Stato larga parte dei prelievi) sarebbe venuta meno per l'effetto additivo principale, data l'impossibilità della sua applicazione per scomparsa del soggetto e del *quid* cui risulta riferita la ripetuta percentuale del 70%.

Ritiene il collegio di non poter condividere tale impostazione. E ciò non solo per le considerazioni sistematiche svolte dal consiglio di Stato nel proprio parere — le cui conclusioni la Sezione ritiene peraltro di condividere e far proprie — ma anche in quanto la Corte costituzionale con la propria pronuncia ha, in effetti, investito — nei limiti, del resto, dell'ordinanza di rimessione — solo primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 22 in questione, mentre non ha ritenuto evidentemente che tra tali disposizioni e quella, distinta, contenuta nel terzo periodo — e relativa al 70% a favore delle aree del mezzogiorno, di cui qui si discute — sussistesse alcun intrinseco nesso di consequenzialità logica tale da condurre alla declaratoria di illegittimità della stessa, altrimenti necessaria ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87.

La disposizione di cui al terzo periodo dell'art. 22, secondo comma, in esame è, in effetti, per così dire, influenzata dalla sentenza di incostituzionalità, ma solo nei suoi aspetti esteriori e, in particolare, per gli aspetti terminologici relativi alle *quote residue* (che, ormai, tali più non sono in quanto, in base a detta sentenza, reintegrate), nonché nella parte relativa alla loro destinazione all'edilizia residenziale pubblica (la cui espressa previsione diviene, in effetti, pleonastica una volta soppressa la destinazione di parte della contribuzione al Bilancio dello Stato); ma essa, per contro, non può ritenersi coinvolta dal travolgimento della norma a monte nella parte in cui contiene l'espressione di una *valuntas legis* che non è intrinsecamente ed inscindibilmente collegata con la prima parte della norma, apparendo, in realtà — giusta quanto sopra rilevato — il frutto di un apprezzamento per più versi distinto ed autonomo, ancorché contestuale, operato dal legislatore e reso in un momento in cui andava ad innovarsi significativamente rispetto alla disciplina previgente in considerazione delle accresciute esigenze del bilancio dello Stato. Ciò che, in conclusione, porta ad escludere quella intima interdipendenza tra norma annullata e norma in esame che dovrebbe, secondo l'assunto attoreo, condurre al sostanziale venir meno o, comunque alla perdita di efficacia della disposizione stessa la quale, per contro, doveva ritenersi pienamente operante al momento della ripartizione dei proventi di cui si discute.

Né appare significativo, in contrario, il fatto dedotto, dalla ricorrente, in memoria, che il legislatore abbia, successivamente — art. 18 d.-l. n. 152/1991, conv. in legge n. 203/1991 —, con riferimento ai proventi di cui trattasi, stabilito che per la loro ripartizione rimane ferma la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lett. e) della ripetuta legge n. 457/1978.

Ed invero, come segnalato dal Consiglio di Stato, la disposizione di cui all'art. 22, secondo comma, della legge n. 67/1988 è una «misura di medio periodo» e, pertanto, efficace per tutta la durata, ancorché delimitata (nella specie, 1988/92) ad essa assegnata. Se poi, nel corso del periodo stesso, il legislatore ritiene di doversi determinare diversamente, ripristinando anticipatamente l'efficacia — peraltro, solo sospesa — della norma previgente, questo rappresenta un fatto accidentale e consentito dall'ordinamento, ma non tale da incidere sull'efficacia intertemporale delle norme. Con la conseguenza che l'invocato art. 18 del d.-l. n. 152/1991, conv. in legge n. 203/1991 non può essere riguardato alla stregua di una norma interpretativa del previgente assetto, bensì come disposizione che ad esso, anticipando al 1991 la ripresa di efficacia della norma di cui alla legge n. 457/1978 e comunque tendendo a ribadire che, a regime, è quest'ultima la disciplina da applicare.

Da quanto sopra discende che il C.I.P.E. ha operato la ripartizione qui impugnata attenendosi al dettato di cui all'art. 22, secondo comma, legge n. 67/1988, come modificato dalla citata sentenza di incostituzionalità n. 241/1989, donde l'infondatezza del motivo di gravame.

5. — Resta da chiedersi, a questo punto, se la norma di cui trattasi, nell'assegnare il 70% dei contributi Gescal — così come integrati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989 — alle regioni del mezzogiorno possa ritenersi o meno conforme al dettato Costituzionale e, in particolare agli artt. 3 e 97 Cost. (quinto motivo di ricorso).

Ritiene la sezione che la questione non sia manifestamente infondata.

Premessa, invero, la rilevanza della questione stessa — chè, stante l'infondatezza delle doglianze testé esaminate, non può dubitarsi che il travolgimento o la conservazione della norma nella parte in cui riserva il 70% dei proventi alle regioni del mezzogiorno sarebbe decisivo ai fini della definizione, rispettivamente in senso positivo o negativo, del gravame — osserva il collegio che il mantenimento della disposizione in parola nell'ordinamento giuridico si verifica in una situazione normativa — conseguente alla rimozione di altra precedente parte della norma stessa — che il legislatore del 1988 non aveva potuto certamente prendere in considerazione.

Quel che si vuol dire è che, pur mantenendo il terzo periodo dell'art. 22, secondo comma, della legge n. 67/1988, la propria autonoma vigenza, esso, cioè non di meno, è stato emanato tenendo conto di presupposti giuridici peculiari, successivamente venuti meno per l'intervento caducatorio della suprema Corte. Vi è, allora, da chiedersi se, sul piano della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, possa ritenersi tuttora conforme ai principi di legittimità una norma emanata sulla base di presupposti giuridico-normativi radicalmente modificati, con la conseguenza di portare alla produzione di effetti assolutamente diversi, in linea di fatto ed, obiettivamente, distorti rispetto a quelli a suo tempo ipotizzati dal legislatore.

Effetti che, incidendo anche sulla piena funzionalità della norma stessa, fanno anche dubitare della sua conformità ai principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Per i suesposti motivi, in considerazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale testè esaminate e attesa la cennata rilevanza delle questioni stesse ai fini del decidere, ritiene il Collegio di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale del precitato art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con contestuale sospensione del presente giudizio fino all'esito di quello incidentale di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 229, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) nella parte in cui riserva alle regioni e altri territori del mezzogiorno il 70% dei proventi di cui al primo comma, lett. b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, reintegrati a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 aprile 1989, n. 241.

Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina, altresì, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, nella camera di consiglio del 1° luglio 1992.

Il presidente: MICELI

Il consigliere estensore: BUONVINO

93C0579

N. 266

Ordinanza emessa il 31 marzo 1993 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Conversano Cosimo e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilità di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa - Incidenza sulla garanzia previdenziale nonché sul principio della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, primo e terzo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). (Cost., artt. 3, 38 e 113).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

L'art. 47 secondo comma del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prevedeva che per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria potesse essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

L'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438, ha sostituito la predetta norma, disponendo che per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria possa essere proposta, a pena decadenza, nel più ristretto termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione.

È verosimile che, in molti casi, dalla data di comunicazione della decisione amministrativa possa essere già decorso termine superiore a tre anni, ma inferiore a dieci anni, prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992.

È incontestabile che, in questi casi, ai sensi dell'art. 4, primo comma del d.-l. n. 384/1992, la successiva ed eventuale azione giudiziaria dovrebbe ritenersi improponibile per decorso del termine triennale di decadenza.

Deve, tuttavia, rilevarsi che, a norma dell'art. 4, terzo comma del d.-l. n. 384/1992, «le disposizioni di cui al primo e secondo comma, non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data».

Per comprendere appieno la suindicata norma e per poter correttamente stabilire se con il termine «procedimenti» il legislatore abbia inteso riferirsi ai procedimenti amministrativi o ai procedimenti giudiziari o agli uni e agli altri, è bene sottolineare, innanzi tutto, che il secondo comma dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992 ha abrogato l'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ovvero una disposizione relativa al procedimento giudiziario e non anche a quello amministrativo.

Il riferimento ai «procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge», senza che vi sia stata distinzione tra le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 4, porta a ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi ai soli procedimenti giudiziari, visto che le disposizioni di cui al secondo comma attengono soltanto al procedimento giudiziario.

La necessità che i procedimenti siano «ancora in corso» alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 384/1992, perché possano ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 4, rafforza il convincimento che si sia inteso far riferimento ai soli procedimenti giudiziari, in quanto la non definitività di un procedimento amministrativo rileva ai fini della procedibilità, ma non anche della proponibilità, dell'azione giudiziaria, mentre la proponibilità di un'azione giudiziaria, di cui trattasi, presuppone e dà per avvenuto l'esaurimento del procedimento amministrativo.

La suesposta interpretazione dell'art. 4, terzo comma, del d.-l. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, comporterà, quindi, una declaratoria di improponibilità della domanda, ai sensi del primo comma dello stesso art. 4, se il ricorso giudiziario dovesse essere stato depositato in cancelleria dopo l'entrata in vigore del d.-l. e dopo il ricorso del termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione amministrativa in prima istanza o dalla formazione del provvedimento amministrativo di silenzio-rifiuto.

Siffatta conclusione porta, ad avviso di questo pretore, ad una irragionevole e ingiustificata discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992 abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non abbiano iniziato l'azione giudiziaria, sebbene per gli uni e gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di poter adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa.

L'art. 4, terzo comma, del d.-l. n. 384/1992 sembra, quindi, confliggere con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la disapplicazione della disposizione di cui al primo comma, dello stesso articolo per i procedimenti (giudiziari) che siano instaurati nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo o in un termine più breve da fissarsi a cura del legislatore, qualora l'azione giudiziaria non debba ritenersi improponibile ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970.

L'art. 4, primo comma del d.-l. n. 384/1992, in combinato disposto con il terzo comma dello stesso articolo, convertito con la legge n. 438/1992, appare, altresì, in contrasto con l'art. 113 della Costituzione perché la previsione *ex abrupto* di un diverso termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria impedisce di fatto la tutela giurisdizionale di un diritto, non essendo stato legislativamente previsto transitoriamente tra una disciplina e l'altra alcun termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, quando dovesse essere già decorso quello triennale dalla decisione amministrativa.

L'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 384/1992 in combinato disposto con il terzo comma dello stesso articolo, convertito con la legge n. 438/1992, risulta confliggere anche con l'art. 38 della Costituzione, in quanto l'esercizio di un diritto ad una prestazione previdenziale non può essere pregiudicato da norme di legge di immediata applicazione, quando l'interessato abbia prestato legittimo affidamento su disposizioni normative di diverso contenuto.

Le suddette questioni di illegittimità costituzionale risultano rilevanti nel presente giudizio, in quanto il ricorso giudiziario è stato depositato in cancelleria in data 11 novembre 1992 dopo l'entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992 e dopo il decorso del termine triennale, ma non decennale, dalla decisione amministrativa, di cui è contestata la legittimità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438, per violazione degli artt. 3, 38 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'azione giudiziaria possa essere proposta nel termine di tre anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto legge o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti costituite.

Lecce, 31 marzo 1993.

Il pretore: BENFATTO

93C0580

N. 267

Ordinanza emessa il 2 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 maggio 1993) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Chiti Tiziana contro provincia autonoma di Bolzano ed altre

Provincia di Bolzano - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Applicazione di sanzioni, in particolare revoca del contributo sul mutuo a carico di chi non occupi stabilmente l'appartamento di cooperativa - Mancata previsione, come consentito dalla normativa statale in materia, della possibilità di allontanamento dalla casa di abitazione per motivi di lavoro e familiari, ricorrenti nel caso in questione, pur dopo la presa di possesso seria ed effettiva iniziale - Incidenza sul principio di eguaglianza nonché su quello dell'accesso del risparmio alla proprietà della casa di abitazione.

[Legge della provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, art. 2, lett. a), art. 3; legge della provincia di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, art. 43, secondo comma, lett. b) e quinto comma].

(Cost., artt. 3 e 47, secondo comma; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, punto 10).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 889/1986 proposto da Chiti Tiziana, rappresentata e difesa per delega a margine, dall'avv. Sergio Dragogna con il quale elettivamente domicilia nello studio associato degli avv. cati Marco Vitucci e Massimo Colarizi, in Roma, alla via Guido d'Arezzo, n. 18; contro la provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* rappresentata e difesa — da ultimo per procura speciale estesa dall'ufficiale rogante avv. Giovanni Salghetti Drioli 2 luglio 1987, n. 4933 di rep., sulla scorta di deliberazioni della giunta provinciale 29 giugno 1987, n. 3835, non soggetta a registrazione — dall'avv. prof. Sergio Pannunzio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Borghese, 3, e la commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano, in persona del presidente in carica, non costituita, e nei confronti della Cooperativa edilizia a r.l. San Giorgio, in persona del presidente *pro-tempore*, non costituita, per l'annullamento, previa sospensione, insieme con gli atti connessi, debitamente precisati, della decisione della predetta Commissione provinciale per l'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano 1^o febbraio 1985, n. 3, avente ad oggetto: «Contravvenzioni cooperativa edilizia S. Giorgio 1971 - Chiti Tiziana alloggio agevolato nell'ambito della cooperativa edilizia S. Giorgio in Bolzano, via del Ronco, n. 20/1»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i due atti di costituzione in giudizio della medesima provincia autonoma di Bolzano;

Vista l'ordinanza 29 luglio 1986, n. 353, di accoglimento dell'istanza cautelare;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 2 giugno 1992, la relazione del consigliere P. Numerico e uditi gli avv. ti Pizzuti, per delega dell'avv. Dragogna e Mercuri, per delega dell'avv. Pannunzio, rispettivamente, per la Chiti e per la Provincia resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il provvedimento 1° febbraio 1985 n. 3, la commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano deliberava: di revocare alla sig.na Tiziana Chiti le agevolazioni concesse ai sensi delle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4; di incaricare il competente ufficio dell'intimazione alla beneficiaria di restituire quanto percepito dalla provincia a titolo di contributo, oltre gli interessi legali; di autorizzare il medesimo ufficio ad inoltrare la documentazione alla ragioneria provinciale, in caso di mancato pagamento nei termini, onde avviare la procedura di riscossione coatta nel modo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Tale provvedimento era comunicato con notifica 29 aprile 1986 e inoltrato per l'esecuzione con nota di intimazione 5 maggio 1986, n. V/73/5373/HO (recante indicazione dell'obbligo di restituzione di L. 26.669.230 e comunicazione di cessazione del contributo sugli interessi dal 30 giugno 1986);

Contro tali atti si è gravata la Chiti con ricorso notificato il 26 giugno 1986, alla provincia, alla commissione ed alla cooperativa di appartenenza, depositato con varia documentazione il 4 luglio 1986 (ric. n. 889/86).

Dopo aver riportato la ricostituzione dei fatti sottesi alla causa dal suo punto di vista, la istante deduceva i seguenti motivi di diritto.

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge provinciale di Bolzano del 2 aprile 1962, n. 4, e s.m.; degli artt. 2 e 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e degli artt. 43 e 44 del codice civile. Travisamento del contestato presupposto del difetto di residenza, per gravi ragioni familiari.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 98 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, ed eccesso di potere per travisamento, risultando l'occupazione dell'alloggio accertata con il verbale 19 marzo 1977, e per difetto di motivazione.

3) Violazione dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e s.m.; degli artt. 2934 e seguenti del codice civile, dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per intervenuta prescrizione e decadenza e decorrenza del termine decennale oltre il quale non è richiedibile la restituzione dei contributi, eccesso di potere per difetto di motivazione sull'interesse pubblico, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta.

Conclusioni: richieste di accoglimento del ricorso di annullamento degli atti e provvedimenti come in epigrafe, ivi incluso l'atto di intimazione (5 maggio 1986) al pagamento di L. 26.669.230 e di cessazione del contributo a far tempo dal reato 30 giugno 1986, con tutte le conseguenze di legge, spese ed onorari rifusi, il tutto previa sospensione dei provvedimenti impugnati.

La provincia si è costituita in giudizio con due atti di resistenza con affidamento a diversi legali della sua difesa.

La sezione, con ordinanza 29 luglio 1986, n. 353, ha accolto l'istanza cautelare.

Nel novembre 1989 e nel maggio 1992 la ricorrente ha versato documenti ulteriori e con memoria 18 maggio 1992, ha illustrato la proprie tesi.

Ampia memoria di resistenza ha esibito pure la provincia, in data 28 maggio 1992, con la dichiarazione del legale dell'entè di aver ottenuto l'adesione verbale al deposito tardivo dalla controparte. *

DIRITTO

Sono impugnate direttamente davanti a questo consiglio (il ricorso risale al 1986, prima, quindi, dell'istituzione dei locali organi di giustizia amministrativa) la decisione della commissione sull'edilizia agevolata della provincia di Bolzano e la successiva intimazione, meglio precisate in epigrafe e nella parte in fatto, che hanno disposto la revoca, dal 30 giugno 1986, del contributo provinciale su mutuo concesso in favore di cooperativa agevolata, con riferimento all'alloggio di cooperativa attribuito alla socia signora Tiziana Chiti qui ricorrente e la restituzione, con gli interessi, delle somme sino ad allora corrisposte dalla provincia al predetto titolo in favore della medesima ricorrente.

La provincia ha applicato: 1) nella fase procedimentale, gli artt. 2 e 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, che prevedevano [art. 2 lettera a)] l'esclusione dalle agevolazioni di chi non abbia la propria «residenza stabile in un comune della provincia» e (art. 3) la decadenza dalle agevolazioni con obbligo di restituzione di quanto percepito come contributo in caso di contravvenzione alla norma, fra le altre, del cennato art. 2, lett. a se commessa nei primi dieci anni;

2) nella fase dell'irrogazione del provvedimento, il nuovo testo dell'art. 3 della legge provinciale n. 4/1962, introdotto dall'art. 43, della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, che testualmente dispone al secondo comma, oltre al resto: «Qualora dopo la concessione del contributo dovesse venire accertato:

a) *omissis*;

b) che l'abitazione non viene occupata;

omissis,

si procede alla revoca dell'agevolazione. Nel primo decennio la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata di quanto percepito dalla provincia a titolo di... contributo compresi gli interessi; nel secondo decennio la revoca comporta... la cessazione immediata delle agevolazioni concesse».

Con separata decisione la Sezione ha pronunciato sulla propria giurisdizione in ordine alla controversia.

Con la presente ordinanza dubita della costituzionalità delle disposizioni sopra riassunte con riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma della Costituzione e 8, punto 10 (con riferimento all'art. 4) del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (giusto l'art. 66 della legge costituzionale 1^o novembre 1971, n. 1).

Giova premettere in fatto che — come risulta dal testo delle contestazioni 1^o marzo 1983 e dalla deliberazione della commissione provinciale 1^o febbraio 1985 principalmente impugnata — ciò che ha causato la misura della revoca, a carico della interessata signora Tiziana Chiti, dei benefici contributivi (con obbligo di restituzione di quelli già erogati) sull'appartamento agevolato non è stata la mancata occupazione iniziale dell'alloggio, la quale risale al verbale di consegna del 19 marzo 1977.

Viceversa è stato opposto all'interessata che la concessione e la conservazione del contributo sono subordinate all'occupazione effettiva regolare e permanente dell'abitazione costruita con l'agevolazione, mentre nella specie risultava che la beneficiaria si era trasferita a Pistoia per motivi di lavoro (trasferimento da parte della SIP) dal 1^o aprile 1978 al 30 novembre 1981, data del pensionamento; e che anche successivamente (sopralluoghi 2 aprile 1982, e 11 novembre 1983) la medesima risultava non occupante dell'immobile.

La rilevanza della questione sta nella constatazione che, con riferimento alla normativa suaccennata, effettivamente la «stabile residenza» (non provata in via assoluta da un semplice certificato di residenza: quello prodotto dalla Chiti in risposta alle contestazioni della Provincia) ovvero la «non occupazione» comportano la sanzione del ritiro della provvidenza con conseguenze più o meno gravi in termini economici a seconda della distanza del fatto dalla concessione (nel primo decennio con effetti che si estendono ai contributi progressivi; nel secondo decennio con conseguenze limitate al futuro).

In conseguenza tutte e tre le censure — che accennano alla cattiva applicazione della predetta disciplina sul carattere di stabile residenza; sull'esistenza di un potere autonomo di indagine della Commissione in merito ai motivi dell'abbandono e sul fatto che la notifica del provvedimento è avvenuta nel secondo decennio — scontando l'esistenza del principio, sotteso alla disciplina suddetta, che il potere di revoca si mantiene con riguardo ad un obbligo di permanenza nell'alloggio pur dopo l'avvenuta consegna e la seria occupazione dell'appartamento.

Quanto alla non manifesta infondatezza, rileva la sezione che l'ordinamento nazionale sull'edilizia economica e popolare (art. 98 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165) per come anche interpretato dalla giurisprudenza, è basato, invece, sull'opposto criterio che richiede il rispetto dell'obbligo di occupazione seria ed effettiva solo iniziale, cui possono seguire degli spostamenti dovuti ad esigenze di vita, famiglia o lavoro, ammettendosi inoltre giustificati motivi per l'omissione dell'occupazione (Cons. sez. IV del 26 aprile 1968, n. 255; sez. VI 11 luglio 1961, n. 615; sez. IV, 27 maggio 1960, n. 532; sez. VI, 3 giugno 1964, n. 446). E l'occupazione può risultare da fatti inequivoci, che possono tener conto delle esigenze lavorative dell'interessato (Cons. St., sez. IV, 23 giugno 1970, n. 447).

Ora la disciplina provinciale del 1962, sia nel suo tempo originario, sia nel testo novellato — il quale comunque si limita a precisare quanto già emergeva dall'originaria dizione — è estremamente rigida nel richiedere la residenza stabile e assolutamente duratura e nel non ammettere alcuna eccezione al requisito.

Sicché si rivela irrilevante la circostanza che l'istante non abbia rappresentato all'amministrazione contestante le vicende che l'avevano costretta a trasferirsi a Pistoia, dapprima in posizione lavorativa e poi in quiescenza, vale a dire l'esigenza di assistere, insieme con altra sorella nubile come lei il vecchissimo padre affetto da grave tumore, invalidante anche nelle condizioni intellettuali, che lo ha comunque tenuto in vita dall'aprile 1978 (epoca della prima operazione) fino al decesso il 12 gennaio, 1984.

La difesa della provinciale ammette sul punto (inizio di pag. 10 della memoria) che i pur nobili motivi inducenti ad abbandonare Bolzano, quand'anche rappresentati a suo tempo, non avrebbero costituito «una circostanza giuridicamente rilevante a giustificare la mancata occupazione dell'alloggio».

D'altro canto, l'unica eccezione che la legge provinciale ammette — e comunque soltanto nell'ultimo comma del testo dell'art. 3 come sostitutivo dall'art. 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45 — riguarda il caso di chi intenda trasferirsi in altra abitazione popolare nello stesso comune o di chi debba trasferirsi «per ragioni di attività professionale», ma solo con riferimento alla fattispecie in cui il trasferendo intenda vendere l'abitazione ed ottenga, in modo espresso o tacito, l'autorizzazione all'alienazione.

L'eccezione, pertanto, non copre le ipotesi degli spostamenti necessitati per motivi di famiglia o di lavoro, nelle quali l'interessato non abbia alcuna intenzione di vendere l'appartamento in quanto desideri rientrarvi al più presto possibile; continuando a sopportare tutti gli oneri condominiali e quelli derivanti dai contratti per servizi.

È necessario anche osservare che la misura sanzionatoria della legislazione altoatesina, se anche non consiste nella decadenza dall'assegnazione, può finire per assomigliare molto a questo istituto, negli effetti.

Se si ha riguardo, infatti, alle condizioni di reddito dei potenziali beneficiari, che devono essere lavoratori dipendenti, specie allorché divenuti pensionati, come nel caso di specie, la revoca del notevole contributo sul mutuo, soprattutto quando accompagnata da un'obbligazione di resa delle erogazioni trascorse, oltre gli interessi, può implicare la necessità di cedere l'immobile, in via volontaria o forzata, ove non vi sia la possibilità di affrontare gli obblighi nascenti dalla determinazione provinciale.

In tale quadro la scelta disciplinata nella legislazione provinciale si manifesta come costante con la norma dell'art. 47, secondo comma, della Costituzione, in forza della quale la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, senza prevedere, una volta intervenuto tale accesso, la possibilità di sottrarre il sostegno pubblico a quel risparmio popolare.

Risalta anche l'irrazionale diseguaglianza del sistema provinciale rispetto a quello statale, in precedenza ricordato.

Né potrebbe forse obiettarsi che, in materia di edilizia comunque sovvenzionata, la provincia gode di una potestà legislativa primaria (art. 8, punto 10 dell'ultimo statuto), in quanto anche questo potere normativo è tenuto al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, fra le quali può essere considerato l'art. 98 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica del 1938, nel diritto vivente costruito dalla giurisprudenza.

D'altronde, il fine delle disposizioni dell'ente provinciale non sembra essere quello della tutela della consistenza dei gruppi linguistici, che pure potrebbe spiegare in qualche modo la diversità dalla legge statale, in quanto le misure di sanzione sembrano destinate a scattare ogni volta che, occupato seriamente l'alloggio, poi non vi si permanga senza che sia accordato rilievo ad alcuna motivazione, perfino qualora lo spostamento avvenga all'interno della medesima provincia. A riprova, in fatto, di questo elemento interpretativo sta il dato di che la interessata ha mantenuto la residenza anagrafica in Bolzano, è risultata presente al censimento del 1981 ed è sempre stata iscritta nelle liste elettorali del comune di Bolzano.

Per le considerazioni esposte, sospesa ogni altra decisione in rito (salva la questione di giurisdizione decisa con pronuncia parte), in merito e sulle spese, deve essere sollevata d'ufficio la questione di costituzionalità degli artt. 2, lett. a), e 3 della legge provinciale di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 e dell'art. 43 della legge provinciale di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, relativamente al secondo comma, con riferimento alla lettera b) ed alle conseguenze riconnesse, nel medesimo capoverso, alla fattispecie ivi precisata, nonché con riguardo al quinto comma, nella parte in cui non prevede altre possibilità di escludere l'applicazione delle sanzioni, oltre quella ivi disciplinata: il tutto in confronto con gli artt. 3 e 47, secondo comma della Costituzione e con l'art. 8, punto 10, in riferimento all'art. 4, del testo unificato dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.

P. Q. M.

Sospesa, in ordine al ricorso in epigrafe, ogni decisione in rito — salva la decisione sulla giurisdizione di cui a coeva pronuncia —, nel merito e sulle spese:

Solleva d'ufficio — per possibile contrasto con gli artt. 3, e 47, secondo comma, della costituzione e con l'art. 8, primo comma, punto 10, in riferimento all'art. 4, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — la questione di costituzionalità sugli artt. 2, lett. a) e 3 della legge provinciale di Bolzano del 2 aprile 1962, n. 4 e sull'art. 43, secondo comma, lett. b) e conseguenze a tale fattispecie connesse, nonché quinto comma, in parte qua, della legge provinciale di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, in quanto prevedono l'applicazione delle sanzioni nelle medesime prescrizioni indicate a carico di chi non occupi stabilmente per il primo decennio, o anche per il successivo decennio.

l'appartamento di cooperativa, agevolato con le provvidenze provinciali (nella specie, consistenti nel contributo su mutuo edilizio), senza consentire alcun allontanamento per motivi di lavoro o familiari, pur dopo la presa di possesso seria ed effettiva iniziale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza: sia trasmessa alla Corte costituzionale; sia notificata alle parti in causa, nonché al presidente della giunta provinciale della provincia di Bolzano; sia comunicata al presidente del consiglio provinciale di Bolzano;

Così deciso in Roma, il 2 giugno 1992, dalla IV sezione del Consiglio di Stato riunita in camera di consiglio.

Il presidente: PALFOLOGO

Il consigliere estensore: NUMERICO

I consiglieri: MARTORELLI - SANTORO - TUMBIOLO

93C0581

n. 268

*Ordinanza emessa il 21 gennaio 1993 dalla corte d'appello di Genova
nel procedimento civile vertente tra Fresia Elsa e il comune di Savona*

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, quinto, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, terzo comma).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 1125 r.g. 1987, promossa da Fresia Elsa, residente in Savona, rappresentata e difesa dal proc. avv. Francesco Massa e presso di lui elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica, 21/20, attrice in opposizione, e nei confronti del comune di Savona, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dal proc. avv. Luigi Fante e presso di lui elettivamente domiciliato in Genova, corso A. Podestà, 5B/1, convenuto in opposizione:

Letti gli atti;

Udito il relatore:

Premesso che con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 1987 Fresia Elsa ha convenuto in giudizio davanti a questa corte di appello il comune di Savona, proponendo opposizione, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, avverso la determinazione, effettuata dalla competente commissione provinciale in L. 118.560.000, dell'indennità dovuta all'attrice per l'espropriazione degli immobili di sua proprietà, siti in territorio del comune di Savona e rappresentati dalle particelle catastali n. 599 e 600 nel foglio 67 del n.c.t., della superficie complessiva di mq 7410, disposta con decreto del presidente della giunta provinciale di Savona 18 ottobre 1986, n. 24430;

che il comune di Savona si è costituito in giudizio resistendo alla domanda di Fresia Elsa e chiedendone la reiezione:

che nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica estimativa, volta ad accertare, ove risulti la destinazione ad edificazione dei beni espropriati, «il giusto prezzo dell'intero immobile al libero mercato alla data del decreto di esproprio» nell'ipotesi di espropriazione totale, ovvero, nell'ipotesi di espropriazione parziale, «la differenza fra il giusto prezzo dell'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione», secondo i criteri di cui agli artt. 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ritenuti applicabili (secondo costante giurisprudenza) per le aree a vocazione edificatoria, in virtù del loro carattere generale in seguito alla caducazione dei criteri derogatori fissati dalle successive norme dichiarate costituzionalmente illegittime con le sentenze della Corte costituzionale n. 5/1980 e n. 223/1983;

che in esito alle indagini esperite il c.t.u. ha accertato la destinazione edificatoria delle entità immobiliari oggetto dell'espropriazione e ne ha determinato il valore in L. 821.900.000;

che nell'intervallo di tempo intercorrente tra la precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale è entrato in vigore l'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, il cui contenuto normativo assume la rilevanza dello *jus superveniens* ai fini della decisione della causa, e in ordine al quale peraltro sono state peraltro sollevate dall'attrice in opposizione eccezioni di illegittimità costituzionale;

OSSERVA

1. — L'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, dispone: «(I) Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 e segg. del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento. (II) In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma primo. (III) Per la valutazione della edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (IV) Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma terzo, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni. (V) Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per l'individuazione dell'edificabilità di fatto di cui al comma terzo. (VI) Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (VII) Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

2. — Non è manifestamente infondato il dubbio prospettato dall'attrice in opposizione circa la compatibilità del criterio valutativo dettato dal primo comma dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, con il principio enunciato dal terzo comma dell'art. 42 della Costituzione secondo cui «la proprietà privata può essere nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale». Il dettato costituzionale è stato interpretato e precisato dalla Corte costituzionale nel senso che «l'indennizzo assicurato all'espropriato dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita — in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare — non può essere tuttavia fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro» e che «perché ciò possa realizzarsi occorre far riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso» perché «solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene», «onde» per le aree destinate all'edificazione, in quanto poste in zone già interessate dallo sviluppo edilizio, deve ritenersi essenziale tale destinazione e di essa occorre tener conto della determinazione della misura dell'indennità di espropriazione. Non sembra che le riferite indicazioni trovino adeguata attuazione nella norma in esame, nella quale l'incidenza del valore effettivo del cespite, come tale sensibile alla potenziale utilizzazione edificatoria di esso, è ridotta alla metà matematica nell'ambito del procedimento valutativo dell'indennità, restando per la residua metà la determinazione dell'indennità affidata ad elementi del tutto estranei alla valenza economica di una realtà edificatoria, quantitativamente poco più che simbolici, e bene spesso anche azzerati per espressa previsione di legge, dovendosi ricordare al riguardo che l'art. 24 del t.u. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917/1986, modificato con art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che «il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29» e che «non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 51».

In misura altrettanto pesante il principio di adeguatezza e di congruità dell'indennizzo, implicito nel disposto dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione e come sopra sviluppato nel suo contenuto dal giudice delle leggi, appare vulnerato dalla decurtazione in misura del 40% che introduce un elemento riduttivo del tutto astratto, svincolato da

ogni riferimento a esigenze correttive specificamente apprezzabili, non ancorato ad alcuna giustificazione razionale nella sua particolarmente elevata dimensione quantitativa, e traducendosi in concreto in una diminuzione dell'indennità che va ben oltre quel margine di discrasia, tra il «serio ristoro» dovuto a chi subisce l'espropriazione ed il pieno «valore vanela» del bene espropriato, che la Corte costituzionale ha riconosciuto congruente con la natura dell'istituto dell'espropriazione. È agevole infatti constatare che l'indennità di espropriazione, calcolata in conformità ai criteri di cui all'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, si riduce in pratica a circa un terzo del valore reale del bene.

3. — Non infondatamente viene inoltre dedotta la illegittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, che prevede la immediata applicabilità della nuova disposizione ai procedimenti in corso. Il problema esige di essere ampliato con riferimento alle previsioni del secondo comma che esclude dalla riduzione del 40% le fattispecie di cessione volontaria del bene, e del sesto comma, che esclude dall'applicazione della nuova normativa i casi di avvenuta accettazione dell'indennità, di conseguita inoppugnabilità della determinazione di essa, e di accertamento giudiziale con efficacia di giudicato.

Sotto un primo profilo, non si può non osservare che la disparità del trattamento introdotta tra chi ecceda alla cessione volontaria del bene (ritenendosi soddisfatto del risultato conseguibile in via convenzionale) e chi invece intenda adire l'autorità giudiziaria a tutela del proprio diritto alla «giusta» indennità, a danno di quest'ultimo, rappresenta una grave precostituita penalizzazione che si traduce in buona sostanza in un ostacolo all'esercizio di un diritto soggettivo, che non trova alcuna giustificazione razionale, e che appare in definitiva rispondente all'unico scopo di creare un deterrente alla proposizione della domanda di accertamento giudiziale dell'indennità, operante mediante il meccanismo psicologico della consapevolezza, nell'attore, che il «prezzo» del riconoscimento del proprio diritto sarà costituito da una riduzione automatica, di notevole entità, della sua dimensione pecuniaria; per contro, ne risulta collocato in posizione di altrettanto ingiustificato vantaggio l'ente espropriante il quale, nel conflitto di interessi che lo contrappone al proprietario del bene destinato ad espropriazione, ha la possibilità di determinarsi, in sede di offerta dell'indennità, tenendo conto degli elementi che potranno verosimilmente condizionare l'atteggiamento della controparte, riducendo la determinazione unilaterale dell'indennità in funzione di un limite di convenienza, prescindendo da un parametro di giusta valutazione. Ne consegue una grave limitazione al principio espresso nell'art. 24, primo comma, della Costituzione secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. E il trattamento deteriore riservato a chi si sia avvalso dei mezzi di tutela giurisdizionale predisposti dalla legge, con ciò esercitando un diritto costituzionalmente garantito, risulta caratterizzato da particolare gravità nei casi in cui la nuova normativa venga applicata, come prevede il settimo comma dell'art. 5-bis, ai giudizi pendenti, aventi ad oggetto la valutazione dell'indennità relativa a espropriazione già intervenuta, in quanto in siffatte ipotesi la retroattività della nuova normativa (in se stessa astrattamente non confliggente con alcun principio costituzionale) comporta l'applicazione dell'effetto riduttivo dei nuovi criteri valutativi con incidenza su un diritto acquisito in quanto risalente a un momento genetico anteriore — coincidente, come è noto, con l'emanazione del provvedimento ablatorio — ponendo a carico dell'attore in opposizione le conseguenze derivanti dalle situazioni del tutto estrinseche e occasionali (e comunque estranee al contenuto sostanziale del diritto) inerenti alla durata del processo. Le considerazioni suesposte pongono altresì in evidenza una problematica di compatibilità con il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, in quanto conducono ad intravedere diversità di trattamento tra posizioni non caratterizzate da estremi differenziali idonei a giustificare razionalmente tale diversità: si consideri, al riguardo, il raffronto tra le posizioni di diversi soggetti che, avendo subito l'espropriazione sotto l'impero delle norme precedentemente in vigore e avendo proposto tempestiva opposizione, siano stati coinvolti in vicende processuali di diversa durata; si consideri, ancora, il raffronto tra la posizione di chi al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme abbia già subito l'esproprio e non possa quindi più convenire la cessione volontaria del bene, e quella di chi, non essendo ancora stato emesso un provvedimento ablatorio, può accedere alla cessione volontaria senza subire la riduzione del 40%.

4. — Ed infine, merita di essere sottoposta al vaglio del giudice delle leggi anche la questione relativa alla legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 5-bis, il quale rinvia a un regolamento, da emanarsi con decreto ministeriale, della definizione dei criteri e dei requisiti per la individuazione della edificabilità di cui al terzo comma: la previsione normativa in esame può essere fondatamente sospettata di incostituzionalità sotto due aspetti: per conflitto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, perché la riserva di legge ivi contenuta non sembra rispettata da una norma la quale, autorizzando (legittimamente) l'esercizio di una potestà regolamentare ministeriale, prescinde peraltro da qualsiasi indicazione dei principi direttivi ai quali il potere esecutivo deve uniformarsi, e lascia invece al Ministro una assoluta discrezionalità nella classificazione delle aree che costituisce il presupposto dell'applicazione dei criteri estimativi che possono essere dettati solo per legge; e per conflitto, ancora, con gli artt. 42 e 24 della Costituzione, per la mancata prefissione di un limite di tempo entro il quale il detto regolamento debba essere emanato, e ciò con effetto illimitatamente dilatorio del concreto soddisfacimento del diritto all'indennità.

P. Q. M.

Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 (primo, secondo e quinto comma in relazione al terzo, sesto e settimo comma), con riferimento agli artt. 3 (primo comma), 24 (primo comma) e 42 (terzo comma) della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Genova, addì 21 gennaio 1993

Il presidente: PICCARDO

Il collaboratore di cancelleria: DI COSMO

93C0582

N. 269

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1993 dalla corte d'appello di Genova

nel procedimento civile vertente tra Pozzo Emma, erede di Pozzo Maria Luisa, ed altri e il comune di Recco

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, quinto, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, terzo comma).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 1262/87 r.g. promosso da Pozzo Emma, erede di Pozzo Maria Luisa, Pozzo Carlo Emanuele, Pozzo Silvia, eredi di Pozzo Vittorio Josè e di Pozzo Luisa Angela, tutti eredi di Pozzo Luisa Angela, Piconi Maria, erede di Pozzo Vittorio Josè, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cichero e presso di lui domiciliati in Genova, via Orefici, 4/5, attori in opposizione, e nei confronti del comune di Recco, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dal proc. avv. Carlo Bertini e presso di lui domiciliato in Genova, via I. D'Aste, 3/5, convenuto in opposizione;

Letti gli atti;

Udito il relatore;

Premesso che con atto di citazione notificato in data 20 novembre 1987 Pozzo Emma, Pozzo Vittorio Josè, Pozzo Carlo Emanuele e Pozzo Silvia, eredi di Pozzo Luisa Angela hanno convenuto in giudizio davanti a questa corte di appello, il comune di Recco, proponendo opposizione avverso la determinazione, effettuata dalla competente commissione provinciale in L. 56.754.000 della indennità dovuta agli attori per l'espropriazione degli immobili di loro proprietà, siti in territorio del comune di Recco e rappresentati dalla particella catastale n. 1110 del f. 6 c.t., con superficie di mq 304, disposta con provvedimento 6 luglio 1987 dalla commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropri di Genova;

che il comune di Recco si è costituito in giudizio resistendo alla domanda degli attori e chiedendone la reiezione;

che nel corso del giudizio decedeva Pozzo Vittorio Josè e il processo veniva proseguito relativamente alla posizione del predetto, dai di lui eredi Piconi Maria, Pozzo Carlo e Pozzo Silvia;

che nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica estimativa, volta ad accertare, ove risultasse la destinazione edificatoria dei beni espropriati, in base al criterio di cui all'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la differenza tra il giusto prezzo dell'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione ovvero in caso di occupazione totale, il giusto prezzo dell'intero immobile al libero mercato alla data del decreto di esproprio;

che in seguito all'indagine esperita il c.t.u., ha accertato la destinazione edificatoria dell'entità immobiliare oggetto della espropriazione e ne ha determinato il valore in L. 78.640.000;

che nell'intervallo di tempo intercorrente tra la precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale è entrato in vigore l'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 3591, il cui contenuto normativo assume la rilevanza dello *jus superveniens* ai fini della decisione della causa, e in ordine al quale per altre sono state sollevate dagli attori in opposizione eccezioni di legittimità costituzionale;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 268/1993).

93C0583

N. 270

*Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dalla corte d'appello di Genova ,
nel procedimento civile vertente tra Morexe Renza ed altro e il comune di Vado Ligure*

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, quinto, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, terzo comma).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 553 r.g. 1989, promosso da Morixe Renza e Pollo Silvio elettivamente domiciliati in Genova, via Cesarea, 2/5, nello studio dell'avv. Aldo Bottino che li rappresenta e difende come mandato in atti, attori in opposizione, nei confronti del comune di Vado Ligure, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti, 16/4, nello studio dell'avv. Piergiorgio Raschio che lo rappresenta e difende come mandato in atti, convenuto in opposizione;

Letti gli atti;

Udito il relatore;

Premesso che con atto di citazione notificato in data 8 maggio 1989 Morixe Renza e Pollo Silvio hanno convenuto in giudizio davanti a questa corte di appello il comune di Vado Ligure, proponendo opposizione, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, avverso la determinazione, effettuata dalla competente commissione provinciale in L. 87.850.000, dell'indennità dovuta agli attori per l'espropriazione degli immobili di loro proprietà, siti in territorio del comune di Vado Ligure e rappresentati dalle particelle catastali di cui al catasto urbano alla partita 503, foglio 12, mapp. 71 sub. 1 e 2, disposta con decreto del presidente della giunta provinciale di Savona 21 giugno 1989, n. 21534;

che il comune di Vado Ligure si è costituito in giudizio resistendo alla domanda di Morixe Renza e Pollo Silvio chiedendone la reiezione;

che nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica estimativa, volta ad accertare, ove risulti la destinazione ad edificazione dei beni espropriati, «il giusto prezzo dell'intero immobile al libero mercato alla data del decreto di esproprio» nell'ipotesi di espropriazione totale, ovvero, nell'ipotesi di espropriazione parziale, «la differenza fra il giusto prezzo dell'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione», secondo i criteri di cui agli artt. 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ritenuti applicabili (secondo costante giurisprudenza) per le aree a vocazione edificatoria, in virtù del loro carattere generale in seguito alla caducazione dei criteri derogatori fissati dalle successive norme dichiarate costituzionalmente illegittime con le sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983;

che in esito alle indagini esperite il c.t.u. ha accertato la destinazione edificatoria delle entità immobiliari oggetto dell'espropriazione e ne ha determinato il valore in L. 192.226.000;

che nell'intervallo di tempo intercorrente tra la precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale è entrato in vigore l'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, il cui contenuto normativo assume la rilevanza dello *jus superveniens* ai fini della decisione della causa, e in ordine al quale peraltro appaiono seriamente prospettabili alcune questioni di legittimità costituzionale;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 268/1993).

93C0584

N. 271

Ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Carollo Antonino ed altro

Processo penale - Indagini preliminari - Termine massimo scaduto per alcuni dei coimputati - Impossibilità di proseguire le indagini nei loro confronti - Conseguente forzosa richiesta di archiviazione pur in presenza di notizia di reato non infondata - Violazione dei principi di ragionevolezza, nonché di obbligatorietà dell'azione penale - Lamentata previsione di un termine solo per la fase preliminare del procedimento.

(C.P.P. 1988, art. 407).

(Cost., artt. 25 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle richieste formulate dal p.m. in sede di udienza fissata ai sensi degli artt. 409, secondo comma e 127 del c.p.p., nel procedimento penale nei confronti di Carollo Antonino e Schemmari Attilio in ordine al reato di cui agli artt. 319 e 321 del c.p.;

Premesso che:

l'11 ottobre 1992 è scaduto il termine massimo delle indagini preliminari nei confronti di Carollo e di Schemmari, termine fissato dal g.i.p. con ordinanza in data 30 gennaio 1992, ai sensi dell'art. 407, primo e secondo comma, lett. b), del c.p.p. (due anni, oltre ai periodi corrispondenti alle sospensioni feriali);

il 2 novembre 1992, il p.m. ha chiesto l'archiviazione parziale del procedimento nei confronti degli indagati, in quanto, pur ritenendo sussistenti concreti indizi di reità nei loro confronti e pur essendo in corso ulteriori atti di investigazione con riferimento alle posizioni dei coindagati Balzani, Aquino, Montella, Nobile e Coraglia (per i quali i termini delle indagini non sono ancora scaduti), l'ufficio non aveva elementi sufficienti per esercitare l'azione penale nei confronti dei primi due indagati;

all'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 409, secondo comma, del c.p.p., il p.m. ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 407 del c.p.p. con riferimento agli artt. 25 e 112 della Costituzione.

La difesa si è opposta, contestando sia la rilevanza, che la fondatezza dell'eccezione, e chiedendone il rigetto.

Il g.i.p. si è riservato di decidere, rinviando all'udienza del 4 dicembre 1992, nella quale ha emesso la presente ordinanza.

OSSERVA

quanto alla rilevanza della eccezione di illegittimità:

Nel corso del procedimento concernente il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il p.m. ha tempestivamente iniziato le investigazioni riguardanti fatti di corruzione, non appena ha preso cognizione della relazione di ascolto della conversazione intercettata il 6 febbraio 1990 in cui Carollo asseriva di aver

già versato L. 200.000.000 all'assessore Schemmari per la pratica del Ronchetto (si fa rinvio, quanto alla individuazione degli atti di indagine compiuti e all'emergere, solo nel novembre 1991, di ulteriori sviluppi che hanno giustificato la concessione della proroga *ex art. 407, lett. b)*, del c.p.p., all'ordinanza emessa da questo giudice il 30 gennaio 1992). Le indagini sono proseguite fino all'11 ottobre 1992, con ritardi ascrivibili non ad una inerzia dell'ufficio del pubblico ministero, quanto piuttosto alla peculiarità delle fattispecie criminose esaminate e alla lentezza con cui è stata data evasione alle richieste di accertamenti bancari e patrimoniali.

Solo nel luglio e settembre 1992, a seguito delle dichiarazioni e delle chiamate in correità effettuate da Nobile, Coraglia, Aquino, Balzani, le indagini hanno evidenziato episodi corruttivi connessi — e forse coincidenti — con quello di cui alla conversazione ambientale sopra citata, che si sarebbero verificati nei primi mesi del 1990 e che vedrebbero coinvolti, oltre a Carollo e a Schemmari, anche gli altri attuali indagati.

Gli accertamenti — esami testimoniali e indagini bancarie, in particolare nei confronti di Balzani — che il p.m. intenderebbe ancora svolgere, se non gli fosse precluso dalla scadenza del termine massimo, sono dunque necessari per verificare l'attendibilità delle suddette dichiarazioni, soprattutto con riferimento all'epoca, al numero ed ai destinatari dei versamenti di denaro per la pratica del Ronchetto.

In assenza di tali accertamenti il p.m. non è in grado di prendere correttamente le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale per nessuna delle notizie di reato oggetto delle indagini. Una generica richiesta di rinvio a giudizio (con riferimento all'una piuttosto che all'altra ipotesi, o a tutte indistintamente), non sarebbe adeguatamente suffragata da elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 407, primo e secondo comma, del c.p.p. rimuoverebbe invece ogni ostacolo normativo alla prosecuzione delle indagini e consentirebbe al p.m. di non essere costretto ad insistere per l'archiviazione, pur in presenza di notizia di reato non infondata.

quanto alla non manifesta infondatezza dell'eccezione:

La previsione di un termine massimo di durata delle indagini, preordinata al giusto fine di contenere entro tempi ragionevoli la fase procedimentale, può di fatto costringere l'accusa ad operare in direzione contraria al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione: il p.m., di fronte all'impossibilità di portare a compimento indagini, magari ben avviate, ma non ancora giunte all'acquisizione di elementi sufficienti per l'esercizio dell'azione penale, è costretto a paralizzare la sua azione alla scadenza del termine, chiedendo l'archiviazione del procedimento anche per reati non prescritti, non estinti, non improcedibili o addirittura in relazione ai quali non sia ancora cessata la permanenza.

Può inoltre verificarsi che gli elementi via via acquisiti abbiano portato all'individuazione di coindagati, nei cui confronti l'iscrizione nel registro avviene solo in fase successiva o addirittura, come nel caso in esame, in prossimità della scadenza del termine massimo: può cioè capitare che le indagini proseguono fruttuosamente nei confronti degli ultimi indagati, ma non possono trovare utilizzazione con riferimento ai primi, per il divieto di cui all'art. 407, ultimo comma, del c.p.p.

Non è possibile porre rimedio a questa situazione, facendo leva sugli istituti previsti dal codice.

Non attraverso l'avocazione del procedimento da parte del procuratore generale (art. 412 del c.p.p.), sia perché trattasi di attività facoltativa e limitata nel tempo a soli trenta giorni, termine nel caso in esame insufficiente per il compimento delle indagini che la situazione richiede e per la formulazione delle richieste dell'accusa; sia perché la disposizione fa riferimento a ipotesi di inattività del p.m., ovvero a inadempienze rispetto ai suoi obblighi: tutte ipotesi ben diverse da quella in esame.

Analogamente, la situazione non può ritenersi sanabile con l'uso da parte del g.i.p. dei poteri previsti dall'art. 409, quarto comma, del c.p.p. L'istituto delle indagini coatte è, come ha affermato la Corte (sentenza n. 222/1992), uno strumento di controllo nei confronti dell'inerzia del pubblico ministero; esso fa riferimento ad ipotesi in cui il p.m. ritenga infondata la notizia di reato ed il giudice, non convinto di tale prospettazione, ordina al p.m. — contro la sua volontà — di colmare le lacune investigative e addirittura di formulare l'imputazione. Ben diversa è la situazione in esame in cui il p.m. è persuaso della serietà e positività delle sue indagini e della fondata possibilità che esse sfocino nella richiesta di rinvio a giudizio ed è anzi lui stesso a prospettare al giudice l'intenzione di svolgere ulteriori investigazioni.

Se interpretato come correttivo alla rigidità dell'art. 407 del c.p.p., l'istituto delle indagini coatte determinerebbe uno stravolgimento dei ruoli dei soggetti del processo, incompatibile con il dettato costituzionale. Non è più il giudice che effettua un controllo giurisdizionale sull'operato del p.m., ma è il p.m. che si serve del giudice per attuare la propria strategia di investigazione, fino al punto da indicare egli stesso al g.i.p. quali sono gli atti che dovrà ordinargli di svolgere.

Non può ritenersi assolto l'obbligo di esercitare l'azione penale — obbligo che la Costituzione pone in capo al pubblico ministero — scaricando sul giudice delle indagini preliminari il compito di ovviare ai limiti che lo stesso sistema determina. Inoltre pare lesivo del principio di ragionevolezza il fatto che, mentre al p.m. è imposto un termine massimo inderogabile, al giudice che ordini la prosecuzione delle indagini non è posto alcun limite di tempo, se non quello della prescrizione del reato (in tal senso si è più volte espressa la Corte costituzionale: sentenze nn. 436/1991 e 222/1992).

Non pertinente risulta ancora il richiamo all'istituto dell'attività integrativa d'indagine ex art. 430 del c.p.p. I poteri investigativi del p.m. ivi previsti presuppongono infatti che l'organo inquirente sia già in possesso di elementi idonei a sostenere l'accusa e miri ad integrarli in funzione delle richieste da rivolgere al giudice dibattimentale. Tali poteri di indagine possono essere esercitati solo dopo l'emissione da parte del g.i.p. del decreto che dispone il giudizio e sono inoltre limitati agli atti per i quali non è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore.

E, infine, non può essere invocato l'istituto della riapertura delle indagini (art. 414 del c.p.p.), il quale presuppone che la necessità di nuove investigazioni sia emersa successivamente alla richiesta di archiviazione. Troppo facile sarebbe infatti aggirare il rigido disposto dell'art. 407 del c.p.p. e la sanzione di inutilizzabilità ivi prevista: basterebbe che il p.m., magari rimasto colpevolmente inattivo, chiedesse al g.i.p. dapprima l'archiviazione e poi la riapertura delle indagini, per effettuare quelle stesse investigazioni che ben avrebbe potuto e dovuto svolgere in precedenza.

In un sistema quale è il nostro fondato sul principio di uguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, l'obbligatorietà dell'azione penale rappresenta un necessario completamento del principio sostanziale di legalità (art. 25, secondo comma, della Costituzione), in quanto impone una «legalità nel procedere» (Corte costituzionale, sentenza n. 88/1991). Esso costituisce un «elemento che concorre a garantire da un lato l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale», sicché l'azione è attribuita a tale organo «senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio» (Corte costituzionale, sentenza n. 84/1979). Ne deriva che l'esercizio dell'azione penale, in presenza di fattispecie di reato identiche, non può e non deve dipendere dalla maggiore o minore complessità delle indagini e quindi dal maggiore o minore tempo necessario per compierle.

In applicazione di questi principi, la Corte — cui era stata sottoposta la questione di legittimità dell'art. 125 della disp. att. del c.p.p. — ha ritenuto che l'istituto dell'archiviazione può essere riferito unicamente ad una accusa priva di fondamento, in quanto solo in tale caso può legittimarsi il non esercizio dell'azione penale. Laddove la notizia criminis non risulti invece infondata, il p.m. ha il dovere di compiere «ogni attività necessaria», ivi compresi gli «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Si è dunque stabilito il principio di «completezza» delle indagini preliminari sotto un duplice profilo: da un lato come completa individuazione dei mezzi di prova necessari per consentire al p.m. di esercitare le varie opzioni processuali possibili; dall'altro lato, come «argine contro eventuali prassi di esercizio "apparente" dell'azione penale che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale».

Non è dunque compatibile con le disposizioni costituzionali una norma che costringa l'organo inquirente ad una richiesta di archiviazione, motivata non dalla infondatezza della notizia di reato (che anzi viene dal p.m. sostanzialmente negata), non dalla «superfluità» del processo (perché anzi viene ribadita la necessità di proseguire le investigazioni per giungere ad ulteriori risultati), ma esclusivamente dalla non completezza delle indagini preliminari per la scadenza dei termini massimi.

Non pare ragionevole limitare a diciotto o ventiquattro mesi la fase delle indagini preliminari in relazione a reati che si estinguono in termini di decenni o che, addirittura, non si prescrivono mai. Altrettanto irragionevole è imporre al p.m. — e solo a lui — termini assolutamente invalicabili per l'accertamento dei presupposti di operatività del suo obbligo di agire, laddove nessun limite — al di fuori di quello della prescrizione del reato — viene invece imposto al giudice che deve procedere al giudizio o alla polizia giudiziaria (che non ha più termini perentori neppure per comunicare la notizia di reato al p.m. e che può iniziare e continuare a svolgere indagini indipendentemente dalle direttive di quest'ultimo ed anche dopo la richiesta di archiviazione).

Non risulta coerente con il dettato costituzionale il far prevalere le esigenze di celerità della sola fase delle indagini — che sono cosa diversa dalle garanzie della libertà personale — sull'interesse pubblico costituzionalmente protetto, ed evidentemente sovraordinato, all'applicazione della legge penale.

L'eliminazione del termine massimo delle indagini preliminari non sarebbe in contrasto con la normativa internazionale e, in particolare con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, la quale distingue chiaramente il termine «ragionevole» per la celebrazione del giudizio dal termine «ragionevole» per la protrazione della custodia cautelare.

Quanto al primo, nell'art. 6 della Convenzione si annovera fra i diritti della persona il diritto a «che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale»: ed è evidente che l'esigenza di celerità attiene a tutto il periodo intercorrente tra la comunicazione della notizia di reato e l'esito del giudizio. Appare dunque inutile comprimere la sola fase delle investigazioni, se poi non si stabilisce alcun argine alle lungaggini del predibattimento, del dibattimento e della fase delle impugnazioni.

La valutazione della ragionevolezza del tempo impiegato per l'istruzione e per la celebrazione del processo -- come ha evidenziato la Corte Europea dei diritti dell'uomo (vedi in particolare sentenze n. 488 del 27 novembre 1991, *affaire Kemmache c. France*; n. 346 del 27 agosto 1992, *affaire Tomasi c. France*) -- deve essere effettuata caso per caso, in funzione della complessità della fattispecie, del comportamento dell'inquisito, della difficoltà oggettiva delle indagini.

Diverso è invece il termine previsto dall'art. 5, terzo comma, della Convenzione, che si riferisce alla durata della carcerazione preventiva. Tale durata deve essere rigidamente predeterminata, indipendentemente dalla complessità dei reati o delle indagini.

E, in effetti, anche la nostra Costituzione, mentre impone al legislatore di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva (art. 13, ultimo comma, della Costituzione), nulla dice a proposito della durata dei processi penali e impone invece al p.m. di esercitare l'azione penale in tutti i casi previsti dalla legge. Ma una titolarità non formale dell'azione penale comporta l'attribuzione al p.m. di poteri effettivi di acquisizione e di valutazione di tutti gli elementi di prova, per un periodo di tempo che non appare seriamente predeterminabile in astratto dal legislatore.

Del resto, con l'abrogazione dell'art. 407 del c.p.p., non verrebbe meno alcuno degli obiettivi che il legislatore del 1988 intendeva perseguire attraverso l'istituto delle indagini preliminari: non il meccanismo di accelerazione delle indagini rispetto ai tempi incontrollati del precedente processo penale, né il rigoroso controllo giurisdizionale in ordine all'esercizio dell'azione penale. Resterebbero infatti salvi l'istituto della proroga del termine, disciplinato dall'art. 406 del c.p.p., e, comunque, il diritto dell'indagato (eccettuate le ipotesi di cui all'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p.) ad essere notiziato della pendenza del procedimento, soprattutto al fine di presentare memorie per confutare le richieste del p.m. e di esercitare il suo diritto alla prova (art. 38 delle disp. att. del c.p.p.).

E qualora il giudice, valutando il caso concreto, ritenesse che i ritardi sono del tutto ingiustificati e dovuti esclusivamente alla poca diligenza dell'organo dell'accusa, non potrebbe concedere la proroga e dovrebbe ordinare al p.m. di formulare le sue richieste ai sensi dell'art. 406, ultimo comma, del c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m., per le considerazioni sopra esposte, appare dunque rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 25 e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso limitatamente alle posizioni di Schemmari Attilio e Carollo Antonio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza al p.m., agli imputati e ai loro difensori, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere.

Milano, addì 4 dicembre 1992

Il giudice per le indagini preliminari: ICHINO

N. 272

Ordinanza emessa il 27 marzo 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Saponara Marco

Reato in genere - Indebito conseguimento (a seguito della esposizione di notizie o dati falsi) di erogazioni a carico del Fondo agricolo europeo - Prevista irrogazione della sanzione penale solo ove le erogazioni superino una determinata entità (venti milioni) e siano superiori alla decima parte del beneficio spettante - Irragionevole previsione di una disciplina di favore rispetto a quella stabilita per la (ritenuta) sostanzialmente identica fattispecie di truffa di cui all'art. 640 del c.p., inapplicabile nel caso per il carattere speciale della norma impugnata.

(D.-L. 27 ottobre 1986, n. 701, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PREMESSA IN FATTO

Il procuratore della Repubblica presso questo Ufficio ha trasmesso, per l'archiviazione, gli atti dell'emarginato procedimento penale nel quale Saponara Marco è indagato in relazione al reato *ex art. 2* della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per aver indebitamente percepito un aiuto comunitario al settore agricolo, fatti commessi in Salandra sino all'anno 1991.

Nella specie, l'archiviazione è imposta dalla constatazione che non concorrono (giusta quanto previsto dall'art. 5.3 *bis* della legge 4 novembre 1987, n. 460) entrambe le condizioni previste dalla stessa norma perché possa esser irrogata la sanzione penale: ovverosia, che la somma indebitamente percepita risulti pari o, superiore, a un decimo del beneficio legittimamente spettante, ed, al contempo, che la stessa sia superiore a lire venti milioni.

La richiesta è stata dal requirente formulata unitamente a quella, ulteriore e preordinata, affinché questo giudicante rimetta gli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene infatti il p.m. che detta normativa confligga con la carta fondamentale dello Stato.

Vulnerato sarebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, per la incongrua diversità di trattamento che quella favorevolmente riserva a coloro che indebitamente percepiscono aiuti comunitari per l'agricoltura mediante esposizione di dati falsi, rispetto ad autori di fatti simmetrici, quali sono i comuni truffatori.

Afferma il requirente: «Tali incongruenze non si possono liquidare con un semplice rilievo critico negativo o iscrivendole, secondo i canoni della moderna scienza della legislazione, nel novero delle tante manifestazioni schizofreniche di un ordinamento che staccando norme su norme ha ormai perso il contatto con il reale; la questione non è insomma di interesse meramente estetico o teoretico o storiografico ma decisamente pratico se si considerano le influenze di un tale sistema di privilegi sull'economia, sul costume e sulla diffusione di fenomenologie criminose «indotte»; si pensi al danno patrimoniale diretto che le frodi agricole arrecano alla comunità europea (si calcola che questa eroga sovvenzioni indebite pari a circa il 20% della globale entità degli aiuti; e questo per il solo settore agricolo); alla natura assistenziale e parassitaria della percezione finanziaria; alla potenzialità criminogena del fenomeno sia in termini di reati strumentalmente connessi alla frode, sia in termini di riciclaggio delle illecite sovvenzioni in altri settori delinquenziali».

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Osserva il decidente che i rilievi del p.m., in ordine alla non ortodossia costituzionale della normativa all'esame sono esatti e condivisibili.

L'art. 2 della legge n. 898/86, invero, ha previsto il reato di chi «esponendo dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia».

Con esso è stata introdotta nell'ordinamento una particolare ipotesi di truffa (in tal senso: cassazione 13 aprile 1989, n. 5431, Palermo), la cui specialità (che non è sfuggita anche alla giurisprudenza di merito, v.: Corte d'appello di Napoli, 6 giugno 1989. Avino, in Foto it. 1990, 30 ss.) attiene a due elementi di diversificazione rispetto alla normativa di carattere generale:

il primo, collegato alla peculiarità degli artifici e raggiri, consistenti nella produzione di una documentazione ideologicamente, ovvero, in dati casi, materialmente falsa;

il secondo, connesso al soggetto passivo del reato, ossia il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

Se questi sono i caratteri specializzanti, dei quali non è difficile rilevare l'estrema marginalità ai fini d'una convincente, oggettiva difformità dei reati delineati da ciascuna delle rispettive previsioni normative, generale e speciale (ché i comportamenti umani in esse previsti appaiono contrastare in modo assolutamente analogo con i fini dello Stato, e postulare, pertanto, una medesima sanzione criminale), di non indifferente rilievo pratico sono, invece, le conseguenze che rivengono da detta diversificazione.

«*In primis*», è stata spostata in avanti la soglia della punibilità essendo l'illecito connesso all'effettivo (e non più al tentato) conseguimento delle indebite sovvenzioni.

Contrariamente avveniva in precedenza, vigente l'art. 9 del d.-l. n. 1051/1967, convertito, con modificazioni, nella legge n. 10/1968 (norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-1968, disciplina (abrogata dall'art. 5 della ripetuta legge n. 898/86) ai sensi della quale l'aver ottenuto i finanziamenti nello specifico settore dell'olio di oliva costituiva una circostanza aggravante del reato.

Secondariamente, è stata prevista la necessità che la captazione penalmente rilevante si verifichi solo quando essa superi i venti milioni di lire e riguardi, al contempo, più del decimo del beneficio spettante: al di sotto di tali limiti v'è soltanto una sanzione amministrativa.

Si è così creata una ben ampia nicchia di comportamenti ontologicamente illeciti in cui i responsabili sfuggono la perseguibilità penale.

Infine, è avvenuto che, anche quando sussistono le condizioni perché detto ampio ambito di «immunità» sia travalicato, le pene previste per il reato d'indebita percezione d'aiuti comunitari sono affatto inferiori a quelle dettate per coloro che pongono in essere — giusta quanto è detto nell'art. 640-*bis* del c.p. (ipotesi di reato aggiunta al codice penale dall'art. 22 della legge 19 marzo 1990, n. 55) — «il fatto di cui all'art. 640».

È all'evidenza, però, che — in ambo i casi — si tratta di «fatti» sostanzialmente identici (benevolmente il p.m. li definisce «simmetrici»).

Ce n'è abbastanza per sostenere che l'autonoma previsione del reato di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986, si ponga, in maniera non manifestamente infondata, in aperta violazione dei canoni di eguaglianza e ragionevolezza affermati nell'art. 3 della Costituzione.

Essa, invero, è la fonte d'una del tutto ingiustificata e discriminante disciplina di favore, la quale appare artatamente dettata per una settoriale categoria di truffatori, i quali fruiscono dell'evidenziato, triplice trattamento privilegiato, venendo sottratti, del tutto o in parte, alle pene previste per chi commette (o tenta) «*tout court*» il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Non ignora il decidente che ben potrebbe, a questo punto, esser evocato il principio d'inammissibilità delle questioni di costituzionalità per questioni rimesse a scelte riservate al legislatore (Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 425, Foro It. 1989, I, 292), e sostenersi che, anche nel caso della normativa qui denunciata, le evidenziate diversificazioni (rispetto alla disciplina generale codicistica) vanno riportate alla insindacabile volontà del creatore del sistema giuridico.

Senonché, non va dimenticato il carattere primario e fondamentale della Costituzione nell'ambito delle fonti dell'ordinamento statale.

Attesa detta priorità, è evidente che dalla lettura della carta costituzionale bisogna partire non solo al fine dell'individuazione, nella scala gerarchica dei beni socialmente rilevanti, quelli a cui presidio è posta l'«*extrema ratio*» costituita dalla sanzione penale, ma anche per sostenere che a comportamenti i quali in maniera analoga ledano, o mettano in pericolo, beni giuridici di rilievo deve corrispondere una medesima reazione dell'ordinamento.

In sintesi, non è consentito al legislatore, nonostante la discrezionalità che gli compete, prescindere dall'osservanza delle direttive programmatiche, insite nel dettato costituzionale, le quali non solo ispirano la normazione futura ma anche dettano il criterio per il controllo di legittimità della legislazione esistente.

Non è ammissibile, cioè, che la disciplina penale tratti, in maniera macroscopicamente disomogenea, comportamenti che — a parte alcuni insignificanti elementi di diversità, attinenti al «contorno» dei fatti regolamentati — si pongono in sostanziale, identica posizione di conflitto con l'ordinamento giuridico.

Tanto è ciò che avviene, a parere del decidente, nel caso di chi fraudolentemente consegue, (o tenta di conseguire) indebiti aiuti comunitari per l'agricoltura, rispetto a chi, altrettanto fraudolentemente, consegue (o tenta di farlo) erogazioni pubbliche genericamente intese, concesse «da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee» (art. 640-*bis*, ult. parte, del c.p.).

Per tale ragione si impone la trasmissione degli atti al giudice delle leggi, affinché valuti la ragionevolezza (o meno) della normativa che comporta il trattamento diversificato di siffatte identiche condotte.

La rilevanza della questione è palese: solo se la normativa denunciata venisse espunta dall'ordinamento potrebbe il giudicante evitare l'archiviazione degli atti, perché all'indagato andrebbe ascritto — con le ulteriori valutazioni del caso (anche in punto di competenza) e sia pur nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 del c.p. — il reato di truffa aggravata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, per le ragioni su esposte, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, in relazione all'art. 3.1 della Costituzione;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei riguardi di dette parti e perché copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Matera, addì 27 marzo 1993

Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE

93C0586

N. 273

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1993 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Faglia Anna e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilità di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa.

(D.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 432, recte: 438, art. 4).

(Cost., art. 3).

II PRETORE

Visto l'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 432 di conversione del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384;

Visto l'art. 6 del d.-l. n. 103/1991,

Visto l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970,

Visti gli artt. 10 ed 11 delle disposizioni sulla legge in generale;

Visto l'art. 3 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale emessa il 3 giugno 1992 e reg. al n. 246;

Rilevato che nel giudizio promosso da Faglia Anna contro l'Inps con ricorso depositato in data 24 novembre 1992, per il riconoscimento della cristallizzazione del trattamento minimo della pensione indiretta dal 30 settembre 1983 va applicato il disposto dell'art. 4 della legge n. 432/1992 in quanto:

1) la ricorrente ha esaurito il procedimento amministrativo in data antecedente al 1989 e pertanto non può trovare applicazione il terzo comma del richiamato articolo,

2) l'istituto convenuto ha formalmente eccetto l'intervenuta decadenza della possibilità di proporre azione giudiziaria per essere ormai decorso il termine di tre anni dal provvedimento amministrativo di rigetto introdotto dalla nuova norma la quale ha in tal senso modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;

Atteso che la disposizione così sostituita è identica, per formulazione e contenuto, a quella che l'ha sostituita salvo che per la riduzione del termine di decadenza da decennale a triennale;

Constatato che la disposizione in esame riproduce una norma già pesantemente colpita dalle univoche interpretazioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, nonché dei giudici di merito della Repubblica italiana;

È appena il caso di ricordare, infatti, che costantemente, unanimemente, tutti i giudici dello Stato hanno affermato che è incostituzionale l'imposizione di termini di decadenza che incidano sul diritto alle prestazioni pensionistiche, potendo il legislatore intervenire solo sui ratei di pensione: «il diritto a pensione è imprescrittibile (né sottoponibile a decadenza) secondo una giurisprudenza non controversa, in conformità di un principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 246/1992).

Il breve ossequio a tale principio da parte del legislatore è durato lo spazio della emanazione dell'art. 6, primo comma, del d.-l. n. 103/1991, ove si è fornita l'interpretazione autentica della norma originaria (il noto art. 47 del d.P.R. n. 639/1970), evidenziando che la decadenza ivi statuita determinava l'estinzione del diritto ai ratei progressi.

A parere di questo pretore la disposizione introdotta con il d.-l. n. 384/1992 convertito con legge n. 432/1992 ha completamente travolto la disposizione di interpretazione autentica della norma non più in vigore salvandola, sul piano applicativo, solo per quei soggetti che avessero già radicato il procedimento amministrativo ma non ancora ottenuto la risposta da parte dell'istituto.

Né vi è spazio per interpretare in senso costituzionale la nuova disposizione poiché la norma in discorso non accenna minimamente alla operatività della decadenza sui singoli ratei e ciò, in relazione con la precedente normativa in tema di decadenza, preclude all'interprete di ritenere implicitamente contenuto il riferimento ai singoli ratei e gli impone, come già detto, di leggere nell'unico modo corrispondente al significato testuale dei termini la medesima disposizione con l'unica conseguenza possibile: la disposizione non è costituzionale.

Altro profilo di incostituzionalità si rileva nella circostanza che l'interprete non può negare la vigente sussistenza, nel nostro ordinamento, delle disposizioni degli artt. 10 ed 11 sulla legge in generale cosicché in assenza di disposizioni transitorie la citata disposizione dovrà essere applicata a tutti i processi iniziati dopo la sua entrata in vigore per i quali il procedimento amministrativo si sia esaurito o per espresso rigetto dell'istituto o per decorso del termine previsto (cfr. terzo comma dell'art. 4 della legge n. 432/1992).

Ne consegue che per quei pensionati i quali avessero iniziato il procedimento amministrativo che non si fosse esaurito resta salvo il disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 103/1991 e quindi la residua parte del termine decadenziale decennale con una evidente ed irragionevole disparità di trattamento in danno dei soggetti vincolati alla attuale normativa.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di conversione del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, emanata il 14 novembre 1992, al n. 432 in relazione all'art. 3 della Costituzione per i distinti profili indicati in narrativa:

Sospende il giudizio promosso da Faglia Anna:

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

Brescia, addì 2 aprile 1993.

Il pretore g.a.l. PIPPONZI

N. 274

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1993 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Roversi Maria Luisa e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilità di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa.

**(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 432, recte: 438, art. 4).
(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Visto l'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 432, di conversione del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384;

Visto l'art. 6 del d.-l. n. 103/1991;

Visto l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;

Visti gli artt. 10 ed 11 delle disposizioni sulla legge in generale;

Visto l'art. 3 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale emessa il 3 giugno 1992 e reg. al n. 246;

Rilevato che nel giudizio promosso da Roversi Maria Luisa contro l'I.N.P.S. con ricorso depositato in data 24 novembre 1992, per il riconoscimento della cristallizzazione del trattamento minimo della pensione indiretta dal 30 settembre 1983 va applicato il disposto dell'art. 4 della legge n. 432/1992 in quanto:

1) la ricorrente ha esaurito il procedimento amministrativo in data antecedente il 1989 e pertanto non può trovare applicazione il terzo comma del richiamato articolo;

2) l'istituto convenuto ha formalmente eccepito l'intervenuta decadenza della possibilità di proporre azione giudiziaria per essere ormai decorso il termine di tre anni dal provvedimento amministrativo di rigetto introdotto dalla nuova norma la quale ha in tal senso modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 273/1993).

93C0588

N. 275

*Ordinanza emessa il 1º aprile 1993 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Villani Velia ed altri e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilità di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa.

**(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 432, recte: 438, art. 4).
(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Visto l'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 432, di conversione dei d.-l. 19 settembre 1992, n. 384;

Visto l'art. 6 del d.-l. n. 103/1991;

Visto l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;

Visti gli artt. 10 ed 11 delle disposizioni sulla legge in generale:

Visto l'art. 3 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale emessa il 3 giugno 1992 e reg. al n. 246:

Rilevato che nel giudizio promosso da Villani Velia, Bresciani Vittoria, Zerbio Cecilia, Tedeschi Maria, Corsini Maddalena, Piccinotti Vittoria, Buzzago Angiolina, Ruzzenenti Teresina, contro l'I.N.P.S. con ricorso depositato in data 26 novembre 1992, per il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo della pensione indiretta sino al 30 settembre 1983 e conseguente cristallizzazione dello stesso per il periodo successivo, va applicato il disposto dell'art. 4 della legge n. 432/1992 in quanto:

1) i ricorrenti hanno esaurito il procedimento amministrativo in data anteriore al 26 novembre 1989 e pertanto non può trovare applicazione il terzo comma del richiamato articolo:

2) rilevata d'ufficio ex art. 2969 del c.c. l'intervenuta decadenza della possibilità di proporre azione giudiziaria per essere ormai decorso il termine di tre anni dal provvedimento amministrativo di rigetto introdotto dalla nuova norma la quale ha in tal senso modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 273/1993).

93C0589

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria G.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

• ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 345.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 188.000</td> </tr> </table> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 63.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 44.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 193.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 105.000</td> </tr> </table>	annuale	L. 345.000	semestrale	L. 188.000	annuale	L. 63.000	semestrale	L. 44.000	annuale	L. 193.000	semestrale	L. 105.000	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 63.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 44.000</td> </tr> </table> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 193.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 105.000</td> </tr> </table> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 664.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 366.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 63.000	- semestrale	L. 44.000	- annuale	L. 193.000	- semestrale	L. 105.000	- annuale	L. 664.000	- semestrale	L. 366.000
annuale	L. 345.000																								
semestrale	L. 188.000																								
annuale	L. 63.000																								
semestrale	L. 44.000																								
annuale	L. 193.000																								
semestrale	L. 105.000																								
- annuale	L. 63.000																								
- semestrale	L. 44.000																								
- annuale	L. 193.000																								
- semestrale	L. 105.000																								
- annuale	L. 664.000																								
- semestrale	L. 366.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 4 0 9 3 *

L. 9.100